



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

362^a seduta pubblica
martedì 20 aprile 2010

Presidenza del vice presidente Chiti

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XII
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-31
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	33-39
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	41-98

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>			
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>			
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	Pag. 1		
GOVERNO			
Composizione	1		
SUI LAVORI DEL SENATO			
PRESIDENTE	2		
PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA			
Integrazioni	3		
CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	4		
SULLA TRAGEDIA VERIFICATASI A VENTOTENE			
PRESIDENTE	5, 6, 7 e <i>passim</i>		
RANUCCI (PD)	5, 6		
FAZZONE (PdL)	7		
PEDICA (IdV)	7		
PINZGER (UDC-SVP-IS-Aut)	8		
SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI			
PRESIDENTE	8		
DISEGNI DI LEGGE			
Discussione e approvazione:			
(2111) <i>Deputati Bruno e Dussin Luciano. – Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione, non convertito in legge (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo</i>			
<i>120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):</i>			
VIZZINI (PdL), relatore	Pag. 9, 21		
PARDI (IdV)	10, 22, 23		
BOSCETTO (PdL)	13		
BIANCO (PD)	14, 15		
PERDUCA (PD)	15, 19		
CECCANTI (PD)	16		
PORETTI (PD)	18, 22		
DAVICO, sottosegretario di Stato per l'interno	20, 22		
BIANCHI (UDC-SVP-IS-Aut)	20, 22		
INCOSTANTE (PD)	25		
SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI			
PRESIDENTE	27		
DISEGNI DI LEGGE			
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2111:			
BOSCETTO (PdL)	27		
PORETTI (PD)	27		
PERDUCA (PD)	28		
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .	28		
SU ALCUNE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
PRESIDENTE	29, 30		
PINOTTI (PD)	29		
ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 21 APRILE 2010	30		
ALLEGATO A			
DISEGNO DI LEGGE N. 2111			
Proposta di questione pregiudiziale e ordine del giorno	33		
Articolo 1	39		

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP, Io Sud e Autonomie: UDC-SVP-IS-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

*ALLEGATO B***INTERVENTI**

Integrazione alla dichiarazione di voto della senatrice Bianchi sul disegno di legge n. 2111 *Pag.* 41

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 44

CONGEDI E MISSIONI 53

COMMISSIONI PERMANENTI

Trasmissione di documenti 53

INSINDACABILITÀ

Presentazione di relazioni su richieste di deliberazione 53

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 53

Assegnazione 54

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanze relative a conflitto di attribuzione *Pag.* 55

ATTI E DOCUMENTI TRASMESSI DALLA COMMISSIONE EUROPEA

Deferimento a Commissioni permanenti 55

PETIZIONI

Annunzio 56

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 30

Apposizione di nuove firme a interrogazioni . 56

Mozioni, nuovo testo 56

Interpellanze 63

Interrogazioni 72

Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento 75

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 97

AVVISO DI RETTIFICA 98

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CHITI

La seduta inizia alle ore 16,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 15 aprile.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Governo, composizione

PRESIDENTE. Comunica che, con lettera del 16 aprile, il Presidente del Consiglio ha informato il Presidente del Senato che il Presidente della Repubblica ha accettato le dimissioni rassegnate dal dottor Luca Zaia dalla carica di Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali ed ha nominato Ministro del medesimo dicastero il dottor Giancarlo Galan. Formula auguri di buon lavoro al nuovo Ministro ed ai Presidenti di Regione eletti nelle recenti consultazioni amministrative. (*Applausi*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo ad integrazione del programma dei lavori ed in ordine al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo fino al 29 aprile. (*v. Resoconto stenografico*).

Sulla tragedia verificatasi a Ventotene

RANUCCI (*PD*). Esprime la vicinanza e il cordoglio del Gruppo Partito Democratico alle famiglie delle due ragazze morte oggi per il crollo di un costone di tufo nell'isola di Ventotene, dove si trovavano per un campo scuola. Già in precedenza si erano verificati crolli che avevano messo in luce la gravità del dissesto idrogeologico dell'isola e la fragilità delle sue coste; per questo era stata presentata un'interrogazione, sottoscritta anche da esponenti della maggioranza, con cui si chiedeva la realizzazione di un piano straordinario per la messa in sicurezza. In considerazione delle difficoltà in cui versano i Comuni, appaiono necessari interventi forti a sostegno delle realtà locali. (*Applausi dai Gruppi PD, IdV, PdL, LNP e del senatore Peterlini*).

FAZZONE (*PdL*). Esprime il cordoglio del Gruppo Il Popolo della Libertà per le famiglie delle vittime della tragedia di Ventotene. Sono condivisibili le dichiarazioni del senatore Ranucci circa le difficoltà che incontrano i Comuni delle piccole isole nel mettere in sicurezza le loro coste. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PEDICA (*IdV*). Il Gruppo Italia dei Valori è vicino alle famiglie delle vittime dell'incidente avvenuto a Ventotene. Accanto al cordoglio, occorre tuttavia rilevare la necessità di un piano straordinario per la messa in sicurezza dell'isola, ma anche di un'azione per contrastare il dissesto idrogeologico del Paese.

PINZGER (*UDC-SVP-IS-Aut*). Esprime il cordoglio del Gruppo UDC-SVP-Autonomie alle famiglie delle vittime della tragedia di Ventotene. (*Applausi del senatore Peterlini*).

PRESIDENTE. Esprime la solidarietà del Senato per le famiglie delle giovani vittime.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell'Assemblea, gli studenti dell'istituto comprensivo statale di Saonara, in provincia di Padova, presenti nelle tribune. (*Applausi*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2111) Deputati Bruno e Dussin Luciano. – Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione, non convertito in legge (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

VIZZINI, *relatore*. Il disegno di legge, approvato a larga maggioranza dalla Camera dei deputati, prevede che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e che siano fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge n. 29 del 2010, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione, che il 13 aprile è stato sostanzialmente respinto a seguito dell'approvazione, da parte dell'Assemblea della Camera, di un emendamento soppressivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione. Tale soluzione si rende necessaria perché le norme del citato decreto-legge n. 29 del 2010 hanno trovato applicazione in occasione delle recenti elezioni in diverse Regioni. Resta inteso che la salvaguardia degli effetti del decreto-legge riguarda esclusivamente le elezioni che si sono svolte il 28 e 29 marzo e i relativi ballottaggi. Un precedente in tal senso è costituito dalla legge che fu approvata nel 1995 per sanare gli effetti prodotti da un decreto-legge, non convertito per la carenza dei presupposti costituzionali, che prorogava i termini per la presentazione delle liste di candidati alle elezioni amministrative indette per quell'anno.

PARDI (*IdV*). Il disegno di legge in esame prevede una disposizione di sanatoria degli effetti prodotti dal decreto-legge n. 29 del 2010, sostanzialmente respinto durante l'esame da parte della Camera dei deputati. Tale provvedimento presentava rilevanti profili di incostituzionalità che possono intendersi pienamente riferiti anche agli effetti e ai rapporti giuridici da esso prodotti. In particolare, il decreto-legge n. 29 del 2010, contrastava con l'articolo 72, comma 4, della Costituzione, nonché con l'articolo 15, comma 2, della legge n. 400 del 1988, in base alla quale il Governo non può provvedere mediante decreto-legge, tra l'altro, in materia elettorale. Inoltre il decreto-legge n. 29 non si limitava affatto ad interpretare, ma apportava vere e proprie innovazioni alla normativa vigente; inoltre, tale pretesa interpretazione autentica era finalizzata a risolvere problematiche connesse alla reiezione di alcune liste elettorali e non a comporre un contrasto giurisprudenziale, che in occasione delle elezioni regionali del 2010 non si è mai realizzato. Ancora più grave appare la violazione dell'articolo 122, comma 1, della Costituzione in cui si prevede che il sistema di elezione del Presidente, degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali è disciplinato con legge della Re-

gione. Con la questione pregiudiziale QP1 si chiede di non passare all'esame del disegno di legge all'ordine del giorno.

BOSCETTO (*PdL*). Dichiaro voto contrario alla questione pregiudiziale, ritenendo infondati i rilievi del senatore Pardi il quale ha proposto un'interpretazione non condivisibile della legge n. 400 del 1988. L'articolo 77, terzo comma, della Costituzione prevede, infatti, espressamente la possibilità per le Camere di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti-legge non convertiti. L'articolo 72 della Carta, inoltre, non vieta il ricorso al decreto-legge in materia elettorale, come sostiene il senatore Pardi, ma impone l'adozione della normale procedura d'esame, escludendo la sede deliberante. A sostegno dell'opportunità di respingere la pregiudiziale, richiama infine il precedente del 1995 segnalato dal senatore Vizzini. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

BIANCO (*PD*). Pur rimanendo convinto della incostituzionalità del decreto-legge n. 29, che non è stato convertito dalla Camera dei deputati, il Gruppo voterà contro la questione pregiudiziale. Il disegno di legge in esame, infatti, si limita a sanare gli effetti prodotti dal provvedimento d'urgenza, senza disporre nulla per il futuro. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PERDUCA (*PD*). Interviene in dissenso dal Gruppo per annunciare voto favorevole alla questione pregiudiziale. (*Applausi della senatrice Poretto*).

Il Senato respinge la questione pregiudiziale QP1, illustrata dal senatore Pardi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CECCANTI (*PD*). La scelta del Governo di intervenire in materia di elezioni regionali tramite un decreto-legge, al fine di riammettere la lista del PdL, ha rappresentato una grave forzatura istituzionale, segnalata anche nel parere della Commissione bicamerale per le questioni regionali. Occorre, tuttavia, distinguere tra due diversi tipi di sanatoria: il PD sarebbe stato contrario ad una sanatoria per riproduzione che, reiterando le norme del provvedimento decaduto, estendesse al futuro la disciplina del decreto-legge non convertito. Nella logica della responsabilità istituzionale, invece, per rispettare la volontà popolare ed evitare conseguenze negative sulle elezioni già svolte, il Gruppo non si oppone ad una sanatoria per cristallizzazione, analoga a quella adottata nel 1995, che fa salvi esclusivamente gli effetti già prodotti. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PORETTI (*PD*). La recente campagna elettorale per il rinnovo dei Consigli regionali si è svolta in condizioni di illegalità che non vengono sanate dal disegno di legge in esame. Diverse istituzioni si sono rese responsabili di omissioni e violazioni di obblighi legge: enti locali e tribu-

nali non hanno organizzato un servizio di autenticazione delle firme; il servizio radiotelevisivo pubblico non ha trasmesso un'adeguata informazione; le leggi elettorali regionali sono state modificate nell'imminenza del voto, contro un'espressa raccomandazione del Consiglio d'Europa. Sono mancate quindi le condizioni di un reale confronto democratico e, per denunciare l'impossibilità di una raccolta legale delle firme, la presidente Bonino ha fatto ricorso allo sciopero della fame e della sete. L'ordine del giorno G100 impegna dunque il Governo a proporre modifiche legislative finalizzate a garantire regolarità e certezza nelle procedure elettorali.

PERDUCA (*PD*). I Radicali fin dalle elezioni regionali del 1995 denunciano la sistematica violazione della legge elettorale e delle norme internazionali in materia. Il provvedimento in esame non può sanare delle violazioni di legge cristallizzandole ed avrà per di più il perverso effetto di creare un precedente giurisprudenziale che sarà utilizzato strumentalmente, così come oggi viene utilizzato il precedente del decreto-legge del 1995. Queste violazioni di legge hanno dato origine al contenzioso aperto dalla Regione Lazio dinanzi alla Corte costituzionale e creeranno il presupposto per contenziosi con la Corte europea per i diritti dell'uomo, la quale ha individuato un obbligo positivo dello Stato ad attivarsi per risolvere le difficoltà che possono insorgere dall'applicazione della normativa elettorale, almeno nei casi in cui esse siano tali da pregiudicare l'effettività del diritto di elettorato passivo e attivo, come anche avvenuto nelle recenti consultazioni elettorali regionali. (*Applausi della senatrice Poretti*).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

VIZZINI, *relatore*. Rinuncia alla replica.

DAVICO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il provvedimento di urgenza si è reso necessario per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali ed era pienamente ammissibile avendo per oggetto la cosiddetta legislazione elettorale di contorno, peraltro con disposti interpretative e non innovative. L'adozione del decreto-legge n. 29 ha consentito, nell'imminenza della scadenza elettorale, di scongiurare il rischio di una alterazione del consenso e di non piena partecipazione al voto, offrendo al contempo una cornice giuridica che ha consentito alla magistratura di pronunciarsi sui contenziosi: oltre al Consiglio di Stato e alla Corte costituzionale, anche molti organi giurisdizionali regionali hanno infatti adottato decisioni in materia in occasione delle recenti consultazioni elettorali. Invita quindi all'approvazione del disegno di legge che fa salvi gli effetti prodotti dal decreto-legge n. 29.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'ordine del giorno G100.

VIZZINI (*PdL*). Esprime parere favorevole all'accoglimento, a condizione che ne vengano espunte le premesse.

DAVICO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Concorda con il relatore.

PORETTI (*PD*). Consente alla riformulazione dell'ordine del giorno G.100 (*v. testo 2 nell'Allegato A*).

PRESIDENTE. Accolto dal Governo, l'ordine del giorno non viene posto ai voti. Poiché all'articolo 1 non sono stati proposti emendamenti, passa alla votazione finale.

BIANCHI (*UDC-SVP-IS-Aut*). Esprime a nome del Gruppo il voto favorevole su un provvedimento che limita i danni e salva il risultato delle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo scorsi. Chiede quindi di allegare il testo del suo intervento ai Resoconti della seduta (*v. Allegato B*).

PARDI (*IdV*). L'intera vicenda della mancata presentazione delle liste a Roma ha visto scatenarsi lo strapotere mediatico del Presidente del Consiglio, con il quale sono state veicolate verso l'opinione pubblica informazioni false ed accuse pretestuose, sorvolando sulla palese incapacità di coloro che avrebbero dovuto presentare le liste nei modi e nei tempi prescritti dalla legge. L'ordinanza del Consiglio di Stato che ha confermato l'esclusione della lista del Pdl per il Lazio nel ricostruire la cronistoria della vicenda costituisce la conferma autorevole delle mancanze e delle irregolarità ascritte, che evidentemente non sono accuse strumentali rivolte dalla parte politica avversa. Il decreto salva-liste e l'irrazionale ed irresponsabile provvedimento in esame, con il quale se ne salvano gli effetti prodotti, non fa che sanare la palese falsificazione cui il Gruppo IdV si oppone esprimendo un voto contrario. (*Applausi dai Gruppi IdV e dei senatori Perduca e Poretti*).

INCOSTANTE (*PD*). Con il provvedimento in esame si intendono sanare gli effetti del decreto salva-liste, che ha rappresentato l'arrogante e giuridicamente incostituzionale risposta agli errori commessi nella presentazione delle liste elettorali dalla coalizione di Governo, in un clima di scontro e di confusione che ha destabilizzato l'elettorato ed è una delle cause dell'astensionismo. Il Partito Democratico si è fortemente opposto all'approvazione del decreto-legge n. 29, che si sovrapponeva alle decisioni già assunte a livello regionale, contravvenendo a quanto disposto dalla Costituzione relativamente alla competenza in materia elettorale, e recava norme, definite di contorno, ma in realtà tese a sanare situazioni specifiche creando evidente disparità fra le liste elettorali. Il senso della responsabilità istituzionale obbliga tuttavia le Camere a tentare di limitare i danni prodotti, regolando, come la Costituzione prescrive, i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge non convertito, a tutela dei citta-

dini e delle amministrazioni che hanno applicato quelle norme. Per tale motivo il Gruppo del PD voterà a favore del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolge un saluto agli studenti dell'istituto comprensivo «Innocenzo IX» di Baceno (Verbania) presenti in tribuna. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2111

BOSCETTO *(PdL)*. Preannuncia il voto favorevole del Gruppo PdL. *(Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Torri. Congratulazioni)*.

PORETTI *(PD)*. In poche ore il Senato ha esaminato e licenziato con consenso *bipartisan* un provvedimento che favorisce gli interessi particolari dei partiti e non quelli generali dei cittadini. Su di esso annuncia pertanto il voto contrario in dissenso dal Gruppo.

PERDUCA *(PD)*. In dissenso dal Gruppo, rilevando come la maggioranza ed il Governo abbiano ignorato le denunce precise e documentate contenute nell'ordine del giorno G100, dichiara il voto contrario sul provvedimento, che costituisce un ulteriore passo di allontanamento della politica dallo Stato di diritto e dalla democrazia. *(Applausi della senatrice Poretti)*.

Con votazione nominale elettronica ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il Senato approva il disegno di legge n. 2111, composto dal solo articolo 1.

Su alcune dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri

PINOTTI *(PD)*. Chiede alla Presidenza di invitare il Capo del Governo a scusarsi con lo scrittore Roberto Saviano, per aver sostenuto che opere come il suo romanzo «Gomorra» sarebbero responsabili della notorietà delle organizzazioni criminali italiane nel mondo, contribuendo così a diffondere un'immagine negativa del Paese. È infatti politicamente molto grave che il Presidente del Consiglio critichi un giovane autore che vive da anni sotto scorta per aver denunciato il potere mafioso e che la stessa criminalità organizzata vorrebbe mettere a tacere. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. La Presidenza può chiedere al Presidente del Consiglio e al Governo di riferire in Aula o in Commissione su tali accadimenti.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. *Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 21 aprile.

La seduta termina alle ore 18,09.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,33*).

Si dia lettura del processo verbale.

OLIVA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 15 aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,35*).

Governo, composizione

PRESIDENTE. Collegli, comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri... (*Brusì*). Collegli, per favore, c'è veramente un limite: chi parla non deve essere costretto a forzare i toni per farsi ascoltare.

Comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera al Presidente del Senato:

«Roma, 16 aprile 2010

Onorevole Presidente,

informo la S. V. che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, ha accettato le dimissioni rassegnate dal dott. Luca ZAIA dalla carica di Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali ed ha nominato Ministro del medesimo Dicastero il dott. Giancarlo GALAN.

F.to Silvio Berlusconi».

Credo di interpretare i sentimenti di tutti, al di là della diversità dei ruoli, nell'augurare buon lavoro al nuovo Ministro e a tutti i Presidenti di Regione eletti. (*Applausi*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 29 aprile prossimo.

L'ordine del giorno di oggi pomeriggio è integrato con l'esame del disegno di legge recante sanatoria degli effetti del decreto-legge in materia elettorale non convertito. Per la discussione i tempi sono stati ripartiti tra i Gruppi al fine di assicurare il voto finale – con la presenza del numero legale – entro questa sera.

Domani mattina, alle ore 9,30, il Ministro della giustizia interverrà nel dibattito sul disegno di legge di riforma della professione forense. Proseguirà poi la discussione generale, con le successive repliche del relatore e degli altri rappresentanti del Governo.

Il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti sul provvedimento è stato fissato per le ore 13 di venerdì 23 aprile, cosicché la votazione sui medesimi possa avere inizio a partire dalla seduta pomeridiana di martedì 27 aprile.

Nella giornata di domani saranno inoltre esaminati disegni di legge di ratifica conclusi dalla Commissione competente e documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Nella mattina di giovedì 22 aprile l'Assemblea non terrà seduta in relazione ad un rilevante impegno politico del Gruppo PdL.

Nella seduta pomeridiana dello stesso giovedì 22 avrà luogo, con trasmissione diretta televisiva della durata di un'ora, un'informativa del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanardi sul Piano nazionale

per l'infanzia e l'adolescenza. I rappresentanti dei Gruppi potranno intervenire per cinque minuti ciascuno.

Il calendario della prossima settimana prevede, oltre al seguito della discussione del disegno di legge di riforma della professione forense, la mozione Vimercati sull'aeroporto di Malpensa e ratifiche di accordi internazionali.

Nel pomeriggio di giovedì 29 aprile, alle ore 16, si svolgeranno interrogazioni a risposta immediata al Ministro per le pari opportunità, con trasmissione diretta televisiva.

La Presidenza ricorderà le figure degli ex senatori Roberto Ruffilli, assassinato ventidue anni fa dalle Brigate Rosse, e Maria Paola Colombo Svevo, deceduta ieri, rispettivamente in apertura della seduta pomeridiana di domani e della seduta pomeridiana di martedì 27 aprile. In entrambi i casi seguiranno gli interventi dei rappresentanti dei Gruppi per 5 minuti ciascuno.

Infine, i Capigruppo hanno convenuto sulla calendarizzazione, a decorrere dalla seduta pomeridiana di martedì 4 maggio, del disegno di legge di riforma del codice della strada, eventualmente anche dalla sede redigente, ove deliberata con l'unanimità dei Gruppi.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento – la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio e giugno 2010:

- Disegno di legge n. 2111 – Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione, non convertito in legge (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 29 aprile 2010:

Martedì	20 aprile	(pomeridiana) (h. 16,30-20)	} – Disegno di legge n. 2111 – Salvaguardia effetti decreto-legge su procedimento elettorale (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) (martedì 20, pom.) – Seguito disegni di legge nn. 601 e connessi – Riforma della professione forense – Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione – Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Mercoledì	21 »	(antimeridiana) (h. 9,30-13)	
	» » »	(pomeridiana) (h. 16,30-20)	
(*)			
Giovedì	22 aprile	(pomeridiana) (h. 16)	} – Informativa del Governo sul Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e conseguente dibattito (<i>con trasmissione diretta televisiva per la durata di un'ora</i>)

(*) Nella mattina di giovedì 22 aprile l'Assemblea non terrà seduta in relazione ad un rilevante impegno politico del Gruppo PdL.

Il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 601 e connessi (Riforma della professione forense) è fissato per le ore 13 di venerdì 23 aprile.

362^a Seduta

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

20 aprile 2010

Martedì	27 aprile	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	} – Seguito disegni di legge nn. 601 e connessi – Riforma della professione forense – Mozione n. 11, Vimercati ed altri sull'aeroporto di Malpensa – Ratifiche di accordi internazionali
Mercoledì	28 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13)	
	» » »	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	
Giovedì	29 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-14)	
Giovedì	29 aprile	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16)	} – Interrogazioni a risposta immediata <i>ex</i> articolo 51- <i>bis</i> del Regolamento al Ministro per le pari opportunità

*Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2111
(Salvaguardia effetti decreto-legge su procedimento elettorale)*

(2 ore e 30 minuti, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	15'
Governo	15'
Votazioni	30'
Gruppi 1 ora e 30 minuti, di cui:	
PdL	24'
PD	20'
LNP	13'
IdV	11'
UDC-SVP-IS-Aut	11'
Misto	11'
Dissenzienti	5'

Sulla tragedia verificatasi a Ventotene

RANUCCI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANUCCI (*PD*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo due minuti di attenzione perché vorrei parlare della vita di due ragazzi che oggi sono morti in una tragedia avvenuta all'isola di Ventotene. (*Brusio. Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il senatore Ranucci sta parlando di due ragazze che sono morte questa mattina in gita scolastica a Ventotene. La questione merita contegno ed attenzione da parte dell'Assemblea.

RANUCCI (PD). La tragedia è avvenuta questa mattina: una scolaresca della scuola media «Anna Magnani» di Roma era in gita scolastica nell'isola di Ventotene; mentre stavano giocando sulla spiaggia, un costone roccioso si è staccato e ha colpito i ragazzi. Due ragazze sono morte, una sul colpo, e poi anche l'altra che, soccorsa dal sindaco (che è un medico e si trovava lì vicino), non ce l'ha fatta. Altri ragazzi sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati all'ospedale di Latina.

Vorrei esprimere, da parte del mio Gruppo, la vicinanza e i sentimenti di più profondo cordoglio alle famiglie. Vorrei però anche ricordare a tutti noi che nell'isola di Ventotene erano avvenuti altri crolli e che era stata presentata un'interrogazione *bipartisan* (per questo vorrei che anche la maggioranza mi ascoltasse) nel febbraio del 2009. (Brusio).

PRESIDENTE. Colleghi, vi rendete conto di che cosa sta parlando il senatore Ranucci? Mi rivolgo anche ai membri del Governo; sinceramente non ho parole. Vi chiedo, se possibile, di mettere da parte per un momento l'ordine del giorno di questo pomeriggio.

RANUCCI (PD). Signor Presidente, la ringrazio, anche perché questo è un tema sottoscritto – ripeto – in maniera *bipartisan* tramite un'interrogazione, dal momento che nell'isola di Ventotene vi erano state altre frane.

L'interrogazione n. 578, presentata il 26 febbraio 2009 e sottoscritta, oltre che da me, dai senatori Zanda, Rutelli, Ciarrapico, Gramazio, Paravia e da altri colleghi del mio Gruppo, chiedeva un intervento sull'isola di Ventotene. Nell'interrogazione chiedevamo esattamente questo: «quali provvedimenti il Governo intenda adottare al fine di realizzare un piano straordinario di interventi strutturali per la messa in sicurezza dell'isola di Ventotene con lo scopo di scongiurare seri pericoli per l'incolumità degli abitanti».

Il problema della fragilità delle nostre coste e delle nostre isole è molto delicato. Noi spesso siamo in mano a Comuni che hanno anche una difficoltà progettuale nella salvaguardia delle coste. Credo che occorra intervenire con provvedimenti forti e credo che debbano farsene promotori il Senato e la Camera dei deputati insieme, per cercare di risolvere un problema che spesso non è risolvibile soltanto con un intervento progettuale. A volte basterebbe soltanto monitorare la situazione delle varie coste per far sì che tragedie come questa che ha colpito due ragazze di 13 e 14 anni non avvengano più.

Vorrei dire, signor Presidente, che la cosa che ci rammarica è che spesso presentiamo in quest'Aula interrogazioni che non vengono ascoltate o cui vengono date risposte di *routine*. A noi dispiace dover sollevare dei problemi, pensando che il Governo ritenga che siano soltanto di natura

politica. Crediamo di poter stare vicino ai territori segnalando le loro necessità e le difficoltà, soprattutto per le isole minori, di porre in essere azioni di messa in sicurezza e di difesa dell'ambiente.

Vorrei che tutto il Senato si stringesse attorno alle famiglie di queste ragazze che sono morte durante una gita scolastica: doveva essere un grande giorno di felicità, ma per loro è diventata una tragedia. (*Applausi dai Gruppi PD, IdV, PdL e LNP e del senatore Peterlini*).

FAZZONE (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAZZONE (*PdL*). Signor Presidente, anch'io esprimo cordoglio per le famiglie delle vittime di questo incidente che ha avuto luogo sull'isola di Ventotene. A nome mio e dell'intero Gruppo PdL, mi associo alle dichiarazioni fatte dal collega Ranucci in merito alle difficoltà che vivono le isole rispetto alla messa in sicurezza delle loro coste e alle difficoltà che gravano sui Comuni.

Nel caso di Ventotene ci troviamo di fronte ad una piccola isola di pochi abitanti che deve riuscire a mantenere senza risorse un territorio particolare e di una bellezza straordinaria. Credo che sia necessario intervenire in maniera radicale, a livello parlamentare, per consentire non solo all'isola di Ventotene, ma a tutti i territori isolani di avere le risorse necessarie per portare avanti la tutela dell'ambiente. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PEDICA (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (*IdV*). Signor Presidente, anche il Gruppo dell'Italia dei Valori è vicino alle famiglie delle vittime ed esprime loro forte cordoglio. Lo facciamo tuttavia sempre dopo le tragedie: discutiamo sempre quando le tragedie sono già avvenute. Come ha detto il collega Ranucci, firmiamo interrogazioni parlamentari, ma la risposta è sempre una sorta di ciclostilato, e non costituisce mai un impegno che va a buon fine.

Ci ritroviamo a parlare per ricordare due vittime inconsapevoli, che si sono sdraiate nel momento in cui un costone è crollato. Intervendiamo seriamente con un piano straordinario per la messa in sicurezza dell'isola di Ventotene, ma non solo di quell'isola, di tutto il Paese. C'è un dissesto idrogeologico di cui si parla da decine e decine di anni, con innumerevoli interrogazioni, che forse lo stesso collega Ranucci avrà firmato, e ci sono le ennesime risposte da ciclostile che non portano ad una soluzione. E intanto piangiamo i morti. Quindi, sono favorevole ai controlli straordinari, ma c'è anche la responsabilità dei Governi; deve esserci un accordo trasversale: è giusto quanto sostengono centrodestra e centrosinistra, ma facciamolo. Il nostro è un Paese ad alta densità di rischio idrogeologico e si-

smico, e il caso di Ventotene non è e, purtroppo, non sarà l'ultimo, perché la risposta da parte del Governo sarà sempre quel testo ciclostilato, che porterà di nuovo a ricordare altri morti.

PINZGER (*UDC-SVP-IS-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINZGER (*UDC-SVP-IS-Aut*). Signor Presidente, a nome del mio Gruppo parlamentare, esprimo cordoglio alle famiglie delle due ragazze coinvolte nella tragedia dell'isola di Ventotene. (*Applausi del senatore Peterlini*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, di fronte a due giovani vite stroncate, un sentimento di dolore unisce l'intero Senato, tutti i senatori, tutto il nostro popolo. Non esistono parole sufficienti per esprimere quanto sento, ma credo sia giusto far sentire anche da qui la nostra vicinanza alle famiglie. Ma – ripeto – dobbiamo essere consapevoli che di fronte a simili tragedie ci può essere soltanto un sentimento di dolore, e non ci sono parole in grado di esprimerlo né di alleviarlo.

Quanto alle altre questioni sollevate dai colleghi circa i problemi di sicurezza e di salvaguardia del territorio, dovremo senz'altro tornarci e sviluppare un impegno e un confronto efficaci.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Sono presenti in tribuna gli studenti dell'Istituto comprensivo statale di Saonara, in provincia di Padova, ai quali rivolgiamo il nostro saluto e l'augurio per la loro attività di studio per il corrente anno scolastico, che si avvicina alla conclusione. (*Applausi*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2111) Deputati Bruno e Dussin Luciano. – Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione, non convertito in legge (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 16,49)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2111, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, la votazione finale avrà luogo con votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Il relatore, senatore Vizzini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta. Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

VIZZINI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge all'esame dell'Assemblea è stato approvato dalla Camera dei deputati il 15 aprile scorso ed è stato esaminato questo pomeriggio dalla Commissione affari costituzionali. Esso contiene esclusivamente una disposizione di sanatoria degli effetti del decreto-legge n. 29 del 2010, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione, emanato il 5 marzo 2010.

Come è noto, il 13 aprile il decreto-legge è stato sostanzialmente respinto a seguito dell'approvazione, da parte dell'Assemblea della Camera, di un emendamento soppressivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione. In conseguenza della mancata conversione del decreto, la norma del disegno di legge prevede che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e che siano fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito. Tale soluzione si rende necessaria poiché le disposizioni del suddetto decreto hanno trovato applicazione in occasione delle recenti elezioni del 28 e 29 marzo in diverse Regioni (quali la Lombardia, la Liguria, il Lazio, il Piemonte, nonché l'Abruzzo e la Calabria per quanto riguarda le elezioni amministrative), fornendo la cornice giuridica affinché la magistratura, sia ordinaria che amministrativa, potesse pronunciarsi senza dubbi ed incertezze su una materia delicata per i diritti dei cittadini, chiamati a rinnovare gli organi rappresentativi regionali e locali. Occorre ricordare peraltro che, oltre al Consiglio di Stato e alla Corte costituzionale, differenti organi giurisdizionali hanno adottato decisioni in materia, facendo riferimento puntuale ai contenuti del provvedimento.

In conformità con quanto avvenuto in precedenti occasioni, si rende dunque necessaria una disposizione legislativa che, entrando in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, salvaguardi gli atti e i provvedimenti adottati, gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del citato decreto.

Ricordo in proposito un precedente del 1995, quando fu adottato dal Governo Dini un provvedimento d'urgenza che prorogava i termini per la presentazione delle liste di candidati alle elezioni amministrative indette per il 23 aprile di quello stesso anno. Il decreto-legge, in quell'occasione, non fu convertito perché fu sostenuta, da parte dello stesso relatore, la carenza dei presupposti costituzionali, assumendo che non si potessero modificare le regole di una competizione elettorale già aperta. Dopo pochi giorni dalla mancata conversione del decreto, fu approvata una legge (la legge n. 102 del 1995) che sanò gli effetti che nel frattempo quel decreto aveva prodotto.

Resta ovviamente inteso che la salvaguardia degli effetti del decreto-legge n. 29 del 2010, così sancita dal provvedimento in esame, riguarda esclusivamente atti e provvedimenti già adottati e rapporti giuridici sorti

nel periodo di vigenza del decreto stesso, quindi esclusivamente in riferimento alle elezioni che si sono svolte il 28 e 29 marzo e ai relativi ballottaggi.

Presso la Commissione affari costituzionali della Camera, ove ha avuto inizio l'*iter* del disegno di legge, come pure in Assemblea, tutti i Gruppi parlamentari, ad esclusione del Gruppo dell'Italia dei Valori, hanno votato a favore del provvedimento. Come emerge dal dibattito, i senatori dell'opposizione hanno ribadito la propria contrarietà al contenuto del decreto-legge, richiamando rilievi e valutazioni già espressi in diverse occasioni. Purtuttavia, si è convenuto sulla necessità di fornire una chiara base giuridica a rapporti e situazioni che si erano ormai prodotti alla luce della normativa del decreto non convertito.

Ritengo pertanto auspicabile, in questa sede, che si convenga sull'opportunità di non riaprire la discussione sul merito del decreto non convertito, concordando sulla necessità di concludere l'*iter* normativo aperto con le note vicende che hanno coinvolto alcune liste elettorali in determinate Regioni.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la questione pregiudiziale QP1.

Ha chiesto di intervenire il senatore Pardi per illustrarla. Ne ha facoltà.

PARDI (*IdV*). Signor Presidente, colleghi, il provvedimento presente intende sanare gli effetti del decreto-legge n. 29 del 2010, respinto dalla Camera dei deputati il 13 aprile 2010.

Il decreto-legge n. 29 presentava profili assai rilevanti di incompatibilità con il dettato costituzionale, in particolare in riferimento all'articolo 72, comma quarto, e all'articolo 122, comma primo, della Costituzione. A questo proposito, alla Camera erano state presentate pregiudiziali di costituzionalità dal Partito Democratico e dell'Italia dei Valori proprio con riferimento a questi articoli, e dall'UDC, che menzionava anche gli articoli 3 e 51 della Costituzione.

L'incostituzionalità che pervade le disposizioni del decreto-legge la si può intendere pienamente confluibile e trasposta *in toto* agli effetti prodotti dai rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge decaduto e salvati dal presente provvedimento sanatorio. Il vizio costituzionale contargerebbe inevitabilmente la presente normativa.

È anche essenziale ricordare che la Corte costituzionale, se dovesse pronunciarsi sul presente provvedimento di sanatoria, potrebbe dichiararne l'incostituzionalità per gli effetti prodotti e i rapporti giuridici nati sulla base di un provvedimento incostituzionale vissuto nell'ordinamento giuridico per 60 giorni e sul quale si è fondata, di fatto, la legittimità ordinamentale delle ultime elezioni regionali.

È vero infatti che, con la decadenza del decreto-legge n. 29 del 2010, la norma principale risulta perdere il suo valore prescrittivo ed ordinamentale, ma gli effetti giuridici già sorti continueranno a produrre i loro effetti

nel futuro se il presente provvedimento di sanatoria dovesse essere approvato.

Occorre inoltre rilevare che il decreto-legge n. 29 è stato impugnato da almeno una Regione davanti alla Corte costituzionale; tale decreto è, in primo luogo, intervenuto in materia elettorale, laddove, invece, il quarto comma dell'articolo 72 della Costituzione sancisce: «La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale».

Il contenuto normativo del decreto-legge n. 29 non è neppure in linea con le prescrizioni di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 23 agosto n. 400 del 1988, in base al quale il Governo non può, mediante decreto legge – cito testualmente – provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, secondo comma, della Costituzione. Pur avendo la giurisprudenza costituzionale delimitato la materia elettorale cui applicare il divieto d'intervento della legislazione di urgenza al voto e al procedimento elettorale in senso proprio (sentenza n. 161 del 1995), il contenuto del decreto-legge n. 29 del 2010 non può certo intendersi avente carattere meramente procedurale ed organizzatorio.

La disciplina posta dalla legge n. 400 del 1988 è stata ritenuta dalla Presidenza della Repubblica avente carattere ordinamentale. Inoltre, tale disciplina è in qualche modo richiamata anche dai Regolamenti parlamentari (ad esempio, nell'articolo 78 del Regolamento del Senato), e il limite della materia elettorale appare legato ad una motivazione costituzionale che investe direttamente la natura instabile e provvisoria dei decreti-legge e delle caratteristiche del suo procedimento di conversione. Ammettere un intervento sulla normativa elettorale con questo strumento appare in sé rischioso, se solo si considera che la eventuale mancata conversione del decreto-legge, e la conseguente decadenza dei suoi contenuti normativi, potrebbe avere ricadute pesantissime sullo svolgimento delle operazioni elettorali e sulla loro validità.

Questo punto è stato anche segnalato con precisione dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati – organo tecnico a composizione paritetica tra maggioranza ed opposizione – che, nel parere sul decreto-legge n. 29 del 2010 reso alla Commissione affari costituzionali, aveva affermato che «sul piano dei limiti di contenuto dei decreti-legge, il provvedimento in esame presenta profili problematici, in quanto reca, all'articolo 1, norme in materia elettorale in difformità con quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1988».

Il decreto-legge n. 29 del 2010 non si limita affatto ad essere interpretativo, ma apporta invece vere e proprie innovazioni alla normativa vigente. La pretesa interpretazione autentica recata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 29 era peraltro finalizzata a risolvere problematiche connesse alla reiezione di alcune ben individuate liste elettorali e non invece finalizzata a comporre un contrasto giurisprudenziale, che in occasione delle elezioni regionali del 2010 non si è invece mai realizzato. Per far ciò, il decreto n. 29 si è incautamente addentrato nello specifico (peraltro senza ottenere alcun risultato sul piano giurisdizionale). L'articolo 9,

comma 1, della legge n. 108 del 1968 afferma che le liste dei candidati «devono essere presentate alla cancelleria del tribunale (...) dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente a quelli della votazione». Pertanto, ciò che deve compiersi nella fascia oraria indicata è la presentazione delle liste, e con tale espressione non si può intendere la «presenza dei delegati nei locali del tribunale», come vorrebbe il decreto interpretativo: ciò, infatti, non sarebbe un significato che l'articolo 9, comma 1, della legge n. 108 del 1968 potrebbe esprimere potenzialmente in virtù di un'interpretazione, ma è una vera e propria integrazione della disciplina del 1968. Quindi, la prima violazione riguarda l'articolo 72, quarto comma, della Costituzione.

La seconda, altrettanto grave (e forse anche di più), riguarda l'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in cui si prevede: «Il sistema d'elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione» – non con provvedimenti interpretativi – «nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi» e, soprattutto, la violazione della competenza legislativa regionale in base all'articolo 117 della Costituzione.

L'assetto delle competenze è stato precisato da pronunce della Corte costituzionale. Si ricorda in questa sede la sentenza n. 196 del 2003, che afferma che «con la legge costituzionale n. 1 del 1999 la disciplina dell'organizzazione di governo delle Regioni è stata profondamente innovata. Spetta ora ai nuovi Statuti, approvati con legge regionale, determinare, in armonia con la Costituzione, la forma di governo delle Regioni e i principi fondamentali della loro organizzazione e del loro funzionamento (nuovo articolo 123, primo comma, della Costituzione). Spetta alla legge della Regione» – recita sempre la sentenza della Corte costituzionale – «disciplinare il sistema di elezione del Consiglio, della Giunta e del Presidente regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi (nuovo articolo 122, primo e quinto comma, della Costituzione)».

Dalla citata sentenza emerge un richiamo alla sentenza n. 376 del 2002 e all'ordinanza n. 383 del 2002, nella quale la Corte costituzionale ha affermato che «a seguito di tale riforma, le leggi statali in materia conservano la loro efficacia, in forza del principio di continuità, fino a quando non vengano sostituite dalle leggi regionali: ma la potestà legislativa in tema di elezione dei Consigli regionali spetta ormai alle Regioni».

Appare, dunque, abbastanza chiaro dalla lettura delle sentenze della Corte costituzionale che siamo di fronte ad una precisa violazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

Il palesarsi di evidenti vizi di costituzionalità del decreto-legge n. 29 del 2010 – in riferimento alla violazione dell'articolo 72, quarto comma, e dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione – può inficiare irrimediabilmente – e sicuramente è così – il presente provvedimento sanatorio.

Pertanto, ciò visto, il Gruppo dell'Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, propone di non passare all'esame dell'Atto Senato n. 2111.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale può prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo per non più di dieci minuti. (*Brusio*).

Collegli, se la discussione raggiunge un livello non dignitoso, anche con una considerazione ampia, sospendo i lavori dell'Assemblea.

BOSCETTO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCETTO (*PdL*). Signor Presidente, saluto lei, il ministro Calderoli ed il sottosegretario Davico.

Rispondendo al senatore Pardi mi atterrò alla linea che ha indicato testé il presidente Vizzini, quella cioè volta a non entrare nelle questioni che sono state oggetto di tanta discussione al momento del contendere sul decreto-legge in materia. Sono state infatti dette moltissime cose e oggi mi pare ultroneo richiamarle.

In fondo, il senatore Pardi fa dipendere da un'asserita incostituzionalità di quel decreto-legge anche la non costituzionalità del provvedimento di sanatoria, ossia il disegno di legge di cui stiamo discutendo e che andremo a votare. Tuttavia, mi sembra che i presupposti di rilevanza costituzionale illustrati dal senatore Pardi non siano puntuali. Se leggiamo la Costituzione, senza particolari interpretazioni, vediamo come all'articolo 77, ultimo comma, sia scritto che: «I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti». Il legislatore costituzionale, in sede di Assemblea costituente, si fece intelligentemente carico della sorte dei decreti non convertiti e stabilì, in una norma di carattere costituzionale, che – lo ripeto – possono essere regolati con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Credo che poco sia più chiaro di questo comma.

So che parte della dottrina è entrata nel concetto dei rapporti giuridici per dire bianco, grigio e nero, ma la Costituzione deve essere interpretata prima di tutto secondo l'incisività del testo ed anche secondo la *ratio*. Il legislatore costituzionale si è fatto carico della problematica dei decreti non convertiti stabilendo che, dal momento che una norma di legge ha messo in essere una serie di situazioni giuridiche, per il principio di affidabilità non si possono lasciare scoperte tali situazioni, e che si può intervenire con legge. Ciò è stato fatto attraverso l'approvazione alla Camera del provvedimento all'esame che, come ha ricordato il relatore, è di particolare semplicità: «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e

sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29».

Si sostiene che l'articolo 72 della Costituzione vieta di provvedere alle leggi elettorali con decreto-legge, e quindi la radicale incostituzionalità che deriverebbe dall'uso di tale strumento in contrasto con una norma costituzionale si riverbererebbe sugli effetti giuridici che si intendono conservare con il provvedimento in esame. Vorrei sottolineare che l'articolo 72 non dice questo: l'ultimo comma di tale articolo prescrive infatti che «La procedura normale di esame e approvazione da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale»: ciò significa che non si possono approvare leggi elettorali attraverso la procedura legislativa abbreviata, quelle per discutere ed approvare le leggi in Commissione, e che, pertanto, bisogna esaminare i provvedimenti elettorali in Aula; ma da quella norma non nasce il divieto di uso del decreto-legge.

Ci si richiama, inoltre, all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988. Intanto, l'espressione contenuta in quella norma non è così chiara come si vorrebbe dedurre, ma sappiamo anche che, trattandosi di una legge ordinaria, non può essere considerata una legge cornice che vada necessariamente ad impedire, allo stesso modo, l'uso della legislazione ordinaria.

Tutto questo però – ripeto – ci riporta al dibattito specifico che abbiamo svolto in materia nel corso della discussione di quel decreto, e se ne fa uso soltanto per impedire che si possa pensare che il provvedimento di validazione e di sanatoria del quale ci stiamo occupando venga in qualche modo messo in forse da quanto è accaduto nella fase precedente.

Se interpretiamo correttamente l'articolo 77 della Costituzione e la possibilità di mettere in essere una norma che vada a salvare dei rapporti, ci rendiamo conto di come oggi non vi sia spazio per le obiezioni meditate e ben esposte dal senatore Pardi.

D'altronde, come faceva presente il presidente Vizzini, nel 1995 abbiamo il precedente di un decreto e poi di una legge di sanatoria. In proposito, vorrei ricordare le parole pronunciate allora dal relatore, il professore Elia, che confermò la possibilità e la conformità al sistema di un tipo di legge come quella che andiamo ad approvare.

Mancando dunque questi presupposti, o convenendosi sul fatto che essi sono stati interpretati, a mio giudizio, in modo errato, la pregiudiziale non si regge, perché in quanto tale non entra nelle poche righe di questo provvedimento, ma va a radicarsi in un passato che a nostro avviso non interessa questo disegno di legge.

Chiedo pertanto che la questione pregiudiziale QP1 venga respinta. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

BIANCO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO (PD). Signor Presidente, colleghi, ascoltando con il consueto rispetto e con la dovuta attenzione il senatore Boschetto, mi è venuto in mente quel modo di dire che si usa dalle mie parti, in Sicilia, quando un avvocato difende una causa con grande passione e competenza, ma ha sbagliato a portare con sé le carte. In questi casi si dice: «Avvocato, un'altra difesa così e perdiamo la causa!».

Da parte nostra siamo assolutamente contrari e voteremo contro la pregiudiziale presentata dal collega dell'Italia dei Valori. Allo stesso modo, però, siamo assolutamente contrari – e lo voglio riconfermare qui – alle ragioni che hanno indotto il Governo ad emanare il decreto-legge n. 29, che riteniamo sbagliato, innanzitutto nel metodo, perché non si interviene in materia elettorale con decreto-legge, oltre che nei presupposti. In sede di esame di quel provvedimento in Commissione affari costituzionali qui in Senato, abbiamo fatto valere le nostre ragioni e la nostra posizione.

Signor Presidente, voteremo contro la pregiudiziale perché il disegno di legge all'esame del Senato è altra cosa: si tratta di un disegno di legge che si limita a regolare i rapporti intervenuti in vigenza del decreto-legge e nulla decide ovviamente per il futuro.

Per questa semplice ragione, per tutelare l'interesse dei cittadini e in qualche misura delle autorità che hanno applicato quel decreto-legge mentre era in vigore, credo che la questione pregiudiziale non abbia alcun fondamento ed è la ragione per la quale ribadisco che, insieme ai colleghi del Gruppo del Partito Democratico, voteremo contro. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, il senatore Pardi ha ricordato due cose, in particolare, nella sua illustrazione. Da una parte, che vi sono degli effetti giuridici già sorti e, dall'altra, che una Regione ha impugnato il decreto-legge del Governo che interpretava le leggi elettorali. Ebbene, quella Regione è la Regione Lazio.

Io mi sono impegnato, insieme alla senatrice Poretti e a molti altri in quest'Aula, a confermare che quella Regione fosse governata dal centro-sinistra e, quindi, annuncio il mio voto a favore della questione pregiudiziale presentata dal Gruppo dell'Italia dei Valori. (*Applausi della senatrice Poretti*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale QP1, avanzata dal senatore Belisario e da altri senatori.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Ceccanti. Ne ha facoltà.

Invito i senatori che non intendono partecipare al prosieguo dei lavori a defluire dall'Aula, onde consentire al senatore Ceccanti di svolgere il proprio intervento.

CECCANTI (PD). Signor Presidente, io penso che nell'esaminare questo provvedimento dobbiamo anzitutto farci una domanda rispetto all'atteggiamento da assumere, una domanda che ci possiamo spesso porre, ma in particolar modo di fronte a provvedimenti di questo tipo: cioè, se noi agiamo secondo l'etica della convinzione e, quindi, se noi confrontiamo i nostri principi di partenza con il testo o se, invece, ragioniamo, sempre per restare nella dicotomia di Max Weber, sulla base dell'etica della responsabilità, e quindi ci poniamo il problema di confrontare i nostri principi rispetto al testo, ma con sguardo mirato alle conseguenze che noi provochiamo con un atteggiamento o con un altro sul testo. Infatti, partire dall'etica della convinzione produce delle conseguenze, mentre partire dall'etica della responsabilità ne produce altre, che vado rapidamente a illustrare in quattro brevi punti.

Il primo punto è che noi continuiamo a ritenere la scelta del decreto-legge una grave forzatura istituzionale. Il decreto-legge, per fortuna, è stato respinto alla Camera il 13 aprile, ma vogliamo ricordare che in particolar modo i commi 1 e 4 dell'articolo 1 del decreto presentavano numerosi profili di illegittimità costituzionale, a cominciare dall'idea che essi fossero meramente interpretativi.

I commi 1 e 4 erano quelli mirati a salvare la lista del PdL in provincia di Roma. Ora, per cercare di dimostrare la tesi della natura interpretativa di quelle norme, il collega deputato Calderisi, relatore alla Camera, è riuscito a trovare solo una circolare del Ministero dell'interno che impone agli uffici elettorali di ricevere comunque le liste, anche quelle che appaiono irregolari o presentate tardivamente. Il medesimo Calderisi ammetteva, però, che tale circolare, che faceva seguito ad altre analoghe, era costruita per cause di ritardo di forza maggiore e che quelle disposizioni sono state interpretate dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato a salvaguardia delle liste solo in presenza di un minimo scostamento di orario: cautela niente affatto riprodotta dalla norma che si voleva interpretativa.

Rimando per le obiezioni di costituzionalità alla questione pregiudiziale che il collega Gianclaudio Bressa aveva presentato alla Camera per il Gruppo PD e segnalo che anche la Commissione bicamerale per le questioni regionali, nel suo parere, votato ad ampia maggioranza il 16 marzo, aveva segnalato che c'era un problema nel voler applicare un decreto-legge a Regioni che avevano già legiferato con norme proprie, in attuazione della legge costituzionale n. 1 del 1999. Quindi, il decreto era comunque una grave forzatura: in particolare, in alcuni commi si presentava viziato da illegittimità costituzionale.

Il secondo punto che intendo rilevare è che l'articolo 77 della Costituzione ci consente di fare un'operazione di sanatoria *ex post* per decreti non convertiti, ma ci dà due modalità molto diverse. Può trattarsi infatti di una pura riproduzione delle norme, la cosiddetta sanatoria per riprodu-

zione: prendo una norma di un decreto decaduto e la rimetto per intero in un nuovo provvedimento. Anche questa non avremmo potuto accettarla dato che gli elementi di forzatura che c'erano nel testo, al di là dello strumento del decreto, erano comunque anche relativi al contenuto e non solo allo strumento. Altra è quella che si chiama sanatoria per cristallizzazione, quella che stiamo facendo oggi. Una sanatoria per cristallizzazione prende le norme del decreto ma le salva solo per il passato; quindi rende impossibile che le norme siano produttive di effetti per il futuro. La norma del decreto era una norma che andava ad interpretare a regime le elezioni e, quindi, avrebbe avuto effetti anche nelle successive elezioni regionali. La norma di mera sanatoria per cristallizzazione che stiamo facendo salva esclusivamente i risultati delle elezioni regionali, già svolte in questa tornata e che, altrimenti, andrebbero ripetute.

Quindi, il decreto faceva un grave errore perché cambiava le regole mentre si stava giocando. Ma se noi non facessimo oggi questa sanatoria per cristallizzazione, cambieremmo le norme dopo che si è giocato: norme a cui i cittadini si sono attenuti perché erano vigenti in quel momento, pur se contenenti alcuni vizi.

Terzo punto: analogo precedente si era verificato nell'anno 1995 e una risposta positiva ad una sanatoria di cristallizzazione era venuta allora dal relatore, lo scomparso presidente Leopoldo Elia. Leopoldo Elia, dopo aver contribuito alla bocciatura del decreto, intervenendo in Aula, invece, favorevolmente sulla sanatoria disse che «non è contraddittorio far salvi gli effetti degli atti al fine di rendere immune da ogni possibile obiezione la validità dell'intero procedimento, in modo che da questo episodio così circoscritto non derivino conseguenze negative per una situazione che è certamente tra le più delicate della vita del Paese, vale a dire una vicenda elettorale».

Quarto e ultimo punto, a mo' di conclusione: noi non possiamo oggi che ripetere la logica esposta da Leopoldo Elia. Ci facciamo carico, per responsabilità istituzionale e per etica delle responsabilità, delle regole che vigevo al momento delle elezioni regionali e, solo a questo fine, è ammissibile una sanatoria per cristallizzazione. Con questo manteniamo la dura opposizione che abbiamo fatto al decreto e diciamo che, invece, non avremmo accettato una sanatoria che avesse provveduto di qui al futuro.

Quindi, vorrei terminare il mio intervento in linea con quanto affermato all'inizio e in termini di etica della responsabilità circa il nostro ruolo di parlamentari e di rappresentanti dei cittadini, con una citazione di Dietrich Bonhoeffer relativamente alla sua definizione di etica della responsabilità. Diceva: «Nessuno può sfuggire alla responsabilità, ossia al dovere di operare in vece di qualcun altro». Noi operiamo a favore dei cittadini che non si meritano che su di loro ricadano gli errori del Governo per un decreto sbagliato. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Poretti, la quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno G100. Ne ha facoltà.

PORETTI (*PD*). Signor Presidente, non ho citazioni da fare come il senatore Ceccanti, però, forse, posso citare una serie di elementi e di fatti, avvenuti nel corso dell'ultima campagna elettorale regionale, che ne hanno determinato lo svolgimento nella completa illegalità, di cui le istituzioni sono state parte. Con il decreto-legge precedente non si interveniva per ripristinare le condizioni di legalità e non lo si fa neanche oggi con questo disegno di legge.

I fatti sono i seguenti: in primo luogo, lo sciopero della fame e della sete di Emma Bonino che, a pochi giorni dalla data di consegna delle liste, testimoniava l'impossibilità di raccogliere e consegnare le firme legalmente. Le istituzioni della Repubblica si sono rese responsabili di una serie senza precedenti di omissioni e violazioni di obblighi di legge che hanno negato ai cittadini il godimento dei diritti civili costituzionalmente garantiti. Il Ministero dell'interno non ha impartito, alle oltre 200.000 persone cui la legge affida la funzione di autenticare le firme, le disposizioni necessarie per esercitare utilmente il loro potere e dovere di farlo. Comuni, Province, tribunali e procure non hanno predisposto e organizzato un adeguato servizio pubblico di autenticazione. La RAI, violando quanto previsto dalla legge e dal Regolamento della Commissione parlamentare di vigilanza, ha trasmesso le informazioni relative alle procedure elettorali e le modalità per sottoscrivere le liste dei candidati solo negli ultimi sei giorni utili e in orari di bassissimo ascolto.

Inoltre, nelle passate elezioni regionali, sei Regioni hanno modificato la propria legge elettorale a meno di un anno dal voto: la Calabria (legge regionale n. 4 del 6 febbraio 2010), la Basilicata (legge regionale n. 3 del 19 gennaio 2010, modificata il 4 febbraio), l'Umbria (legge regionale n. 4 del 4 gennaio 2010), la Toscana (legge regionale n. 50 del 5 agosto 2009), il Piemonte (legge regionale n. 21 del 29 luglio 2009) e la Campania (legge regionale n. 4 del 27 marzo 2009). Vi ricordo che il Consiglio d'Europa ha raccomandato a tutti gli Stati che fanno parte dell'Unione europea che le leggi elettorali non possono essere modificate nell'anno precedente le votazioni. La Corte europea dei diritti dell'uomo, un anno fa, ha condannato un Paese per modifiche fatte a due mesi dalle elezioni. Noi ci troviamo in condizioni perfino peggiori.

Allora, colleghi, oggi possiamo trovare motivazioni per votare a favore di questo disegno di legge come se si trattasse di un intervento necessario per rispettare la volontà popolare, ma di quale volontà popolare si possa parlare nelle condizioni in cui ci siamo venuti a trovare e nelle quali si sono svolte le ultime elezioni regionali, è una domanda che resta certamente aperta. Le condizioni, infatti, erano di assoluta illegalità. Abbiamo cercato di documentarlo in ogni modo, anche con atti e ricorsi che sono tutt'oggi in fase di esame. Il «conoscere per deliberare» è sicuramente venuto meno in una campagna elettorale che ha visto la RAI nel completo silenzio. Le pari condizioni di partenza, che dovrebbero essere ovviamente il minimo indispensabile per assicurare delle elezioni democratiche in cui candidati e liste si possano confrontare, non ci sono state. Si potrebbe parlare di volontà popolare, quindi di votazioni democratiche,

se davvero ci fossero state le condizioni per poterla esprimere. In realtà, le votazioni si sono tenute in condizioni di illegalità e un provvedimento che era stato creato per sanare la posizione di una lista è stato efficace per altre liste ma sicuramente non ha sanato l'illegalità diffusa alla quale accenniamo nel nostro ordine del giorno.

Il senatore Ceccanti, poco fa, parlava di un decreto che cambiava le norme; noi, invece, di una legge che cristallizza quel cambiamento. Il decreto non interveniva sull'illegalità e non lo fa neppure questa legge. Dunque, chiedo al Governo di accogliere l'ordine del giorno G100.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perduca. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, io inizierò invece con una citazione (magari non a livello di quella del senatore Ceccanti, ma spero di sì): citerò il senatore Ceccanti. Egli ha elaborato il suo intervento su due pilastri: da una parte, l'etica della responsabilità e, dall'altra, la sanatoria per cristallizzazione. L'etica della responsabilità è, o almeno dovrebbe essere, una pratica quotidiana, da adottare non esclusivamente quando si entra nelle Aule del Parlamento ma quando si cerca di esercitare i propri diritti civili, politici ed anche elettorali, sia che si tratti di diritti di elettorato passivo che attivo. Benissimo: non esclusivamente in merito alle regionali del 2010, ma almeno dalle più volte citate regionali del 1995, i radicali hanno sempre denunciato, in virtù dell'etica della loro responsabilità di rispetto dello Stato di diritto (lo ricordava poc'anzi la senatrice Porretti), la patente e sistematica violazione, da una parte, delle leggi elettorali in questione, dall'altra, anche di altre norme internazionali su cui mi soffermerò più avanti, e sicuramente anche tutta una serie di gravissime omissioni da parte del Governo relative al rispetto di queste determinate norme.

Se questo è allora il contesto, e non mi pare che nessuno abbia voluto smentire (ahinoi, nessuno si è neanche voluto aggiungere in maniera militante a questo tipo di denunce degli ultimi due decenni), se questa è la situazione, non credo si possa oggi proporre il provvedimento in questione come una sanatoria per cristallizzazione, con la speranza cioè che questa sia una sanatoria che cristallizza, con il documento che siamo chiamati a votare oggi, il problema. Anzi, in virtù dell'incertezza quotidiana del diritto in Italia, si andrà a creare un ulteriore capitolo di giurisprudenza, che però verrà utilizzata in futuro, come sono stati malamente citati i decreti del Governo Dini del 1995 ed i loro successivi accoglimenti da parte del Parlamento in quell'occasione. Ma allora sì che si interveniva durante il gioco e non, come si è fatto in questo caso, dopo il gioco. Bisogna infatti ben dividere le due fasi: da una parte, la presentazione delle liste e, dall'altra, la tenuta del voto.

Noi radicali abbiamo iniziato fin da gennaio e denunciare la sistematica mancanza di rispetto dello Stato di diritto e, avendo approntato il dossier elencato nell'ordine del giorno descritto poco fa dalla senatrice Porretti, siamo arrivati al 24 febbraio a presentare un'interpellanza urgente

al Governo che rielencava ancora una volta le violazioni e le omissioni e chiedeva una presa di posizione con modifiche legislative durante la fase fondamentale della presentazione delle liste. Il decreto salvaliste prima e gli effetti che questo decreto produceva poi vanno a sanare delle violazioni di legge. Si tratta di violazioni che, come è stato ricordato, hanno portato la Regione Lazio ad impugnare il provvedimento dinanzi alla Corte costituzionale. Ci sarà pertanto un successivo passaggio, e ricordo che la Regione Lazio era governata dal centrosinistra; quindi, quasi per un'inerzia dell'etica della responsabilità, tutto il centrosinistra dovrebbe sostenere la richiesta della Regione Lazio dinanzi alla Corte costituzionale: è in corso un procedimento.

L'altro procedimento che credo non si possa non attivare è quello relativo alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Infatti, occorre ricordare che la Corte di Strasburgo ha desunto dall'articolo 3 del Protocollo aggiuntivo della CEDU un vero e proprio obbligo positivo dello Stato di attivarsi per risolvere le difficoltà che possono insorgere dall'applicazione della normativa elettorale, almeno nei casi in cui esse siano tali da pregiudicare l'effettività del diritto di elettorato passivo e attivo. Qui sono stati fondamentalmente privilegiati i diritti dell'elettorato passivo. Qualora – ma questo magari lo scopriremo tra un anno – la Corte europea dei diritti dell'uomo, che denuncia quotidianamente la mancanza di Stato di diritto in Italia, dovesse finalmente rivedere gli effetti di questo disegno di legge – che, ahinoi, anche buona parte della minoranza sosterrà – si avrà magari nel 2015 la decadenza di molti Consigli regionali contro i quali ci si è stracciati le vesti durante la campagna elettorale. (*Applausi della senatrice Poretti*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore non intende intervenire in replica, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DAVICO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo ha ascoltato con grande attenzione gli interventi di oggi, riguardanti i contenuti ed il merito del disegno di legge per salvare gli effetti del decreto-legge n. 29.

Desidero, preliminarmente, osservare che il provvedimento di urgenza era stato adottato per assicurare nel miglior modo il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010.

Un particolare apprezzamento desidero, poi, rivolgere al relatore, senatore Vizzini, per l'attività svolta in Commissione e per la relazione introduttiva ai lavori di questa Assemblea.

Mi siano consentite alcune brevi considerazioni sulla necessità di adottare il decreto-legge e sulla pari necessità adesso di salvarne gli effetti.

Più volte, nel corso di questa legislatura, abbiamo avuto occasione di argomentare in merito all'ammissibilità dello strumento del decreto-legge in materia elettorale (riconosciuta laddove si tratti, come nel caso di spe-

cie, di provvedimenti riguardanti la cosiddetta legislazione elettorale di contorno, cioè disposizioni volte a regolare la competizione elettorale sotto gli aspetti procedurali ed organizzativi).

Il decreto-legge adottato non era intervenuto sul procedimento già avviato e non conteneva norme di carattere innovativo. L'iniziativa di urgenza era limitata, infatti, a recare norme di interpretazione autentica di disposizioni già esistenti nell'ordinamento elettorale.

Desidero far presente che la legislazione elettorale, soprattutto in questi ultimi anni, è stata molto sensibile ed attenta a favorire ed a facilitare l'esercizio del diritto di voto, come nei recenti casi, ad esempio, degli elettori intrasportabili o di alcune categorie di cittadini residenti, anche temporaneamente, all'estero.

Si possono avere idee e valutazioni diverse sull'opportunità di ricorrere o meno all'iniziativa d'urgenza. Tuttavia, senza un tale intervento, necessitato dalla vicinanza della scadenza elettorale, si sarebbe impedito a taluni cittadini di esercitare il diritto di voto secondo i propri convincimenti. In caso contrario, vi sarebbe stato il rischio concreto di una alterazione del consenso.

Le disposizioni sono venute incontro all'esigenza di assicurare la piena partecipazione dei differenti schieramenti alle ultime elezioni.

Con le norme contenute nel decreto-legge si è, infine, inteso offrire la cornice giuridica affinché la magistratura, sia ordinaria sia amministrativa, potesse pronunciarsi, senza dubbi ed incertezze, in una materia tanto delicata ma anche altrettanto sensibile per i diritti dei cittadini chiamati a rinnovare gli organi regionali e locali interessati dall'ultima consultazione amministrativa.

Ricordo che, oltre al Consiglio di Stato e alla Corte costituzionale, in molte Regioni (tra cui Abruzzo, Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto) i differenti organi giurisdizionali, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno infatti adottato decisioni nella materia.

Per tali ragioni, auspico l'approvazione del disegno di legge e vi ringrazio per l'attenzione e per la sollecitudine con la quale l'Assemblea procede all'esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G100, già illustrato in sede di discussione generale, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VIZZINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sulle premesse e alle successive considerazioni dell'ordine del giorno G100 (non ne illustro i motivi perché mi interessa arrivare ad una conclusione positiva, senza aprire ulteriori polemiche commentando quanto ho già ascoltato in Aula). Considero invece accettabile l'impegno, richiesto al Governo, «a proporre modifiche legislative finalizzate a garantire regolarità e certezza nelle procedure elettorali» e così via. Ritengo, infatti, che un migliore rapporto di cooperazione tra soggetti chiamati a svolgere funzioni riconosciute dalla Costituzione possa essere costruito con una legge

che eviti la rincorsa davanti agli uffici nei quali si presentano le liste elettorali e stabilisca un modo più disciplinato di cooperazione tra soggetti che lavorano per rendere più funzionale la nostra democrazia.

In questo quadro, dunque, esprimo parere favorevole sul dispositivo dell'ordine del giorno G100, purché si eliminino le premesse e le considerazioni che precedono tale parte.

DAVICO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Domando ai presentatori dell'ordine del giorno G100 se accolgono la riformulazione suggerita.

PORETTI (*PD*). Signor Presidente, accettiamo la proposta di riformulazione, coscienti che vi erano delle premesse a quella richiesta di impegno. Avvengono dei fatti e vengono fatte delle valutazioni: a seguito di quei fatti e di quelle valutazioni si era chiesto un impegno al Governo. Evidentemente i fatti che hanno portato a quel decreto non vengono presi in considerazione dal Governo e dal relatore.

Ciò nonostante, se c'è un impegno del Governo a rivedere non solo la consegna delle liste, quell'atto meramente formale, ma anche tutto quello che avviene in fase di deposito e di presentazione, accettiamo la riformulazione.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Poiché all'articolo unico del disegno di legge non sono stati presentati emendamenti, passiamo alla votazione finale.

BIANCHI (*UDC-SVP-IS-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI (*UDC-SVP-IS-Aut*). Signor Presidente, a nome del mio Gruppo, annuncio il voto favorevole al provvedimento, in quanto il testo del disegno di legge in esame riproduce integralmente un emendamento che il Gruppo dell'UDC aveva presentato alla Camera al disegno di legge di conversione che è stato bocciato in Aula. Naturalmente, con questa soluzione si limitano soltanto i danni e si fanno doverosamente salvi i risultati del voto.

Quindi, annunciando il nostro voto favorevole, chiedo che il testo del mio intervento sia allegato ai Resoconti della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

PARDI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (*IdV*). Signor Presidente, vorrei fare prima di tutto un'osservazione a proposito dell'intervento sulla questione pregiudiziale del collega Boschetto che ho ascoltato con attenzione. Non è naturalmente questa la sede per fare la replica della replica (me ne guardo bene), ma voglio soltanto osservare che nella sua interessante risposta manca qualsiasi cenno all'osservazione sull'incostituzionalità in base all'articolo 122, primo comma, della Costituzione. Se un collega serio e preparato come il senatore Boschetto decide di non cogliere, dal punto di vista polemico, questo aspetto, forse ciò rappresenta una falla nel suo ragionamento, ma è una cosa che verrà accertata in una discussione amichevole.

Quanto al merito politico di questa vicenda, mi allontano vigorosamente dalla materia dell'incostituzionalità che ho cercato di trattare in sede di questione pregiudiziale, e mi voglio soltanto trattenere per un momento sulla questione della politicità.

Credo che non si possa dimenticare che sulla vicenda delle mancate liste a Roma si è scatenato un putiferio mediatico di proporzioni scandalose, e questo naturalmente è stato reso possibile dal fatto che, purtroppo, come non smettiamo mai di lamentare, l'intera vita pubblica italiana ormai è stata e continua ad essere inquinata alla radice dallo strapotere sui mezzi di comunicazione che, di piramide in piramide sovrapposta, fa comunque capo al Presidente del Consiglio.

Su questa storia delle liste mancate, rifiutate, sabotate nel collegio romano è stato fatto non solo un putiferio terribile, ma sono state anche accumulate una quantità di menzogne che hanno qualcosa di stupefacente. La vicenda è stata presa a pretesto prima per attaccare i colleghi radicali, dicendo che si erano messi di traverso e che si erano sdraiati, impedendo loro di portare le liste a compimento. Poi, non contenta della limitatezza «partitica» (mi si passi il termine) della questione, la propaganda ha preso di petto l'intero centrosinistra affermando di voler vincere le elezioni senza far votare gli elettori del PdL e di voler impedire agli elettori di esprimere il proprio voto.

Cari colleghi, c'è stato un gruppo di un partito preciso che si è dimostrato incapace di presentare le liste e poiché è stato incapace, di fatto, gli elettori che avrebbero voluto e potuto in altri termini coronare il loro sogno di voto sono stati impediti da questo tipo di incapacità, di inettitudine, di trascuratezza, di non so cosa.

Questo non viene affermato soltanto negli scritti e nelle parole di esponenti del centrosinistra. Ho sottomano l'ordinanza n. 01303 del Consiglio di Stato – non un organo di propaganda bolscevica, quindi – che riferisce i dati storici di questa vicenda. Li passo in rassegna rapidamente perché non intendo annoiarvi troppo, ma occorre pure tenerne conto.

Al primo punto di questa ordinanza si dice che la lista del PdL e la relativa documentazione non è stata depositata presso l'ufficio circoscrizionale elettorale entro le ore 12 del 27 febbraio 2010. Al secondo punto si dice che, alle ore 12, l'area in precedenza individuata è stata chiusa e

delimitata dal personale delle forze dell'ordine senza che all'interno vi fosse un delegato del PdL, che non è quindi mai stato espulso dalla predetta area (si è anche parlato di espulsione forzosa). Al terzo punto si dice che solo alle ore 12,30 un delegato del PdL tentava di accedere all'area con in mano una cartellina, ma non veniva ammesso essendo fuori termine (vedi verbale dei carabinieri del 27 febbraio). Al quarto punto si dice che il contenitore con i documenti per la presentazione della lista del PdL, lasciato incustodito all'interno della predetta area, è stato dapprima rinvenuto e sorvegliato dai carabinieri, poi prelevato da un delegato del PdL e successivamente riconsegnato agli stessi carabinieri alle ore 19,30 circa. Al quinto punto si dice che nella suddetta scatola, il cui contenuto è stato riscontrato in data 8 marzo 2010, non erano presenti tutti i documenti prescritti per la presentazione della lista e mancavano, in particolare, l'atto principale della dichiarazione di presentazione della lista provinciale, le dichiarazioni di accettazione delle candidature e di collegamento delle liste provinciali con una regionale, i certificati elettorali dei candidati, il modello del contrassegno della lista e la indicazione dei due delegati autorizzati a designare i rappresentanti della lista (verbale di acquisizione dei carabinieri).

A tutti questi dati storici si aggiungono altre considerazioni, sempre del Consiglio di Stato, il quale dichiara che gli elementi di prova forniti dall'appellante possono al più dimostrare la presenza di almeno un delegato nella fase antecedente la scadenza dell'orario prescritto, ma non il possesso dei documenti. Segue un elenco sterminato di altre considerazioni storiche da cui estrapolo solo alcuni punti.

Il contestato omesso ricevimento da parte dell'ufficio elettorale della documentazione, anche se presentata tardivamente, non assume rilievo, in quanto avrebbe comunque dimostrato il possesso di una determinata documentazione in orario ampiamente successivo alle ore 12.

Le dichiarazioni rese in diverse date dagli stessi delegati del PdL, oltre a non essere del tutto coerenti tra le varie versioni, non costituiscono comunque elementi di prova attendibili e via dicendo.

Le successive relazioni di alcuni carabinieri, invocate dall'appellante, dimostrano solo il possesso da parte di un delegato del PdL di una cartellina, sempre al momento del tentativo di accesso ai locali destinati alla presentazione delle liste, ovvero dopo le ore 12,30 in tempo non utile anche ai sensi del decreto-legge n. 29 del 2010.

Ultimo punto che sento il dovere di portare a conoscenza dell'Aula è che il primo reclamo, presentato dai delegati della lista PdL alle ore 17 del 27 febbraio e prodotto in giudizio, conferma la non completezza dei documenti.

In conclusione, il Consiglio di Stato stabilisce che non deve ritenersi raggiunta la prova della sussistenza di una delle condizioni, richieste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 29 del 2010 e richiamate dal comma 4 dello stesso articolo per la presentazione della lista entro il nuovo termine fissato dal decreto-legge, mancando la dimostrazione del possesso in capo ai delegati della «prescritta documentazione» e non po-

tendo essere condivisa la tesi dell'appellante circa la necessità della sola prova della presenza nei locali del tribunale all'orario prescritto.

Credo che una lettura collettiva di questo documento illustrerebbe molto meglio di tanti discorsi il processo di falsificazione sistematica che è stato condotto sui principali mezzi di comunicazione a proposito di questa vicenda che si conclude, naturalmente, con una sanatoria. E come poteva essere diversamente? Abbiamo cominciato sanando il falso in bilancio; si continua sanando tutto ciò che è possibile sanare e, quindi, si sanano anche dei provvedimenti incostituzionali per rimediare, come dice argutamente il collega Ceccanti, con una cristallizzazione di tutto questo pasticcio.

È evidente che di fronte a questo pasticcio non possiamo che essere contrari, contrari, contrari. Non c'è nessuna razionalità legislativa in questo modo di procedere e non c'è il principio di responsabilità, invocato sempre dal collega Ceccanti: qui si attua, in effetti, il principio di irresponsabilità. A questo tipo di comportamento siamo nettamente contrari e esprimiamo il nostro voto contrario. (*Applausi dai Gruppi IdV e dei senatori Perduca e Poretti*).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, a dir la verità il presidente Vizzini è stato abbastanza cauto: si è attenuto al merito di questo provvedimento senza richiamare la natura o senza, in qualche modo, entrare nel merito del provvedimento precedente. Questo forse è anche opportuno perché questo provvedimento è maturato in un contesto che dal punto di vista politico non possiamo ignorare. Questo contesto è stato contrassegnato nella maggioranza di Governo da confusione, scontri interni, incompetenza, improvvisazione, soluzioni pasticciate. Non ha certo dato al Paese un'immagine del saper fare, né del saper ben fare.

Non è vero che i cittadini non siano stati turbati da questi passaggi confusionari e anche vagamente destabilizzanti mentre era in corso una competizione elettorale. Le astensioni che hanno colpito in alcune Regioni e in tutto il Paese la coalizione di Governo risentono, anche se in piccola parte, anche del clima che si è determinato su questa vicenda. Un tratto caratteristico ne è stata l'arroganza con cui si è voluto riparare agli errori che erano stati commessi, non volendo tematizzarli e producendo interventi ancor più gravi dal punto di vista politico, istituzionale e giuridico. Mi riferisco al decreto-legge che è stato caducato dalla Camera.

Il Capo dello Stato ha mostrato in una situazione già viziata e compromessa, ancora una volta saggezza, sobrietà, senso della responsabilità per dover necessariamente bilanciare e salvaguardare gli interessi costituzionali e di tutti gli italiani.

Questa maggioranza ha messo in campo errore su errore: nella presentazione delle liste, nei ricorsi, intervenendo in materia elettorale con decreto-legge, mentre appunto era aperta una procedura elettorale.

Questo decreto-legge è stato dal Gruppo del PD fortemente criticato dal punto di vista politico e giuridico. Dal punto di vista politico non si è avuta nemmeno la serietà di chiedere scusa agli elettori italiani degli errori e dei pasticci causati e di richiedere alle forze politiche tutte la possibilità di un provvedimento legislativo, che pur poteva adottarsi, come male minore rispetto alla decretazione di urgenza, che ha rischiato di far scrivere una brutta pagina nella storia delle istituzioni parlamentari.

Dal punto di vista giuridico il provvedimento era viziato da incostituzionalità sul piano generale e anche per quanto attiene al riparto delle competenze previste dall'articolo 117, essendo la materia elettorale di competenza regionale per le Regioni che già avevano deliberato in tal senso.

Oggi ci sorprende ascoltare ancora, dopo che la Camera a maggioranza ha bocciato il decreto-legge, argomentazioni difensive che richiamano le categorie di legislazione interpretativa, di norme di contorno, come qualcuno le ha definite. Sulla base della giurisprudenza costituzionale sappiamo bene che quelle norme non potevano definirsi né interpretative, in quanto innovative, né di contorno, in quanto esse violavano i principi di eguaglianza rispetto alle *chance* delle liste e costruivano l'irragionevolezza di una irretroattività, come ha affermato il collega Ceccanti nel suo intervento, a favore di situazioni ben precise e ben identificabili.

Il provvedimento odierno ci richiama al senso di responsabilità istituzionale e costituzionale, non solo perché i cittadini hanno votato. Ricordiamo le parole dello stimatissimo, allora relatore, professore Leopoldo Elia, che nel 1995, in un precedente quasi analogo tenne a precisare quanto non sia contraddittorio far salvi gli effetti degli atti al fine di rendere immune da ogni possibile obiezione la validità dell'intero procedimento, in modo che questo episodio sia circoscritto e che da questo non derivino conseguenze negative per una situazione che è tra le più delicate del Paese, cioè la vicenda elettorale.

Il provvedimento in esame ci richiama alcuni principi fondamentali dal punto di vista costituzionale e alcune questioni di certa rilevanza: il valore del voto e la sovranità popolare. Non a caso, però, anche il fatto di potere, con legge, regolare quanto previsto da un decreto-legge che non viene convertito. Questo non è di poca influenza. Non a caso i nostri Costituenti, avendo fatto espressa previsione con l'articolo 77 di poter far salvi gli effetti di un decreto-legge non convertito, usano molta prudenza sull'uso del decreto-legge, ma, al tempo stesso, prevedono la possibilità per le Camere di regolare appunto i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge non convertiti. È in gioco un principio fondamentale al quale ci ispiriamo e crediamo bisogna ispirarsi: quello dell'affidamento e della sua tutela, in virtù del quale i cittadini, che non sono responsabili degli errori prodotti, e l'amministrazione in senso astratto, hanno applicato norme che erano valide.

Pertanto, le stesse ragioni che ci hanno portato a opporci al decreto-legge, che ci hanno fatto proporre l'emendamento approvato dalla Camera che ha travolto il decreto-legge, ci impongono di impedire che si venga a determinare una situazione anomala ancora più grave: che il voto popolare che si è espresso possa essere travolto dall'irresponsabilità e dall'incompetenza di chi ha prodotto errori formali e che ha voluto ostinatamente adoperare la strada del decreto-legge. Le istituzioni parlamentari si sono difese. Non avete – voi della maggioranza – eliminato le brutte figure politiche, ma le avete raddoppiate. Voi avete piegato la forza della legge, come spesso siete abituati a fare, per senso particolare e per interessi di parte. Noi abbiamo condotto una battaglia di rispetto per le leggi e per le istituzioni parlamentari. Le ragioni della politica hanno prevalso fortunatamente sui numeri e siamo soddisfatti di questa battaglia, per questo senso di lealtà verso le istituzioni, verso i principi di rispetto della legalità che bilanciano e regolano gli interessi nella nostra Carta costituzionale.

Per rispetto della competizione elettorale e del principio dell'affidamento, noi volgiamo il nostro voto non per interessi di parte, ma nell'interesse del Paese ed è per queste ragioni che esso sarà favorevole. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è presente in tribuna una rappresentanza di studenti dell'Istituto comprensivo «Innocenzo IX» di Baceno (Verbania). A loro rivolgiamo il nostro saluto e gli auguri per la conclusione dell'anno scolastico. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2111 (ore 18)

BOSCETTO (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCETTO (*PdL*). Signor Presidente, colleghi, signor Sottosegretario, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà. (*Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Torri. Congratulazioni*).

PORETTI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PORETTI (*PD*). Signor Presidente, credo che oggi pomeriggio stiamo dando un esempio palese di quello che noi Radicali denunciavamo essere il regime partitocratico, l'illegalità, la mancanza dello Stato di diritto. In pochi minuti l'Aula, in poche ore (quattro) tutto il Senato licenziano un

provvedimento che ha iniziato il suo *iter* in questo ramo del Parlamento alle ore 14 e che alle ore 18 viene approvato con un consenso forte, *bi-partisan*, che lo sostiene. Si perde decisamente di vista l'interesse generale degli elettori, dei cittadini e degli italiani e si va a privilegiare quello particolare, partitocratico.

Prima abbiamo sentito l'elenco delle Regioni interessate: in alcune ha vinto la maggioranza, in altre l'opposizione. Pregherei tutti i senatori di non guardare il provvedimento considerando quali Regioni sono interessate e chi ha vinto in quelle Regioni, ma considerando chi perde con questo voto e con questa legge. Sicuramente ci perde lo Stato di diritto.

Per questi motivi, voterò contro il disegno di legge.

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, anch'io voterò contro il disegno di legge in esame.

Il relatore Vizzini ha voluto liquidare come ulteriori polemiche le premesse dell'ordine del giorno G100, che non sono state accolte né da lui né dal Governo e anche alcuni elementi emersi dal dibattito. Ebbene, quelle non sono ulteriori polemiche: quelle sono denunce circostanziate, documentate, per le quali nessun membro della maggioranza o del Governo ha trovato cinque minuti di tempo da dedicarvi per cercare di rispondere, magari considerandole sì ulteriori polemiche; questo tipo di giudizio ci viene invece proposto in sede di ratifica parlamentare.

Oggi – e non credo che si possa sostenere il fatto che le istituzioni parlamentari si sono salvate, purtroppo – per via parlamentare, si va a scrivere l'ultimo (ma in questo caso è sempre il penultimo) capitolo di quello che i Radicali chiamano, ormai da 20 anni, il «caso Italia», cioè la mancanza di rispetto dello Stato di diritto, la totale incertezza – unica certezza – delle regole e, quindi, il distaccarsi progressivo e continuato dell'Italia dalla pratica della regola democratica.

Per tutti questi motivi, anch'io voterò contro il disegno di legge n. 2111. (*Applausi della senatrice Poretti*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Su alcune dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri

PINOTTI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINOTTI *(PD)*. Signor Presidente, la formula potrebbe sembrare un po' inconsueta, ma francamente non so a quale altro momento parlamentare affidare questa mia mozione di sentimento; non so, infatti, se questo appello può essere presentato sotto forma di interrogazione.

Mi riferisco alle dichiarazioni del presidente del Consiglio Berlusconi, durante una conferenza stampa ufficiale con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, in merito a che cosa c'è di pericoloso riguardo alla mafia.

In tale conferenza venivano riconosciuti – ed è qualcosa che riconosciamo tutti – gli importanti risultati nella lotta contro la mafia e la camorra che stanno conseguendo le nostre forze dell'ordine e i nostri magistrati con un'opera meritoria. Infatti, nonostante una serie di tagli in questi settori, vi è un'opera che continua e va avanti; è andata avanti quando eravamo noi al Governo e continua, fortunatamente in modo molto significativo, anche oggi. Si tratta di un risultato che salutiamo positivamente.

Credo però che sia molto grave che, mentre si raccontano gli importanti risultati ottenuti dai magistrati e dalle forze dell'ordine, in una conferenza stampa ufficiale il Presidente del Consiglio dica che serie TV come «La Piovra» e libri come «Gomorra» fanno una cattiva pubblicità all'Italia nel mondo, promuovendo la mafia. In questo caso la gravità è politica e prescinde dal fatto che la casa editrice Mondadori dipenda dall'universo economico di Berlusconi oppure no.

Quella a cui sto facendo riferimento è una questione molto grave, perché Saviano è un giovane di 31 anni, ed era poco più di un ragazzo quando ha scritto il libro «Gomorra». Ma da quando lo ha fatto, sia perché ne è l'autore, sia perché è stato letto da molti, quindi si è diffusa la conoscenza di che cosa ha fatto la camorra in quei territori, egli vive sotto scorta, addirittura aumentata a sette persone, e la libertà gli è di fatto negata: non ha la possibilità di vivere la vita normale di un ragazzo.

Ritengo che tutto ciò sia gravissimo e che il Presidente del Consiglio debba rispondere alla domanda che ha posto Saviano nel suo articolo: «Il potere mafioso è determinato da chi racconta il crimine o da chi commette il crimine?». In un articolo che ha scritto su «la Repubblica», Saviano chiede che vi siano delle scuse a tutti coloro che sono caduti raccontando. Io credo che delle scuse vadano rivolte anche a lui.

Il silenzio è uno strumento che la mafia gradisce, infatti per oltre un secolo i mafiosi hanno fatto dell'omertà un totem intangibile. L'invito al silenzio e minacce sono state rivolte, durante il processo «Spartacus», da un legale di Francesco Bidognetti e di Antonio Iovine, che chiedeva proprio il silenzio a Saviano, alla giornalista Capacchione e al magistrato Cantone. Trovo gravissimo e pericoloso – non ho aggettivi per rendere chiaro quanto tutto ciò mi sembri un'emergenza – il fatto che il Presidente del Consiglio faccia lo stesso invito che boss mafiosi hanno rivolto a questo giovane scrittore nel processo «Spartacus».

Signor Presidente, la prego di far arrivare al presidente Berlusconi questa richiesta da parte dell'Aula del Senato. Penso che si debbano porgere delle scuse e che egli debba ammettere di aver sbagliato a dire quelle cose. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. La Presidenza del Senato, al di là delle valutazioni di merito che in questa sede, come può capire, non può fare, può chiedere al Presidente del Consiglio o al Governo di venire presso l'Assemblea del Senato o in Commissione per intervenire su tale questione. Del resto, gli stessi Gruppi hanno degli strumenti per avanzare delle sollecitazioni.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 21 aprile 2010

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

GIULIANO. – Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria (601).

– CASSON ed altri. – Disciplina dell'ordinamento della professione forense (711).

– BIANCHI ed altri. – Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare (1171).

– MUGNAI. – Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (1198).

II. Discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indonesiana concernente l'apertura dell'Ufficio «Indonesian Trade Promotion Center» (ITPC), fatto a Jakarta il 10 marzo 2008 (2061) (*Relazione orale*).

III. Discussione dei documenti:

1. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del signor Pietro Fuda, senatore all'epoca dei fatti (*Doc. IV, n. 5*).

2. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti (*Doc. IV-ter, n. 14*).

IV. Deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma in relazione ad un procedimento penale riguardante il signor Francesco Storace, senatore all'epoca dei fatti.

La seduta è tolta (*ore 18,09*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione, non convertito in legge (2111)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE
E ORDINE DEL GIORNO**QP1**

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinta

Il Senato,

preso atto che l'Atto Senato n. 2111, all'esame dell'Assemblea, prevede esclusivamente una disposizione di sanatoria degli effetti del decreto-legge n. 29 del 2010, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione, emanato il 5 marzo 2010;

la presentazione del disegno di legge in esame si è resa necessaria a causa della reiezione del decreto-legge n. 29 conseguente all'approvazione, da parte dell'Assemblea della Camera di deputati il 13 aprile 2010, di un emendamento soppressivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del medesimo decreto. L'articolo 1 del disegno di legge n. 2111 stabilisce che «restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29»; l'articolo 2 dispone in ordine alla immediata entrata in vigore del provvedimento, il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

valutato che occorre tenere presente che nella vigenza del decreto-legge n. 29 si sono verificati diversi casi di applicazione delle disposizioni in esso contenute;

considerato che:

il decreto-legge n. 29 del 2010, respinto dalla Camera dei deputati il 13 aprile 2010, i cui effetti vengono "sanati" con il presente provvedi-

mento, presentava relevantissimi profili di incompatibilità con il dettato costituzionale: con particolare riferimento all'articolo 72, comma 4 della Costituzione e con l'articolo 122 comma 1 della Costituzione;

l'incostituzionalità che pervade le disposizioni del decreto-legge n. 29 del 2010 potrebbe intendersi pienamente confluibile e trasposta *in toto* agli "effetti prodotti ed ai rapporti giuridici" sorti sulla base del decreto-legge decaduto, "salvati" dal presente provvedimento sanatorio: il vizio costituzionale originario contagerebbe inevitabilmente la presente disposizione normativa;

è opportuno in questa sede ricordare che la Corte costituzionale, ove dovesse pronunciarsi sul presente provvedimento sanatorio, potrebbe dichiarare l'incostituzionalità degli "effetti prodotti ed ai rapporti giuridici nati" sulla base di un provvedimento incostituzionale, vissuto nell'ordinamento giuridico 60 giorni e sul quale si è fondata, di fatto, la legittimità ordinamentale delle ultime elezioni regionali. È pur vero che, con la decadenza del decreto-legge n. 29 del 2010, la norma principale risulta perdere il suo valore prescrittivo ed ordinamentale *ex tunc*, ma gli effetti giuridici già sorti continueranno a produrre i loro effetti *pro futuro*, se il presente provvedimento sanatorio dovesse essere approvato. Occorre peraltro rilevare che il decreto-legge n. 29 è stato impugnato da almeno una Regione davanti alla Corte costituzionale;

il decreto-legge n. 29 del 2010 è, in primo luogo, intervenuto in materia elettorale, laddove l'articolo 72, comma 4 della Costituzione sancisce invece che: "La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale (...)";

il contenuto normativo del decreto-legge n. 29 non sembra neppure in linea con le prescrizioni di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 23 agosto n. 400 del 1988, in base al quale il Governo non può mediante decreto-legge "provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, comma 2, della Costituzione". Pur avendo la giurisprudenza costituzionale delimitato la materia elettorale cui applicare il divieto di intervento della legislazione di urgenza al "voto" e al "procedimento" elettorale in senso proprio (sentenza n. 161/1995), il contenuto del decreto-legge n. 29 del 2010 non può certo intendersi avente carattere meramente procedurale ed organizzatorio;

la legge n. 400 del 1988 opera come una sorta di norma di esplicazione di contenuti e regole riconducibili al parametro costituzionale. In altre parole, le limitazioni che questa legge pone alla tecnica della decretazione d'urgenza appaiono in molti casi strettamente collegate ad esigenze costituzionali; ciò significa che possono vincolare un decreto-legge non per forza propria, ma per un contenuto che è 'materialmente' costituzionale. A tal proposito, la disciplina posta dalla legge n. 400 del 1988, ancorché di livello ordinario, è stata ritenuta dalla Presidenza della Repubblica avente carattere "ordinamentale". La disciplina della legge n. 400 è in qualche modo richiamata anche dai Regolamenti parlamentari, laddove essi prevedono si debba verificare, in sede di conversione, la sussistenza

dei requisiti posti dalla "legislazione vigente" (articolo 78 Regolamento del Senato);

lo stesso limite della materia elettorale appare anch'esso legato ad una motivazione costituzionale che investe direttamente la natura "instabile" e "provvisoria" dei decreti-legge e delle caratteristiche del suo procedimento di conversione. Ammettere, infatti, un intervento sulla normativa elettorale con questo strumento appare in sé rischioso, se solo si considera che la eventuale mancata conversione del decreto-legge, e la conseguente decadenza *ex tunc* dei suoi contenuti normativi, potrebbe avere ricadute pesantissime sullo svolgimento delle operazioni elettorali e sulla loro validità. E questo non è un problema che può essere confinato sul terreno dell'opportunità politica, ma investe il funzionamento di procedure e principi costituzionali, condensati nell'articolo 1, comma 2 della Costituzione repubblicana;

si registrano, peraltro, diversi precedenti in materia elettorale con decreto-legge, circoscritti però all'ambito meramente procedurale-organizzativo. Il fatto che il decreto-legge n. 29 del 2010 esorbitasse da tali parametri ha creato un grave precedente, sulla cui sanabilità, alla luce degli effetti che produrrebbe il presente provvedimento, occorre riflettere con particolare attenzione;

si segnala infatti che il Comitato per la Legislazione della Camera dei deputati - organo tecnico a composizione paritaria tra maggioranza ed opposizione - nel parere sul decreto-legge n. 29 del 2010 reso alla Commissione Affari Costituzionali, aveva affermato che: «sul piano dei limiti di contenuto dei decreti-legge, il provvedimento in esame presenta profili problematici, in quanto reca, all'articolo 1, norme in materia elettorale in difformità con quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera b) della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, "provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione", tra le quali è compresa la materia elettorale; tale circostanza, peraltro, non infrequente in prossimità di scadenze elettorali in relazione alla limitata finalità di regolare aspetti di carattere organizzativo, suscita nel caso di specie perplessità in quanto sono state introdotte disposizioni che interpretano la disciplina sul rispetto dei termini di presentazione delle liste e delle candidature e sulle procedure di riscontro della sussistenza dei requisiti di legge»;

il decreto-legge n. 29 del 2010, lungi dal limitarsi ad essere interpretativo, apportava invece vere e proprie innovazioni alla normativa vigente. La pretesa interpretazione autentica recata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 29, era peraltro finalizzata a risolvere problematiche connesse alla reiezione di alcune ben individuate liste elettorali e non invece finalizzata a comporre un contrasto giurisprudenziale, che in occasione delle elezioni, regionali del 2010 non si è invece mai realizzato. Per far ciò il decreto-legge n. 29 si è incautamente (e peraltro senza ottenere alcun risultato sul piano giurisdizionale) addentrato nello specifico. L'articolo 9, primo comma, della legge n. 108 del 1968 afferma che le liste dei candidati «devono essere presentate alla cancelleria del tribunale (...)

dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente a quelli della votazione». Pertanto, ciò che deve compiersi nella fascia oraria indicata è la presentazione delle liste e per "presentazione delle liste" non può intendersi anche la «presenza dei delegati nei locali del Tribunale», come vorrebbe il decreto impropriamente detto "interpretativo": ciò non sarebbe, infatti, un significato che l'articolo 9, comma primo, della legge 108/1968, potrebbe potenzialmente esprimere in virtù di una interpretazione, bensì una vera e propria integrazione della disciplina del 1968;

valutato, inoltre, che:

tanto più grave appare, anche secondo autorevole dottrina, l'incompatibilità del decreto-legge n. 29 con l'articolo 122, primo comma, della Costituzione in cui si prevede che "il sistema di elezione e i casi di illeggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi" e, soprattutto, la violazione della competenza legislativa regionale in base all'articolo 117 della Costituzione. In materia, l'assetto delle competenze è stato peraltro precisato da pronunce della Corte costituzionale. In merito si ricorda la sentenza n. 196 del 2003 che afferma che, "con la legge costituzionale n. 1 del 1999 la disciplina dell'organizzazione di governo delle Regioni è stata profondamente innovata. Spetta ora ai nuovi statuti, approvati con legge regionale, determinare, in armonia con la Costituzione, la forma di governo delle Regioni e i principi fondamentali della loro organizzazione e del loro funzionamento (nuovo articolo 123, primo comma, della Costituzione). Spetta alla legge della Regione disciplinare il sistema di elezione del Consiglio, della Giunta e del Presidente regionale (per la Giunta, solo se lo statuto accoglie un sistema diverso da quello dell'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto), nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi (nuovo articolo 122, primo e quinto comma, della Costituzione). Dalla citata sentenza emerge un richiamo alla sentenza n. 376 del 2002 e alla ordinanza n. 383 del 2002 in forza del quale la Corte costituzionale afferma che a "seguito di tale riforma, le leggi statali in materia conservano la loro efficacia, in forza del principio di continuità, fino a quando non vengano sostituite dalle leggi regionali: ma la potestà legislativa in tema di elezione dei Consigli regionali spetta ormai alle Regioni. Né è a dirsi che tale potestà regionale possa essere esercitata solo dopo che lo Stato abbia dettato i principi fondamentali cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione". Inoltre, anche in questo caso (come già stabilito dalla sentenza n. 282 del 2002) "non vi è ragione per ritenerne precluso l'esercizio fino alla statuizione di nuovi principi, con la conseguenza che il legislatore statale, omettendo di dettare tali principi, potrebbe di fatto paralizzare l'esercizio della competenza regionale a tempo indeterminato. Vale dunque il

principio per cui la legislazione regionale può disciplinare le nuove materie – e nella specie l'elezione del Consiglio – nel rispetto dei principi fondamentali che si ricavano dalla preesistente legislazione statale";

la normativa statale emanata prima della riforma del Titolo V sul sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei Consigli regionali è sostanzialmente recata dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, integrata dalla legge n. 43 del 1995. Dopo la riforma del Titolo V è intervenuta la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione", che ha dettato i principi fondamentali in materia. A questo complesso di disposizioni si sono aggiunte quelle dettate in materia dagli statuti e dalle leggi regionali che le Regioni sono andate via via approvando;

con riferimento, poi, alla competenza legislativa in ordine all'interpretazione autentica, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 232/2006, ha rilevato che «l'emanazione di una legge di interpretazione autentica presuppone la sussistenza della potestà legislativa da parte dell'organo legiferante, e che non può ammettersi che tale potestà sopravviva [...] perché "solo l'autore della disposizione che viene interpretata può essere considerato l'unico depositario della volontà legislativa espressa in quella sede": quella di interpretazione autentica è una legge espressione della potestà legislativa - e non già di una "soggettiva" volontà "chiarificatrice" del suo autore - e pertanto essa, al pari di qualsiasi legge, può provenire soltanto dall'organo attualmente investito di tale potestà, senza che in alcun modo rilevi la qualità di "autore" della legge interpretata»;

valutato, infine che il palesarsi di evidenti vizi di costituzionalità del decreto-legge n. 29 del 2010 - in riferimento alla violazione dell'articolo 72, comma 4, della Costituzione e dell'articolo 122, comma 1, della Costituzione - possono inficiare irrimediabilmente il presente provvedimento sanatorio;

dispone, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di non passare all'esame dell'Atto Senato n. 2111.

G100

PORETTI, PERDUCA

V. testo 2

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2111,

premessi che:

storicamente, la prescrizione normativa che impone il sostegno di firme per la valida presentazione di una lista alla competizione elettorale è prevista per le forze politiche che non abbiano di già alcun comprovato radicamento istituzionale o una rappresentanza parlamentare;

le forze non rappresentate avevano, invece, la necessità di comprovare una sia pur minima forma di rappresentanza e radicamento nella so-

cietà, ottenuta con il meccanismo della sottoscrizione delle liste con il deterrente di forti cauzioni da incamerare nel caso di non raggiungimento di risultati elettorali apprezzabili;

i nuovi partiti dovevano raccogliere le firme per dimostrare una capacità di presenza non occasionale nella vita politico-istituzionale, per dimostrare di non voler costituire un mero elemento di disturbo della competizione elettorale. In un sistema elettorale stabile la *ratio* era infatti ben definita;

attualmente, invece, la situazione politica e sociale è modificata sino al punto che, è possibile definirla destabilizzata e destabilizzante a causa dei numerosi, imprevedibili e ripetuti cambiamenti avvenuti nel regime partitocratico, che ne trasformano continuamente la propria forma ed identità;

la raccolta delle firme sia divenuta oggi uno strumento nelle mani dei partiti dominanti ai danni di quelli più piccoli al fine di impedire qualsiasi evoluzione del sistema;

a fronte delle 160.000 sottoscrizioni, autenticate e certificate, complessivamente necessarie per presentare le liste di candidati alle elezioni regionali, è praticamente impossibile raccogliere legalmente le firme per una forza politica priva di consiglieri comunali e provinciali, specie se la generalità dei cittadini elettori non siano stati informati del loro diritto di promuovere e sostenere la presentazione di liste e candidature;

il meccanismo descritto non è più in grado di funzionare, anche perché utilizzato per fini diversi da quelli originari. Il procedimento della sottoscrizione delle liste, nato per il soddisfacimento di logiche diverse da quelle che animano attualmente il sistema politico, viene manifestamente utilizzato per fini estranei e opposti a quelli storicamente, anche in dottrina, riconosciuti legittimi;

considerato che:

durante la fase preelettorale di presentazione delle liste di candidati, le istituzioni della Repubblica si sono rese responsabili di una serie senza precedenti di omissioni e di violazioni di obblighi di legge che hanno negato ai cittadini il godimento dei diritti civili costituzionalmente garantiti. Il Ministero dell'interno, infatti, non ha impartito alle oltre 200.000 persone cui la legge affida la funzione di autenticare le firme le disposizioni necessarie per esercitare utilmente il loro potere-dovere di farlo; Comuni, Province, Tribunali e Procure non hanno predisposto ed organizzato un adeguato servizio pubblico di autenticazione;

la Rai, violando quanto previsto dalla legge e dal Regolamento della Commissione parlamentare di vigilanza, ha trasmesso le informazioni relative alle procedure elettorali e le modalità per sottoscrivere le liste di candidati solo negli ultimi sei giorni ed in orari di bassissimo ascolto;

nelle passate elezioni regionali di marzo 2010, in sei regioni le leggi elettorali sono state novellate a meno di un anno dal voto, nello specifico le seguenti: Calabria, legge regionale n. 4 del 6 febbraio 2010; Ba-

silicata, legge regionale n. 3 del 19 gennaio 2010, modificata il 4 febbraio; Umbria, legge regionale n. 2 del 4 gennaio 2010; Toscana, legge regionale n. 50 del 5 agosto 2009; Piemonte, legge regionale n. 21 del 29 luglio 2009; Campania, legge regionale n. 4 del 27 marzo 2009 e in molte di queste regioni, sino a meno di un mese dal termine per il deposito delle liste, è stato impossibile raccogliere le firme a causa di una gravissima incertezza sulle regole e sugli adempimenti necessari;

il Consiglio d'Europa ha raccomandato a tutti gli Stati che fanno parte dell'Unione europea, che le leggi elettorali, non possono essere modificate nell'anno che precede le votazioni;

tutta la legislazione in materia di presentazione delle liste elettorali e di regolamentazione della campagna elettorale, esige, norme certe, che i cittadini debbano poter conoscere agevolmente e alle quali possano attingere per partecipare al procedimento democratico della presentazione delle liste,

impegna il Governo a proporre modifiche legislative finalizzate a garantire regolarità e certezza nelle procedure elettorali, anche relativamente alla raccolta delle sottoscrizioni previste dalla normativa vigente.

G100 (testo 2)

PORETTI, PERDUCA

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2111,

impegna il Governo a proporre modifiche legislative finalizzate a garantire regolarità e certezza nelle procedure elettorali, anche relativamente alla raccolta delle sottoscrizioni previste dalla normativa vigente.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 1

Art. 1.

Approvato

1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Integrazione alla dichiarazione di voto della senatrice Bianchi sul disegno di legge n. 2111

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il provvedimento al nostro esame si tenta di salvaguardare gli effetti prodotti dal decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29 (il cosiddetto decreto «salvaliste»), recante l'interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e la relativa disciplina di attuazione.

Il provvedimento ha sollevato numerosi dubbi di costituzionalità. Stante la sua vigenza, tuttavia, esso ha trovato applicazione in occasione delle recenti elezioni del 27 e 28 marzo 2010 in diverse Regioni quali la Lombardia, la Liguria, il Lazio, il Piemonte, nonché l'Abruzzo e la Calabria per quanto riguarda le elezioni amministrative. È fuor di dubbio che la decadenza delle norme in questione, per effetto della mancata approvazione della legge di conversione del decreto, inficerebbe gli atti e i provvedimenti adottati in queste regioni nelle procedure elettorali del 27 e 28 marzo 2010.

La presentazione alle Camere del decreto «salvaliste» imponeva due impegni: quello di rifiutarne la conversione per i gravi dubbi di costituzionalità e per i danni che tale incongrua e farraginoso normativa rischia di produrre anche nelle prossime elezioni; poi, quello di rispettare la volontà popolare che si è espressa il 27 e il 28 aprile tutelando il risultato elettorale.

A quest'ultimo impegno intendono rispondere le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame, che è composto da un unico articolo e che riconosce, al comma 1, la validità degli atti e dei provvedimenti adottati in conformità con le disposizioni contenute del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, facendo salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base di esso. In altre parole la decadenza del decreto non inciderà sulla validità delle procedure elettorali svoltesi il 27 e il 28 marzo 2010 e sui relativi ballottaggi.

Il testo del disegno di legge in esame riproduce integralmente un emendamento che il nostro Gruppo, alla Camera, aveva già anticipato nel testo del disegno di legge di conversione, che è stato bocciato in Aula.

Da questo si desume che siamo favorevoli a questa sanatoria degli effetti. Il decreto salvaliste non c'è più, non si è consolidato nell'ordinamento il *vulnus* di quelle norme e si è ridotto anche il rischio, ma solo ridotto, che eventuali declaratorie di incostituzionalità possano travolgere il risultato elettorale.

Con il decreto presentato alla Camera, in sostanza, ci si è dovuti adeguare al precedente del 1995, allorché fu emanato un decreto *ad hoc*, che fu, poi, bocciato all'unanimità dall'Assemblea.

Il provvedimento di oggi ci porta a riflettere su questioni molto importanti sul piano costituzionale e democratico; entrano in gioco l'articolo 1 e l'articolo 48 della Costituzione (il valore del voto, la sovranità appartiene al popolo, il voto è uguale, libero e segreto); entra in gioco un principio fondamentale che è alla base di ogni stato di diritto, il principio di tutela dell'affidamento.

L'articolo 77 della nostra Costituzione prevede la possibilità di fare salvi gli effetti di un decreto-legge che non viene convertito: si tratta di una espressione tipica del principio dello Stato di diritto. Questo articolo 77 è un caposaldo, un fondamento della regola dello Stato di diritto, della convivenza civile nel nostro Paese.

Con questa soluzione, avanzata per tempo dai colleghi alla Camera, si limitano dunque i danni e si fanno salvi doverosamente i risultati del voto.

Qui, però, si fermano le note positive, perché le note dolenti non mancano. In fondo, quella che stiamo esaminando e ci accingiamo a votare è una sanatoria di una sanatoria e in materia di procedimento elettorale non si può dire che sia il migliore standard per la democrazia.

Avevamo già espresso contrarietà e critiche, per diverse ragioni, al merito del decreto-legge, perché non è con tale strumento che si può intervenire in materia elettorale, come è scritto chiaramente nell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 sull'ordinamento del Governo, che esclude il decreto-legge in materia elettorale, perché la competenza in materia di elezioni regionali è delle Regioni.

Si tratta di una competenza concorrente: si sarebbe, quindi, potuto intervenire con una norma di principio; in questo caso, invece, si è intervenuti con una norma chiaramente di dettaglio, anche se considerata una norma interpretativa. Ma quanto vi sia di interpretativo in una norma che introduce nuovi termini in materia di presentazione dei manifesti elettorali e, addirittura, nuovi termini in materia di presentazione delle liste, lascio giudicare ad altri.

Vi è poi anche la stessa *ratio* di sanatoria: si sanano delle irregolarità in due Regioni per due liste in modo esplicito, come è stato ben ricordato e come è a tutti noto, nel Lazio e in Lombardia, violando gli articoli 3 e 51 della Costituzione.

Insomma, si potrebbe continuare oltre per ricordare che certi dubbi, purtroppo, permangono e che i profili che non abbiamo condiviso, di dubbia costituzionalità, presenti nel decreto-legge, sono in qualche modo estesi anche alla legge, pur necessaria, di sanatoria degli effetti. In fin dei conti, noi oggi esprimiamo un voto di responsabilità istituzionale e di responsabilità democratica dinanzi ai pasticci che questa maggioranza ha provocato.

Diciamo però che vorremmo condividere con la maggioranza una visione della democrazia e delle riforme utili al Paese che per ora non vediamo. Le nostre proposte per il Paese sono il lavoro, il fisco, la famiglia. La nostra visione della democrazia, che vorremmo condividere, è piena ed esigente.

Purtroppo vige una gerarchia degli interessi. Non c'è da portare avanti un interesse di parte o di fazione. Certamente il decreto-legge n. 29 del 2010 è stato espressione dell'interesse di una fazione, di una parte. Gli interessi particolari hanno prevalso sugli interessi generali. Noi diciamo di sì a questo provvedimento perché vogliamo far prevalere gli interessi generali, l'interesse del Paese e delle istituzioni, seguendo il principio per cui la gerarchia degli interessi va salvaguardata e difesa.

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 2111. votazione finale	266	265	010	240	015	133	APPR.

- Le votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0362 del 20/04/2010 14.39.50 Pagina 1

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
	001	
ADAMO MARILENA		F
ADERENTI IRENE		F
ADRAGNA BENEDETTO		
AGOSTINI MAURO		F
ALBERTI CASELLATI MARIA E.		M
ALICATA BRUNO		F
ALLEGRINI LAURA		F
AMATI SILVANA		F
AMATO PAOLO		F
AMORUSO FRANCESCO MARIA		F
ANDREOTTI GIULIO		
ANDRIA ALFONSO		F
ANTEZZA MARIA		F
ARMATO TERESA		F
ASCIUTTI FRANCO		F
ASTORE GIUSEPPE		F
AUGELLO ANDREA		M
AZZOLLINI ANTONIO		F
BAIO EMANUELA		F
BALBONI ALBERTO		F
BALDASSARRI MARIO		
BALDINI MASSIMO		F
BARBOLINI GIULIANO		F
BARELLI PAOLO		F
BASSOLI FIORENZA		F
BASTICO MARIANGELA		F
BATTAGLIA ANTONIO		F
BELISARIO FELICE		C
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO		F
BERSELLI FILIPPO		F
BERTUZZI MARIA TERESA		F
BETTAMIO GIAMPAOLO		F
BEVILACQUA FRANCESCO		F
BIANCHI DORINA		F
BIANCO ENZO		F
BIANCONI LAURA		F
BIONDELLI FRANCA		F
BLAZINA TAMARA		F
BODEGA LORENZO		F
BOLDI ROSSANA		F
BONDI SANDRO		M
BONFRISCO ANNA CINZIA		F
BONINO EMMA		C
BORNACIN GIORGIO		F
BOSETTO GABRIELE		F

Seduta N. 0362 del 20/04/2010 14.39.50 Pagina 2

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
	001	
BOSONE DANIELE		F
BRICOLO FEDERICO		F
BRUNO FRANCO		A
BUBBICO FILIPPO		F
BUGNANO PATRIZIA		C
BURGARETTA APARO SEBASTIANO		F
BUTTI ALESSIO		F
CABRAS ANTONELLO		
CAFORIO GIUSEPPE		C
CAGNIN LUCIANO		F
CALABRO' RAFFAELE		F
CALDEROLI ROBERTO		M
CALIENDO GIACOMO		M
CALIGIURI BATTISTA		F
CAMBER GIULIO		F
CANTONI GIANPIERO CARLO		F
CARLINO GIULIANA		C
CARLONI ANNA MARIA		F
CAROFILIO GIOVANNI		A
CARRARA VALERIO		F
CARUSO ANTONINO		F
CASELLI ESTEBAN JUAN		F
CASOLI FRANCESCO		F
CASSON FELICE		F
CASTELLI ROBERTO		M
CASTRO MAURIZIO		F
CECCANTI STEFANO		F
CENTARO ROBERTO		F
CERUTI MAURO		F
CHIAROMONTE FRANCA		F
CHITI VANNINO		P
CHIURAZZI CARLO		F
CIAMPI CARLO AZELIO		M
CIARRAPICO GIUSEPPE		M
CICOLANI ANGELO MARIA		F
COLLI OMBRETTA		F
COLOMBO EMILIO		
COMINCIOLI ROMANO		F
COMPAGNA LUIGI		F
CONTI RICCARDO		F
CONTINI BARBARA		
CORONELLA GENNARO		F
COSENTINO LIONELLO		F
COSSIGA FRANCESCO		

Seduta N. 0362 del 20/04/2010 14.39.50 Pagina 3

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
	001	
COSTA ROSARIO GIORGIO		F
CRISAFULLI VLADIMIRO		
CUFFARO SALVATORE		F
CURSI CESARE		F
CUTRUFO MAURO		F
D'ALI' ANTONIO		F
D'ALIA GIANPIERO		
D'AMBROSIO GERARDO		
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI		F
DAVICO MICHELINO		F
DE ANGELIS CANDIDO		F
DE ECCHER CRISTANO		F
DE FEO DIANA		F
DE GREGORIO SERGIO		
DE LILLO STEFANO		M
DE LUCA VINCENZO		F
DE SENA LUIGI		F
DE TONI GIANPIERO		C
DEL VECCHIO MAURO		F
DELLA MONICA SILVIA		F
DELLA SETA ROBERTO		F
DELL'UTRI MARCELLO		M
DELOGU MARIANO		M
DI GIACOMO ULISSE		F
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO		F
DI NARDO ANIELLO		C
DI STEFANO FABRIZIO		F
DIGILIO EGIDIO		F
DINI LAMBERTO		
DIVINA SERGIO		F
DONAGGIO CECILIA		F
D'UBALDO LUCIO		F
ESPOSITO GIUSEPPE		F
FANTETTI RAFFAELE		M
FASANO VINCENZO		F
FAZZONE CLAUDIO		F
FERRANTE FRANCESCO		F
FERRARA MARIO		F
FILIPPI ALBERTO		F
FILIPPI MARCO		F
FINOCCHIARO ANNA		F
FIORONI ANNA RITA		F
FIRRARELLO GIUSEPPE		F
FISTAROL MAURIZIO		F

Seduta N. 0362 del 20/04/2010 14.39.50 Pagina 4

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
	001	
FLERES SALVO		F
FLUTTERO ANDREA		F
FOLLINI MARCO		
FONTANA CINZIA MARIA		F
FOSSON ANTONIO		F
FRANCO PAOLO		F
FRANCO VITTORIA		F
GALIOTO VINCENZO		F
GALLO COSIMO		F
GALLONE MARIA ALESSANDRA		F
GALPERTI GUIDO		F
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.		F
GARAVAGLIA MARIAPIA		F
GARAVAGLIA MASSIMO		F
GARRAFFA COSTANTINO		F
GASBARRI MARIO		F
GASPARRI MAURIZIO		F
GENTILE ANTONIO		F
GERMONTANI MARIA IDA		F
GHEDINI RITA		F
GHIGO ENZO GIORGIO		F
GIAI MIRELLA		M
GIAMBRONE FABIO		C
GIARETTA PAOLO		F
GIORDANO BASILIO		F
GIOVANARDI CARLO		M
GIULIANO PASQUALE		F
GRAMAZIO DOMENICO		F
GRANAIOLA MANUELA		F
GRILLO LUIGI		F
GUSTAVINO CLAUDIO		
ICHINO PIETRO		F
INCOSTANTE MARIA FORTUNA		F
IZZO COSIMO		F
LANNUTTI ELIO		C
LATORRE NICOLA		
LATRONICO COSIMO		F
LAURO RAFFAELE		F
LEDDI MARIA		F
LEGNINI GIOVANNI		F
LENNA VANNI		F
LEONI GIUSEPPE		F
LEVI MONTALCINI RITA		
LI GOTTI LUIGI		C

Seduta N. 0362 del 20/04/2010 14.39.50 Pagina 5

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
	001	
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA		F
LIVI BACCI MASSIMO		F
LONGO PIERO		F
LUMIA GIUSEPPE		F
LUSI LUIGI		F
MAGISTRELLI MARINA		
MALAN LUCIO		M
MANTICA ALFREDO		M
MANTOVANI MARIO		M
MARAVENTANO ANGELA		F
MARZENARO PIETRO		F
MARCUCCI ANDREA		A
MARINARO FRANCESCA MARIA		F
MARINI FRANCO		F
MARINO IGNAZIO ROBERTO		A
MARINO MAURO MARIA		F
MARITATI ALBERTO		
MASCITELLI ALFONSO		C
MASSIDDA PIERGIORGIO		M
MATTEOLI ALTERO		M
MAURO ROSA ANGELA		F
MAZZARACCHIO SALVATORE		F
MAZZATORTA SANDRO		F
MAZZUCONI DANIELA		
MENARDI GIUSEPPE		F
MERCATALI VIDMER		F
MESSINA ALFREDO		F
MICHELONI CLAUDIO		F
MILANA RICCARDO		F
MOLINARI CLAUDIO		A
MONGIELLO COLOMBA		F
MONTANI ENRICO		F
MONTI CESARINO		F
MORANDO ENRICO		F
MORRA CARMELO		
MORRI FABRIZIO		F
MUGNAI FRANCO		F
MURA ROBERTO		F
MUSI ADRIANO		F
MUSSO ENRICO		F
NANIA DOMENICO		
NEGRI MAGDA		F
NEROZZI PAOLO		F
NESPOLI VINCENZO		F

Seduta N. 0362 del 20/04/2010 14.39.50 Pagina 6

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
	001	
NESSA PASQUALE		F
OLIVA VINCENZO		F
ORSI FRANCO		F
PALMA NITTO FRANCESCO		M
PALMIZIO ELIO MASSIMO		F
PAPANIA ANTONINO		
PARAVIA ANTONIO		F
PARDI FRANCESCO		C
PASSONI ACHILLE		F
PASTORE ANDREA		F
PEDICA STEFANO		C
PEGORER CARLO		F
PERA MARCELLO		M
PERDUCA MARCO		C
PERTOLDI FLAVIO		F
PETERLINI OSKAR		F
PICCIONI LORENZO		F
PICCONE FILIPPO		F
PICHETTO FRATIN GILBERTO		F
PIGNEDOLI LEANA		F
PININFARINA SERGIO		
PINOTTI ROBERTA		F
PINZGER MANFRED		F
PISANU BEPPE		F
PISCITELLI SALVATORE		F
PISTORIO GIOVANNI		A
PITTONI MARIO		F
POLI BORTONE ADRIANA		M
PONTONE FRANCESCO		F
PORETTI DONATELLA		C
POSSA GUIDO		F
PROCACCI GIOVANNI		
QUAGLIARIELLO GAETANO		F
RAMPONI LUIGI		F
RANDAZZO NINO		F
RANUCCI RAFFAELE		F
RIZZI FABIO		F
RIZZOTTI MARIA		F
ROILO GIORGIO		F
ROSSI NICOLA		F
ROSSI PAOLO		F
RUSCONI ANTONIO		F
RUSSO GIACINTO		A
RUTELLI FRANCESCO		A

Seduta N. 0362 del 20/04/2010 14.39.50 Pagina 7

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
	001	
SACCOMANNO MICHELE		F
SACCONI MAURIZIO		M
SAIA MAURIZIO		F
SALTAMARTINI FILIPPO		F
SANCIU FEDELE		F
SANGALLI GIAN CARLO		A
SANNA FRANCESCO		F
SANTINI GIACOMO		F
SARO GIUSEPPE		F
SARRO CARLO		F
SBARBATI LUCIANA		F
SCALFARO OSCAR LUIGI		
SCANU GIAN PIERO		F
SCARABOSIO ALDO		F
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO		F
SCHIFANI RENATO		
SCIASCIA SALVATORE		F
SERAFINI ANNA MARIA		
SERAFINI GIANCARLO		F
SERRA ACHILLE		A
SIBILIA COSIMO		F
SIRCANA SILVIO EMILIO		F
SOLIANI ALBERTINA		F
SPADONI URBANI ADA		F
SPEZIALI VINCENZO		F
STANCANELLI RAFFAELE		F
STIFFONI PIERGIORGIO		F
STRADIOTTO MARCO		F
TANCREDI PAOLO		F
TEDESCO ALBERTO		F
THALER AUSSERHOFER HELGA		F
TOFANI ORESTE		F
TOMASELLI SALVATORE		F
TOMASSINI ANTONIO		F
TONINI GIORGIO		
TORRI GIOVANNI		F
TOTARO ACHILLE		F
TREU TIZIANO		F
VACCARI GIANVITTORE		F
VALDITARA GIUSEPPE		
VALENTINO GIUSEPPE		F
VALLARDI GIANPAOLO		F
VALLI ARMANDO		F
VERONESI UMBERTO		

Seduta N. 0362 del 20/04/2010 14.39.50 Pagina 8

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
	001	
VETRELLA SERGIO		F
VICARI SIMONA		F
VICECONTE GUIDO		F
VIESPOLI PASQUALE		M
VILLARI RICCARDO		F
VIMERCATI LUIGI		F
VITA VINCENZO MARIA		F
VITALI WALTER		
VIZZINI CARLO		F
ZANDA LUIGI		F
ZANETTA VALTER		F
ZANOLETTI TOMASO		F
ZAVOLI SERGIO		

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Caliendo, Caselli, Castelli, Ciampi, Ciarrapico, Davico, De Lillo, Delogu, Dell'Utri, Gai, Giovanardi, Malan, Mantica, Mantovani, Massidda, Palma, Pera, Poli Bortone, Viceconte e Viespoli.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore Fantetti, per attività del Comitato per le questioni degli italiani all'estero.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 16 aprile 2010 è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione – approvata nella seduta del 14 aprile 2010 dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali), ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento – sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE (COM(2009) 456 def.) (Atto comunitario n. 58).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati (*Doc. XVIII*, n. 22).

Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Balboni ha presentato la relazione sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale (n. 21329/07 RGNR – n. 1174/09 RG Gip) pendente dinanzi l'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti (*Doc. IV-ter*, n. 14-A).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Della Seta Roberto, Ferrante Francesco, Adamo Marilena, Agostini Mauro, Armato Teresa, Astore Giuseppe, Baio Emanuela, Bassoli Fiorenza, Bastico Mariangela, Bubbico Filippo, Casson Felice, Ceccanti Stefano, Chiaromonte Franca, Chiti Vannino, Del Vecchio Mauro, Di Giovan Paolo Roberto, Fioroni Anna Rita, Garavaglia Mariapia, Ghedini Rita, Gai Mirella, Ichino Pietro, Livi Bacci Massimo, Magistrelli Marina, Ma-

ritati Alberto, Molinari Claudio, Micheloni Claudio, Musi Adriano, Nerozzi Paolo, Passoni Achille, Pegorer Carlo, Perduca Marco, Pinotti Roberta, Poretti Donatella, Soliani Albertina, Tomaselli Salvatore, Vita Vincenzo Maria

Modifica dell'articolo 18 comma 11 della Legge 30 luglio 2002 n. 189 (2115)

(presentato in data 16/4/2010);

Senatori Serafini Anna Maria, Casson Felice, Della Monica Silvia, Amati Silvana, Antezza Maria, Bassoli Fiorenza, Donaggio Cecilia

Disposizioni in materia di concessione della cittadinanza ai minorenni e ai soggetti nati nel territorio della Repubblica nonché in tema di tutela dei minori stranieri non accompagnati (2116)

(presentato in data 16/4/2010);

Ministro affari esteri

(Governo Berlusconi-IV)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008 (2117)

(presentato in data 20/4/2010);

Senatore Rizzi Fabio

Principi fondamentali sull'organizzazione il funzionamento del Servizio sanitario nazionale e dei Servizi sanitari regionali (2118)

(presentato in data 19/4/2010);

Senatore Rizzi Fabio

Nuovo statuto d'autonomia per la Regione Sardegna (2119)

(presentato in data 19/4/2010).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002 (2095)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 16/04/2010).

Corte costituzionale, ordinanze relative a conflitto di attribuzione

Con ricorso depositato il 24 novembre 2009, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 22 luglio 2009, ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale n. 42562/06 RGNR – n. 148/07 RG Gip, pendente nei confronti del signor Francesco Storace, senatore all'epoca dei fatti, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (*Doc. IV-ter*, n. 11).

Il conflitto è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 24 marzo 2010, n. 130, depositata in cancelleria il successivo 8 aprile.

L'ordinanza medesima, unitamente al ricorso introduttivo, sono stati notificati al Senato il 16 aprile 2010.

In data 16 aprile 2010, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, la questione è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Atti e documenti trasmessi dalla Commissione europea, deferimento a Commissioni permanenti

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono stati deferiti i seguenti atti comunitari:

alla 1^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3^a e 14^a:

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini (COM (2010) 119 definitivo) (atto comunitario n. 62), trasmessa dalla Commissione europea in data 9 aprile 2010 e annunciata all'Assemblea nella seduta n. 357 del 13 aprile 2010;

alla 14^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1^a e 3^a:

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Programma di lavoro della Commissione per il 2010 – È ora di agire (COM (2010) 135 definitivo) (atto comunitario n. 63), trasmessa dalla Commissione europea in data 13 aprile 2010 e annunciata all'Assemblea nella seduta n. 357 del 13 aprile 2010.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Giancarlo Cavazzini, di Adria (Rovigo), chiede l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sugli avvenimenti che hanno segnato la storia politica italiana negli anni 1992-1993 (*Petizione n. 1143*);

il signor Paolo Eugenio Vigo, di Voltri (Genova), chiede un ampliamento dell'uso dell'autocertificazione (*Petizione n. 1144*);

il signor Francesco Di Pasquale, di Canello ed Arnone (Caserta), chiede:

che durante le campagne elettorali siano sospesi concorsi e assunzioni nella Pubblica Amministrazione e che siano adottate misure contro favoritismi e clientelismi di ogni genere (*Petizione n. 1145*);

l'adozione di iniziative, nelle competenti sedi internazionali, a tutela dei diritti dei lavoratori (*Petizione n. 1146*);

l'adozione di iniziative, nelle competenti sedi internazionali, per fronteggiare l'ondata di violenze contro i cristiani in Nigeria e in Pakistan (*Petizione n. 1147*);

la modernizzazione degli archivi storici dei comuni (*Petizione n. 1148*);

norme più severe contro le affissioni abusive in campagna elettorale (*Petizione n. 1149*);

nuove norme in materia di elezione dei sindaci (*Petizione n. 1150*);

che i cittadini possano esercitare il diritto di voto ovunque nel territorio nazionale (*Petizione n. 1151*);

nuove norme in materia elettorale (*Petizione n. 1152*);

nuove norme volte a facilitare l'esercizio del diritto di voto da parte degli infermi (*Petizione n. 1153*).

Tali petizioni, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Fioroni ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01262, dei senatori Barbolini ed altri.

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00244, dei senatori Zanda ed altri, pubblicata il 24 febbraio 2010, deve intendersi riformulata come segue:

ZANDA, FINOCCHIARO, LATORRE, CASSON, ADAMO, AGOSTINI, ANTEZZA, BARBOLINI, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BIANCO, BLAZINA, BOSONE, CECCANTI, CHIAROMONTE, COSENTINO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, DI GIOVAN PAOLO, DONAGGIO, FRANCO Vittoria, GHEDINI, GIARETTA, GRANAIOLA, LEGNINI, LIVI BACCI, MAGISTRELLI, MARCENARO, MARCUCCI, MARINARO, MARINO Mauro Maria, MORANDO, PERDUCA, PORRETTI, RANDAZZO, RANUCCI, SCANU, SERAFINI Anna Maria, SERRA, TEDESCO, VITA, VITALI, ZAVOLI. – Il Senato,

premessò che:

come tutte le grandi democrazie contemporanee, anche la democrazia italiana trova il suo fondamento nella separazione e nel bilanciamento dei poteri. In particolare, il nostro ordinamento costituzionale dispone con nettezza che il potere legislativo è attribuito al Parlamento ed il potere esecutivo al Governo;

la nostra Costituzione esclude ogni forma di concentrazione di forza decisionale in un unico potere dello Stato e, parimenti, qualsiasi ipotesi di sconfinamento arbitrario tra i diversi organi costituzionali. Nonostante ciò, dall'inizio della legislatura in corso si assiste ad un eccesso di iniziativa legislativa del Governo che palesa, ormai, mediante l'uso di diversi strumenti, un consistente sbilanciamento di potere in danno della funzione legislativa propria del Parlamento;

in particolare, il ricorso sistematico e abnorme, da parte del Governo, all'ordinanza di protezione civile, dotata di forza di legge rispetto alla deroga di cospicue parti della legislazione ordinaria, è il segno di una concentrazione incostituzionale di poteri in capo al Governo, in spregio alla disciplina di formazione delle leggi;

premessò inoltre che:

l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al comma 2 stabilisce che per l'attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, al verificarsi di calamità naturali, catastrofi ed altri eventi, che per intensità ed estensione, devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, si provvede «anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico»;

il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, prevedendo l'abrogazione delle disposizioni contenute nella legge n. 225 del 1992 incompatibili con lo stesso, all'articolo 5, nel dettare le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile, stabilisce che «Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro dell'interno da lui delegato, determina le politiche di protezione civile, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni centrali e periferiche

dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio»;

oltre a definire le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile, il suddetto decreto-legge al comma 5 dell'articolo 5-*bis* (rubricato Disposizioni concernenti il Dipartimento della protezione civile) estende l'applicazione del potere di ordinanza previsto dall'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 per fronteggiare «calamità naturali, catastrofi ed altri eventi, che per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari» anche «alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza»;

l'estensione dell'applicazione del potere di ordinanza ai cosiddetti «grandi eventi» ha reso possibile un uso distorto e strumentale del concetto di emergenza dando luogo, dal 2001 ad oggi, ad un reiterato abuso ed uso improprio dello strumento dell'ordinanza di protezione civile;

le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile che – come ricordato – dovrebbero avere come oggetto esclusivamente attività «finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio» sono state illegittimamente estese, negli ultimi anni, alla gestione di un numero impressionante di cosiddetti «grandi eventi» e delle relative attività organizzative e/o realizzative, nonché alla predisposizione ed alla stipula dei relativi contratti di appalto;

l'ordinanza di protezione civile è così divenuta una sorta di strumento ordinario di governo avente nei suoi settori di applicazione una vera e propria forza di legge, da utilizzare in tutte quelle circostanze che il Governo stesso, a suo insindacabile giudizio, ritiene di poter definire «grande evento»: fatti culturali, incontri politici, manifestazioni religiose e popolari, esequie, celebrazioni civili, eventi sportivi, eccetera;

molti degli «eventi» gestiti dal 2001 ad oggi con ordinanze di protezione civile non possono neanche essere definiti «grandi», ma egualmente sono stati equiparati, con evidente strumentalità, a catastrofi naturali, terremoti e alluvioni;

inoltre, in molti casi, agli interventi viene attribuita un'urgenza che non deriva da «avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione» ma, al contrario, da eventi largamente prevedibili e conosciuti con larghissimo anticipo;

il Governo attualmente in carica ha scelto di considerare lo schema operativo dell'emergenza e la proposizione dei «grandi eventi», reali o presunti, un vero e proprio sistema di «governo della cosa pubblica», so-

stitutivo rispetto all'ordinarietà, proprio in considerazione del fatto che all'ordinanza di protezione civile è stata attribuita la forza di derogare «ad ogni disposizione vigente»;

negli ultimi dieci anni (tra il 2001 ed il 2009) ricorrendo ad una vera e propria «legislazione» d'urgenza sono state emanate ben 587 ordinanze, di cui solo una minima parte ha ad oggetto la gestione di calamità naturali o di «vere» emergenze;

inoltre, a coronamento di una volontà di gestire i «grandi eventi» evitando qualsiasi tipo di controllo (in particolare sull'affidamento di appalti a trattativa privata), con una norma di interpretazione autentica, il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ha successivamente stabilito all'articolo 14 che le ordinanze aventi ad oggetto la gestione dei «grandi eventi» non sono soggette al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti; premesso inoltre che:

a dimostrazione del fatto che l'ordinanza di protezione civile rappresenta, di fatto, una modalità del processo di scardinamento del sistema delle fonti del diritto, basti pensare: a) all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3692 dell'11 luglio 2008 («Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei») con la quale, per la prima volta, si è intervenuto con un'ordinanza di protezione civile in maniera generalizzata su un'area archeologica tra le più celebri ed importanti del mondo; b) all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3747 del 12 marzo 2009 («Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di pericolo in atto nell'area archeologica di Roma e provincia») al fine di fronteggiare il «serio aggravamento dei fenomeni di avanzato dissesto, nonché una rapida progressione dei rischi strutturali per l'intero patrimonio archeologico di Roma e provincia»; c) all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 dicembre 2007, n. 3634, recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe per fronteggiare il rischio sanitario connesso alla elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini»; d) all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2008, n. 3727, recante «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del 22 e 23 ottobre 2005 nelle province di Bari, Brindisi e Taranto ed agli eventi alluvionali del 7 novembre 2005 nella provincia di Brindisi»; e) all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2009, n. 3746, con cui, fra l'altro, è stato nominato un commissario delegato per la realizzazione del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia; f) all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 dicembre 2009, n. 3836, che dispone, fra le altre cose: in merito agli introiti derivanti dalla fruizione degli ascensori panoramici del monumento a Vittorio Emanuele II; sull'adeguato supporto tecnico ed artistico alle attività da porre in essere dal Commissario delegato – prefetto di Siracusa – per il completamento delle iniziative finaliz-

zate alla ricostruzione e restauro della cattedrale di S. Nicolò di Noto; sulla proroga per l'anno 2010 della concessione del contributo ai comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e San Felice a Canello, a causa degli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008; sugli interventi da porre in essere nello stabile monumentale del Palazzo di Brera ubicato nella città di Milano, inserito dal Comitato dei ministri, nella seduta del 27 novembre 2009, tra le iniziative necessarie allo svolgimento del grande evento relativo al 150° anniversario dell'Unità d'Italia;

si tratta di provvedimenti che dimostrano come per gestire le situazioni più diverse, prive di qualsivoglia requisito di urgenza, si sia fatto ricorso in modo assolutamente improprio allo strumento dell'ordinanza ed a quegli strumenti procedurali che ne conseguono, usati solitamente nei casi di grave calamità naturale;

considerato che:

a conferma di quanto premesso, con riferimento all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2009, n. 3838 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento della «Louis Vuitton World Series» presso l'isola de «La Maddalena»), la Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, nella delibera n. 5 del 4 marzo 2010, esprime dubbi «circa la riconducibilità del provvedimento alla categoria dei »grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile»;

secondo la Corte dei conti, infatti, i «grandi eventi», «quand'anche non si sostanzino in calamità o catastrofi, dovrebbero pur sempre riferirsi a situazioni di emergenza che mettano a grave rischio l'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente, mentre nulla di tutto ciò sembrerebbe possibile ravvisare nel »grande evento« della manifestazione velica »Louis Vuitton« apparendo oltretutto difficile riscontrare una proporzione tra le esigenze prospettate dall'Amministrazione e la natura delle iniziative (anche strutturali e di rilevante impatto finanziario) e l'ampiezza delle deroghe alle norme vigenti» tanto da rendere dubbio il rispetto del principio, più volte affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui le ordinanze di protezione civile debbono presentare un «nesso di adeguatezza e proporzione tra le misure adottate e la qualità e natura degli eventi» (sentenza della Corte costituzionale n. 284 del 2006);

la Corte dei conti sottolinea inoltre che, ai fini della possibilità di considerare la «Louis Vuitton» un grande evento, non è sufficientemente idonea l'asserita «insorgenza di problematiche di varia e complessa natura sul piano della mobilità, della ricettività alberghiera, dell'accoglienza, dell'assistenza e dell'ordine pubblico, della disciplina del traffico marittimo e portuale e delle attività connesse»;

secondo la Corte dei conti «Non qualsiasi »grande evento«, quindi, rientra nella competenza del Dipartimento della protezione civile, ma vi rientrano solo quegli eventi che, pur se diversi da calamità naturali e catastrofi, determinano situazioni di grave rischio per l'integrità della vita,

dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni»;

più in generale la Corte dei conti ricorda come «nella relazione al Parlamento sull'esercizio 2008 (Volume II, Ministeri istituzionali, pag. 159), le Sezioni Riunite di questa Corte segnarono, tra l'altro, che »le ordinanze di protezione civile, soprattutto a partire dal 2002, hanno progressivamente esteso il loro ambito operativo con riflessi anche quantitativi sulla nuova classificazione di bilancio in ordine al «soccorso civile». Ciò impone una riflessione, oltre che sul versante squisitamente contabile, anche su quello ordinamentale, a partire dalla verifica della sussistenza dei presupposti legittimanti il ricorso ad uno strumento che, ex se, non dovrebbe essere considerato sostitutivo delle ordinarie procedure allorché non siano rinvenibili situazioni realmente emergenziali e, in quanto tali, non prevedibili. Tali osservazioni riguardano in particolare l'applicazione sempre più ricorrente dell'art. 5 bis della legge n. 225 del 1992, che estende il regime relativo allo stato di emergenza ed al potere di ordinanza di cui all'art. 5 della legge 225/1992, anche alle ipotesi dei «grandi eventi», relativamente ai quali la norma non dà una definizione precisa del contenuto di tale nozione e quindi dei presupposti per il ricorso alle procedure derogatorie. La genericità della previsione normativa, che consente ampia discrezionalità all'Amministrazione di qualificare singole iniziative quali «grande evento», richiede un uso misurato dello strumento, tanto più che con norma interpretativa è stata disposta la non assoggettabilità a controllo preventivo dei predetti provvedimenti (articolo 14 del decreto-legge n. 90 del 2008). Negli anni più recenti il ricorso alle ordinanze di necessità ed urgenza è cresciuto in modo notevole; le stesse hanno riguardato eventi che, in taluni casi, appaiono svincolati da un carattere emergenziale, anche in considerazione della programmabilità delle attività connesse con iniziative destinate a concludersi in ampi archi temporali e comunque non del tutto riconducibili al concetto di «grande evento»»;

considerato inoltre che:

la Corte costituzionale, con le sentenze n. 284 del 2006 e n. 277 del 2008, ha riconosciuto il riparto di competenza tra lo Stato e le Regioni nelle questioni di protezione civile («lo Stato, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ha una specifica competenza a disciplinare gli eventi di natura straordinaria di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera c). Tale competenza si sostanzia nel potere del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di deliberare e revocare lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. L'esercizio di questi poteri – come è stato specificato dalla normativa successivamente intervenuta – deve avvenire d'intesa con le Regioni interessate, sulla base di quanto disposto dall'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (...), nonché dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (...) convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 9 novembre 2001, n.

401»), ma ha anche riconfermato l'esistenza di un profilo del riparto di competenze nei confronti degli altri poteri dello Stato e delle disposizioni comunitarie (la citata sentenza n. 277 del 2008, del resto, ricordava che «per l'attuazione dei predetti interventi di emergenza, possono essere adottate ordinanze – anche da parte di Commissari delegati – in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto, tuttavia, dei principi generali dell'ordinamento giuridico (articolo 5, commi 2 e 4, della legge n. 225 del 1992)»;

nell'ultimo decennio nulla ha alterato la possibilità o l'esigenza di un sindacato giurisdizionale sul rispetto di questi diversi e prevalenti ambiti di attribuzioni. Detto sindacato, per le attribuzioni fondate su legge ordinaria o normativa comunitaria, produsse già 12 anni fa una decisione del Consiglio di Stato (sez. IV, 1° aprile 1998, n. 197) con la quale furono dichiarate illegittime le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri che dichiaravano l'emergenza nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani con conferimento della delega a provvedere al Prefetto, nella parte in cui, «in contrasto con i principi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, consentono la deroga all'intera legge 11 febbraio 1994, n. 109, in materia di lavori pubblici (...), nonché all'intero ordinamento di settore, posto a tutela delle bellezze naturali»;

considerato altresì che:

l'enunciazione di un ambito di salvaguardia necessitata, che protegga il Parlamento dalla dilatazione dell'esercizio dei poteri emergenziali da parte del Governo, si rinviene nel più significativo degli atti relativi alla legge n. 225 del 1992, e cioè il messaggio con cui in data 15 agosto 1990 il Capo dello Stato rinviò alle Camere il disegno di legge (poi approvato) sul sistema nazionale di protezione civile. Il Presidente Cossiga rilevò nel testo approvato dalle Camere un utilizzo improprio della dichiarazione e gestione degli «stati di emergenza». Con il messaggio di rinvio alle Camere, egli precisò che «la nostra Costituzione – in questo radicalmente differente da altre moderne costituzioni europee – non ha solo ignorato ma ha voluto ignorare la possibile esistenza di stati di emergenza, cioè di situazioni la cui gestione può richiedere un diverso ordine di funzionamento dei pubblici poteri, politici ed amministrativi, ed una capacità di deroga all'ordinamento vigente in via ordinaria, e non ha conseguentemente né previsto né disciplinato gli istituti, le forme, i modi, i limiti, le speciali capacità per la gestione di detti stati di emergenza. Da tale constatazione non deriva però che possa escludersi in via assoluta che anche nel nostro ordinamento costituzionale si prevedano, anche solo con legge ordinaria, stati di emergenza e regimi istituzionali particolari per la loro gestione. Ciò è certamente possibile, ma, da un lato, la legittimità costituzionale richiede che essi si muovano strettamente all'interno del sistema di garanzie e diritti del cittadino e nel sistema di Governo istituito dalla Costituzione e, dall'altro lato, la convenienza e la correttezza costituzionale, oltre ad una ordinata tecnica legislativa – che peraltro acquista rilevanza istituzionale per i valori di certezza e quindi riconoscibilità giuridica degli atti che essa predispone – richiedono la massima chiarezza e l'aderenza a

rigorosi criteri di necessità nell'istituire regimi speciali di esercizio di funzioni amministrative, in deroga all'organizzazione ordinaria ed alla legislazione in via permanente ed ordinaria. A questo proposito gran parte della dottrina ritiene che, soprattutto sotto il profilo della garanzia, la dichiarazione e la gestione degli stati d'emergenza – specie se con gli effetti del tipo di quelli previsti dalla legge in esame – siano procedure da cui non si possa escludere il Presidente della Repubblica quale Capo dello Stato, od anche il Presidente del Consiglio dei ministri quale Capo dell'Esecutivo, almeno nella fase dell'instaurazione degli stati di emergenza» (X Legislatura, Doc. I, n. 6, pp. 6-7);

considerato infine che è evidente che l'uso improprio delle suddette ordinanze rappresenta un rilevante *vulnus* della potestà legislativa del Parlamento, considerato che né la legge 24 febbraio 1992, n. 225, né il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, rendono possibile (né mai lo avrebbero potuto) un uso così esteso delle ordinanze in deroga, oltre a violare i principi di «correttezza costituzionale» che per il Capo dello Stato richiedono «la massima chiarezza e l'aderenza a rigorosi criteri di necessità nell'istituire regimi speciali di esercizio di funzioni amministrative, in deroga all'organizzazione ordinaria ed alla legislazione in via permanente ed ordinaria»,

si impegna ad attivare le procedure necessarie per sollevare davanti alla Corte costituzionale conflitto di attribuzione tra il Senato della Repubblica e la Presidenza del Consiglio dei ministri per invasione da parte di quest'ultima nella sfera di poteri attribuiti costituzionalmente agli organi del potere legislativo, richiedendo altresì l'annullamento di tutte le ordinanze di protezione civile citate in premessa, degli atti presupposto e dei provvedimenti ad esse successivi e consequenziali;

impegna il Presidente del Senato a provvedere a tutti gli adempimenti necessari per l'attivazione del conflitto.

(1-00244) (Testo 2)

Interpellanze

PORETTI, PERDUCA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Premesso che:

nel «Rapporto annuale relativo al 2009 sui lineamenti di politica del Governo in materia di controllo dell'esportazione, dell'importazione e del transito dei materiali d'armamento» si rileva la mancanza di un allegato contenente il «Riepilogo in dettaglio suddiviso per Istituti di Credito»;

tale mancanza riduce il controllo del Parlamento e della società civile e limita le informazioni circa l'operato in materia degli istituti di credito;

considerato che:

il «Riepilogo in dettaglio suddiviso per Istituti di Credito» richiesto dalla legge n. 185 del 1990 è reso usualmente disponibile ed è necessario

non solo per comprendere il valore monetario e la controparte estera delle singole operazioni autorizzate alle banche, ma anche per poter osservare la corrispondenza delle autorizzazioni rilasciate dal Dipartimento del tesoro con quelle emesse dal Ministero degli esteri. È un elenco importantissimo perché permette alla società civile e ai singoli correntisti interessati ai temi della responsabilità sociale d'impresa, alle dichiarazioni etiche, di verificare se le direttive e *policy* emanate negli ultimi anni da diversi e importanti istituti di credito italiani in relazione ai servizi d'appoggio al commercio di armi siano effettivamente attuate;

il «Riepilogo in dettaglio suddiviso per Istituti di Credito» permette in ultimo, a chi è interessato, un raffronto tra i *trend* relativi ai finanziamenti del mercato degli armamenti e gli interventi e gli aiuti allo sviluppo socio economico del territorio;

in mancanza di tale elenco di dettaglio sull'attività degli istituti di credito, infatti, il solo dato conoscibile dalla relazione è l'ammontare complessivo del valore delle autorizzazioni rilasciate alle banche: un dato che, non specificando con quali Paesi sono in corso operazioni relative all'esportazione di armi italiane, inevitabilmente mette tutte le banche sullo stesso piano, come corresponsabili del commercio di armi,

si chiede di sapere:

per quale motivo il 29 marzo 2010 il Presidente del Consiglio dei ministri abbia presentato il Rapporto annuale sui lineamenti di politica del Governo in materia di controllo dell'esportazione, dell'importazione e del transito dei materiali d'armamento, privo dell'allegato che riporta le indicazioni delle singole operazioni autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze agli istituti di credito relative all'esportazione di armi italiane, denominato «Riepilogo in dettaglio suddiviso per Istituti di Credito»;

se non si intenda provvedere quanto prima all'integrazione e alla pubblicazione della documentazione citata richiesta per legge, secondo quali modalità e tempi.

(2-00188)

LANNUTTI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che, per quanto risulta all'interpellante:

Marco Menchini, un ex tecnico verificatore delle ferrovie, afferma che il carro cisterna che causò il disastro della stazione di Viareggio del 29 giugno 2009 (32 vittime) era forse già deragliato una settimana prima a Vaiano, sulla linea Firenze-Bologna. In particolare se lo stesso fosse stato controllato sul posto o inviato alla squadra rialzo più vicina (officina) mediante ultrasuoni *laser* (tecnologia già esistente 40 anni fa) si sarebbe appurato che l'asse aveva subito dei danni e sarebbe stato sostituito, in 30 minuti di lavoro;

Menchini riferisce che la forte probabilità che il carro della strage fosse lo stesso deragliato a Vaiano e che a Viareggio fosse il primo di testa, mentre a Vaiano sarebbe stato l'ultimo di coda, è data dal fatto che questi tipi di treni sono a composizione bloccata e quando arrivano alla

stazione d'arrivo vanno allo scarico o carico, poi il locomotore va in deposito e quando deve ripartire la testa diventa coda e viceversa;

Menchini, dunque, deduce che il carro possa essere lo stesso a partire dalla foto e dalla sua esperienza in materia di composizione di questo tipo di convogli;

per precisione va detto che il carro della tragedia del merci 50325 Trecate-Gricignano (immatricolato dalle ferrovie polacche, di proprietà dell'austriaca Kvg, società del megagrupo Usa GATX) era effettivamente il primo di 14 vagoni cisterna agganciati al convoglio. L'incidente fu causato dal cedimento del carrello della cisterna che deragliò trascinandosi dietro altri carri. L'esplosione devastante avvenne in seguito alla fuoriuscita del gas gpl che, al contatto con l'aria e innescato dalle scintille provocate dallo sfregamento sui binari scoppiò;

considerato che:

oggi la tecnologia ha fatto passi da gigante con treni ad alta velocità (Roma-Milano) in 3 ore per soddisfare le esigenze moderne, purtroppo a scapito della sicurezza ferroviaria. Infatti il settore merci ha carri obsoleti con oltre 40, 50 o 60 anni di attività, non sottoposti a misure preventive di controllo, con cisterne che trasportano liquidi pericolosissimi che possono esplodere;

un carro protagonista di un piccolo incidente non viene controllato e viene rimesso in servizio in tutta fretta per risparmiare tempo e denaro, si chiede di sapere:

quali e quante risorse il Governo abbia destinato fino ad oggi alla sicurezza del trasporto ferroviario;

se il Ministro in indirizzo non ritenga scorretta la condotta di Trenitalia, qualora il gestore avesse effettivamente operato per tagliare sulla manutenzione e sulle misure preventive di controllo a scapito della sicurezza ferroviaria;

se non ritenga necessario accertare se sussistano responsabilità oggettive in capo alle società del gruppo FS riguardo ai mancati controlli e verifiche effettivi sui convogli ammessi a circolare e trainati sulla rete nazionale;

quali iniziative intenda assumere in materia di trasporto di merci pericolose su rotaia affinché non abbiano a ripetersi fatti così gravi;

se non ritenga urgente mantenere e sviluppare più severe regole di circolazione delle merci pericolose per garantire sul territorio nazionale i più alti *standard* di sicurezza.

(2-00189)

LANNUTTI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

in più puntate il programma «Striscia la notizia» si era interessato, fornendone le immagini, di un cantiere a Roma, nei pressi della stazione Termini, in via Farini, fermo da diversi mesi per lo scavo di un nuovo binario del tram;

lo stato del tratto stradale interessato dai lavori del cantiere, che comprende il lato prospiciente Santa Maria Maggiore con via Gioberti ed altre strade limitrofe, si è aggravato anche a causa delle abbondanti piogge che si sono registrate negli ultimi mesi;

le attuali condizioni delle strade, disastrose e disastrose, costituiscono un costante pericolo per la circolazione stradale, specie per moto e motocicli, tanto da essere spesso causa di incidenti stradali che richiedono cure al pronto soccorso o addirittura il ricovero in ospedale, quando «non ci scappa» il morto;

i cittadini residenti ed i titolari degli esercizi commerciali di una zona di Roma importante per la viabilità della zona prospiciente la stazione Termini, lamentano il silenzio su tale opera interrotta da parte dell'amministrazione comunale e la mancanza di spiegazioni da parte delle istituzioni relativamente all'interruzione di tale intervento;

a giudizio dell'interrogante la ristrutturazione della strada è una questione fondamentale che non può essere rimandata o adombrata nel silenzio assoluto;

considerato che:

il cantiere nei pressi di via Farini, percorso da tram e da autobus che passando per piazza Vittorio e Santa Maria Maggiore raggiungono la zona sud est della capitale e che ha interessato decine di motociclisti finiti dentro le buche, vere e proprie voragini tra i binari del tram, rappresenta solo uno degli innumerevoli cantieri aperti e abbandonati, con ditte appaltatrici che non eseguono i lavori a regola d'arte, aggiungendo problemi ai disagi del traffico, specie quando occorre intervenire di nuovo, come nell'intero tratto di via Nazionale, per riparare a pochi mesi di distanza opere pubbliche mal eseguite;

il degrado stradale continua a creare problemi ai cittadini che chiedono che si ponga rimedio alle numerose buche, pozzanghere e ai sanpietrini mobili che quotidianamente i pedoni sono costretti a schivare con un vero e proprio *slalom*, nonché a strisce pedonali cancellate o inesistenti che costituiscono un grave pericolo per la loro incolumità;

situazioni analoghe interessano aree di valore storico, artistico e archeologico senza peraltro che la mobilità pubblica della capitale raggiunga la stessa efficienza delle altre capitali europee;

il Comune dovrebbe affrontare in maniera più decisa questo tipo di problemi e deve essere al servizio dei cittadini che non devono essere messi in secondo piano nella priorità delle decisioni;

a giudizio dell'interrogante sarebbe necessario eseguire controlli a tappeto in fase esecutiva, non dimenticando che i direttori dei lavori sono responsabili del capitolato;

nei giorni scorsi, causa lavori ristrutturazione, alla stazione Termini sono state chiuse alcune uscite della metropolitana causando enormi disagi e con seri pericoli per la sicurezza qualora si dovesse verificare un incidente o un eventuale incendio;

anche le linee della metropolitana hanno subito disfunzioni e ritardi proprio in concomitanza dei lavori. Sono stati chiusi alcuni ingressi

alla metro e gli accessi da via Manin e via Cavour, costringendo gli utenti a percorrere, con confuse indicazioni, centinaia di metri per trovare i varchi di ingresso e perfino l'uscita dalle metro A e B;

da tempo i servizi pubblici gestiti dall'Atac subiscono a Roma e nelle periferie peggioramenti evidenti, con ritardi, soppressione delle corse, e segnaletica in *tilt* a causa del malfunzionamento o dello spegnimento ad arte dei cartelloni elettronici alle fermate che dovrebbero monitorare l'orario di arrivo dei mezzi pubblici di superficie;

in un articolo pubblicato sul quotidiano «Il Tempo» di Roma l'11 aprile 2010, intitolato: «A Roma la puntualità è un miraggio. I bus non passano mai in orario», Natalia Poggi racconta l'odissea dei mezzi pubblici con l'Atac che non rispetta mai gli orari previsti, lasciando i romani in balia dei disagi essendo impossibile arrivare puntuali. Tra i luoghi comuni che circolano nella Capitale, scrive la giornalista, ce n'è uno che riguarda gli utenti degli autobus. Sarebbero già condannati ad arrivare in ritardo ancora prima di salire sul mezzo pubblico che sta per portarli a destinazione. Questo perché è impossibile fare previsioni, troppe le incognite, le varianti, gli imprevisti, quasi che il tragitto da capolinea a capolinea fosse un percorso di guerra. Insomma «lasciate ogni speranza voi che salite», perché condannati all'attesa da ritardi ed anticipi;

l'Atac ed il Comune di Roma, che avrebbero anche l'obbligo di offrire un equo risarcimento dei danni ai motociclisti ed automobilisti che subiscono incidenti per il dissesto del manto stradale e per le buche, spesso fanno «orecchie da mercante», neppure peritandosi di rispondere alle richieste avanzate dai legali, come nel caso del signor Di Gregorio, che recandosi al lavoro in moto al ristorante Leonetti in via Farini 60, restò vittima di una buca lo scorso 8 settembre 2009 alle ore 9,30, subendo danni fisici e materiali, in un incidente verbalizzato dai vigili urbani ai quali presentò denuncia;

considerato che con numerosi provvedimenti e, da ultimo, con il federalismo fiscale (di cui alla legge n. 42 del 2009) vengono riconosciute a Roma risorse sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione nonché la possibilità di ottenere contributi particolari per interventi infrastrutturali, anche per poter coprire il costo di rappresentanza e di gestione di una moderna capitale europea,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare affinché i cantieri abbiano obbligatoriamente date di inizio e fine dei lavori chiaramente indicate e siano previste penali considerevoli da pagare in caso di ritardi;

quali iniziative di competenza intenda assumere presso l'amministrazione comunale al fine di porre rimedio alle situazioni di cui in premessa nonché assicurare un livello di decoro ed efficienza che Roma, capitale e patrimonio culturale dell'umanità, merita, facendo sì che la persistente e conclamata situazione di disagio e disservizio che caratterizza il trasporto pubblico a Roma non ricada sugli utenti e che più che ad un au-

mento delle tariffe da parte del Sindaco, non si debba assicurare un congruo risarcimento dei danni eventualmente subiti dai cittadini.

(2-00190)

LANNUTTI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia.* – Premesso che:

la SEC (Securities and Exchange Commission), che svolge le medesime funzioni di controllo assegnate in Italia alla Consob, ha sferrato un duro attacco a Goldman Sachs accusandola di truffa per avere venduto ai clienti titoli legati a mutui rischiosi mentre contemporaneamente scommetteva sul loro fallimento. Così, mentre alcuni investitori vedevano i propri capitali polverizzarsi, altri, tra cui il noto gestore di *hedge-fund* John A. Paulson, continuavano ad arricchirsi assieme alla banca stessa. Il danno sarebbe di circa un miliardo di euro;

lo strumento creato da Goldman nei confronti del quale la SEC punta il dito è chiamato Abacus 2007-AC1, ed è uno dei 25 creati da Goldman per consentire alla stessa banca e ad alcuni selezionati clienti di scommettere contro il mercato immobiliare. In base alla documentazione presentata dalla SEC, Goldman ha creato Abacus 2007-AC1 nel febbraio 2007 su richiesta di John A. Paulson, che nel 2007 ha guadagnato circa 3,7 miliardi di dollari;

considerato che:

l'accusa di truffa da parte della SEC ad uno dei maggiori centri del potere economico e finanziario globale ha avuto forti ripercussioni sui mercati europei e asiatici visto che le accuse sono gravissime e riguardano argomenti centrali per la crisi che negli ultimi anni ha messo in ginocchio l'economia mondiale;

l'accusa della SEC nei confronti di Goldman dimostra che gli Stati Uniti hanno ufficialmente riconosciuto la responsabilità degli istituti di credito di Wall Street nel crollo del mercato immobiliare statunitense, e le conseguenze di questo atto formale si fanno sentire in America e in Europa;

il caso di Goldman Sachs, che in molti accusano di aver creato prodotti di finanza strutturata ai danni dei propri clienti e di avere agito troppo spesso nella direzione opposta rispetto a quella consigliata al pubblico, è un attacco simbolico di grande importanza;

il *premier* britannico Gordon Brown, all'indomani delle accuse della SEC, ha condannato duramente la «bancarotta morale» di Goldman Sachs e annunciato un'inchiesta speciale sul comportamento della banca statunitense e del suo ex dirigente di Londra Fabrice Tourre. Dure accuse arrivano anche dalla Germania che si prepara ad avviare azioni legali che confermano la creazione di un fronte europeo sul caso di Goldman Sachs;

persino l'ex Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton ha ammesso di avere sbagliato a non regolamentare il mercato dei derivati e a seguire i consigli di Robert Rubin e Larry Summers, e Barack Obama ricorda di essere già pronto per approvare nuove regole per Wall Street;

considerato inoltre che:

risale al 2005 l'indagine effettuata dalla Procura della Repubblica di Pescara nell'ambito dell'operazione «Easy Credit», quando viene scoperta una vergognosa frode fiscale ai danni dello Stato di oltre 600 milioni di euro (pari a circa 1.200 miliardi di lire) posta in essere da alcune fra le principali banche d'affari mondiali attraverso un meccanismo di *dividend washing* (come segnalato dall'interrogante con atto di sindacato ispettivo 4-00170);

conseguentemente l'Adusbef (Associazione difesa consumatori ed utenti bancari, finanziari ed assicurativi) inviava un esposto alla Procura della Repubblica di Milano (sede legale di Goldman Sachs) in cui denunciava che, approfittando delle differenti legislazioni fiscali in vigore nei Paesi europei, Goldman Sachs International, quarta banca d'affari nel mondo – il cui vicepresidente responsabile per l'Europa è stato (nel periodo incriminato, ovvero tra il 2002 ed il 2005) l'attuale Governatore della Banca d'Italia Mario Draghi – ha attuato un'ingegnosa truffa ai danni dello Stato italiano per la somma di 202 milioni di euro;

in particolare l'operazione condotta dalla Procura della Repubblica di Pescara svelava che alcune banche d'affari, tra cui quattro gruppi finanziari quali Goldman Sachs International, Citigroup, Lehman Brothers Holding e Jp Morgan, nel periodo compreso tra il 1991 e il 2003, usufruendo della convenzione bilaterale sulla doppia imposizione si sarebbero fatte prestare temporaneamente da fondi di investimento e istituti di credito pacchetti azionari in maniera tale che, alla vigilia dello stacco dei dividendi delle società italiane, risultassero di proprietà delle loro filiali inglesi. Una volta incassato il dividendo e maturato il credito dal fisco italiano, pari al 56,25 per cento dell'utile, dopo qualche settimana, i titoli azionari venivano restituiti agli effettivi proprietari, cioè a fondi e società che non avrebbero avuto titolo ad ottenere il rimborso del credito;

il meccanismo del *dividend washing* era quello di monetizzare il credito d'imposta assegnato a soggetti italiani percettori di dividendi attraverso il temporaneo trasferimento dei titoli azionari alla vigilia dello stacco dei dividendi. Il non residente non fruitore del credito di imposta vende le partecipazioni con realizzo di plusvalenze a un soggetto italiano legittimato a ottenere il credito di imposta, incassa il dividendo, rivende le partecipazioni a un valore più basso, realizza una minusvalenza deducibile da contrapporre al credito d'imposta e al dividendo per abbattere l'imponibile;

all'epoca né la Banca d'Italia, supremo organo di vigilanza e di controllo del sistema bancario, né alcun organo di informazione, così solerti nel dare la caccia agli evasori, dettero risalto a questa colossale frode ai danni dello Stato. Eccetto «L'Espresso», che in un articolo del 1° giugno 2007, firmato da Primo De Nicola, raccontava nei dettagli la notizia, che non venne rilanciata da nessun giornale;

una recente inchiesta del «New York Times» ha rivelato come la Grecia, supportata da Goldman Sachs ed altre banche d'affari di Wall Street, abbia mascherato i propri conti pubblici attraverso dei meccanismi di *trading* valutario (come segnalato dall'interrogante con atto di sindacato ispettivo 4-02776);

in particolare Grecia e Italia venivano citate, nell'inchiesta, fra quei Paesi i cui Governi hanno fatto ricorso alla consulenza delle grandi banche americane (Goldman Sachs e JP Morgan Chase) per delle operazioni di «chirurgia estetica» che hanno dissimulato la vera entità dei *deficit* pubblici;

pertanto l'inchiesta ha dimostrato che gli stessi metodi usati da Wall Street per creare la bolla speculativa dei mutui *subprime* sono stati replicati con le finanze pubbliche della Grecia e di altri Paesi europei, Italia inclusa;

i cittadini sono stupefatti di sorbirsi la solita cantilena dell'evasione fiscale, un autentico spauracchio dietro il quale si realizza, purtroppo, il malaffare della grande usura finanziaria che, al contrario di quello che si pensa, ha, senza se e senza ma, un enorme debito nei confronti dei risparmiatori da saldare in moneta ed soprattutto in quella dignità che ogni giorno che passa viene loro tolta;

a giudizio dell'interrogante, la carica di Governatore della Banca d'Italia da parte di Mario Draghi, chiamato a vigilare proprio sulla correttezza e trasparenza delle banche, risulta incompatibile con il pregresso incarico di responsabile legale di una grande banca d'affari, accusata di aver frodato il fisco italiano per una somma ingente,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga che la crisi finanziaria ed economica di questi ultimi due anni abbia già fatto capire che la finanza creativa, quella creata in maniera artificiosa, speculativa, ed orientata solamente al profitto, può portare le economie mature verso un dissesto irreversibile;

qualora corrisponda al vero che la Goldman Sachs abbia venduto ai clienti titoli legati a mutui rischiosi mentre contemporaneamente scommetteva sul loro fallimento, quanto abbiano nascosto, e quanto nascondano tuttora, gli eventuali titoli derivati sottoscritti in termini di indebitamento del nostro Paese;

quali siano le motivazioni per cui Goldman Sachs continua a godere in Italia di inusitati privilegi rispetto alle banche italiane ed europee quando, alla luce dei fatti esposti in premessa, dovrebbe essere sospesa dall'Albo delle banche di riferimento del Ministero dell'economia in via cautelare;

quale sia la posizione del Governo, che appare silente, considerate le dichiarazioni del *premier* britannico e del *premier* tedesco che, all'indomani delle accuse della SEC, confermano la creazione di un fronte europeo sul caso di Goldman Sachs, annunciando l'uno un'inchiesta speciale sul comportamento della banca statunitense e del suo ex dirigente di Londra Fabrice Tourre e l'altro azioni legali nei confronti del gruppo finanziario in questione;

se il Governo non ritenga opportuno avviare un'indagine volta ad accertare se, nei comportamenti descritti, siano state concretizzate violazioni a danno dello Stato volte a favorire interessi privati in atti pubblici e se gli interessi, pur legittimi, di una banca d'affari possano prevalere sugli interessi generali dell'Italia;

se al Governo risulti che Mario Draghi, durante il richiamato incarico presso Goldman Sachs, abbia avuto un ruolo nello scandalo Easy Credit che consentì a Goldman Sachs, Jp Morgan Chase e Citigroup di realizzare una truffa ai danni dello stato per 4,3 miliardi di euro, inchiesta di cui non si è saputo più nulla;

quali misure urgenti, anche concordate all'interno del G20, il Governo vorrà assumere per impedire che le speculazioni di Goldman Sachs e di altre banche di affari, colluse con le autorità vigilanti, abbiano a ripetersi disseminando di macerie di povertà e miseria le economie sane degli Stati ed il mondo globalizzato.

(2-00191)

SPADONI URBANI, BATTAGLIA, DI GIACOMO, GALIOTO, ORSI, DE GREGORIO, LENNA, RAMPONI, CONTI, D'AMBROSIO LETTIERI, SAIA, ZANOLETTI, CALIGIURI, GENTILE, MALAN, AMORUSO, CASTRO, LICASTRO SCARDINO, BENEDETTI VALENTINI, CANTONI, CORONELLA, SACCOMANNO, PICCIONI, SCIASCIA, COSTA, GALLO, BOSCETTO, GIULIANO, STANCANELLI, POSSA, LATRONICO, D'ALÌ, FLERES, RIZZOTTI, BOLDI, VIZZINI, GERMONTANI, ASCIUTTI, LONGO, VALENTINO, DE FEO, PASTORE, PISANU, CURSI, PICHETTO FRATIN, CAMBER, FASANO, ESPOSITO. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

a seguito dell'emanazione del decreto interministeriale 30 marzo 2010, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il giorno successivo, è stato stabilito che «Le tariffe agevolate per le spedizioni di prodotti editoriali di cui ai decreti ministeriali del 13 novembre 2002 e del 1° febbraio 2005, continuano ad applicarsi fino al 31 marzo 2010», di fatto così sospendendo per tutto il restante periodo del 2010 tali agevolazioni;

la sospensione delle tariffe postali agevolate, stabilita il 30 marzo per il 1° aprile, coinvolge circa 8.000 testate ma, ad avviso degli interpellanti, conseguenze pesanti avranno le piccole associazioni *non profit*, le quali usano i periodici per le proprie campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi, e la stampa locale e diocesana, che dal 1° aprile faranno fatica a non sospendere le pubblicazioni in quanto gli editori hanno già venduto gli abbonamenti annuali;

il Parlamento, con varie determinazioni legislative, ha espresso la propria volontà a sostegno della stampa periodica collegata al settore *non profit* e a quella diocesana e locale;

sarebbe stato opportuno informare della decisione almeno le Commissioni parlamentari competenti,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di adottare misure per il ripristino delle tariffe agevolate, operando eventualmente gli opportuni distinguo sui beneficiari, almeno in relazione al settore *non profit* e a quello della stampa diocesana e locale;

se non si intenda aprire un tavolo di confronto con i soggetti beneficiari e le loro organizzazioni per l'individuazione di soluzioni sostenibili e stabili a favore degli operatori della comunicazione.

(2-00192 p. a.)

Interrogazioni

D'UBALDO, BARBOLINI, STRADIOTTO. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.*

– Premesso che:

l'art. 21, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, concernente la trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale, prevede che «Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i *curricula vitae*, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale»;

l'art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, regola la «trasparenza» nelle pubbliche amministrazioni intesa come «accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, delle informazioni» relative ad ogni aspetto dell'organizzazione e dell'attività;

in particolare, il comma 8 del citato art. 11 impone ad ogni amministrazione l'obbligo di adibire un'apposita sezione del sito *Internet* istituzionale alla pubblicazione, tra l'altro, dei dati curriculari (lett. *f*) e retributivi (lett. *g*) dei dirigenti, nonché i *curricula* e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo (lett. *h*) e gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati (lett. *i*);

il comma 9 del medesimo articolo stabilisce che «In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti»;

dai siti *Internet* delle agenzie fiscali (dogane, entrate e territorio) non sono rilevabili i dati retributivi dei rispettivi direttori né, fatta eccezione per la sola Agenzia delle dogane, dei dirigenti di più alto livello

che, come è noto, godono di trattamenti economici personalizzati, spesso integrati da incarichi esterni consistentemente retribuiti,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui le suddette agenzie fiscali non abbiano a tutt'oggi provveduto alla pubblicazione di tutte le informazioni relative ai dati curriculari e retributivi dei propri dirigenti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza nelle pubbliche amministrazioni;

quali urgenti iniziative il Governo intenda disporre al fine di rimuovere tale grave inadempienza e quali provvedimenti intenda adottare nei confronti dei dirigenti che se ne siano resi responsabili;

quale sia l'entità degli effettivi compensi percepiti negli anni 2008 e 2009 dai direttori delle agenzie fiscali nonché da tutti i dirigenti di vertice delle stesse, indicando separatamente anche l'ammontare degli emolumenti percepiti in ragione di altri incarichi svolti o di rapporti di lavoro di qualsiasi specie intrattenuti;

se, al fine di garantire un quadro chiaro e completo dell'organizzazione e delle attività svolte dalla pubblica amministrazione, non si ritenga opportuno prevedere l'estensione dell'obbligo di trasparenza e informazione anche riguardo ai *curricula* e alle retribuzioni dei componenti degli uffici legislativi e dei gabinetti dei Ministeri e degli enti decentrati, agli enti pubblici economici nonché alle società nelle quali lo Stato, gli enti territoriali e gli altri enti pubblici centrali o locali abbiano partecipazioni dirette o indirette.

(3-01274)

GARAVAGLIA Mariapia. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.*

– Premesso che:

il decreto dei Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze 30 marzo 2010 ha disposto la sospensione, a decorrere dal 1° aprile 2010, delle tariffe agevolate per le spedizioni di prodotti editoriali di cui al decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353;

il decreto interministeriale è stato adottato dal Governo senza alcun preavviso ai beneficiari e per la sua applicazione immediata ha sconvolto tutte le pianificazioni commerciali del mondo dell'editoria libraria, quotidiana e periodica;

considerato che:

come rilevato anche dal settimanale diocesano «Verona Fedele», tale provvedimento colpisce profondamente il settore dell'editoria, mettendo a rischio la stessa sopravvivenza di tantissimi piccoli editori che affidano settimanalmente a Poste italiane il 90 per cento della loro tiratura affinché i loro abbonati possano essere raggiunti in tutte le zone di Italia;

tale provvedimento colpisce la libertà e il pluralismo dell'informazione,

si chiede di sapere se il Governo, al fine di garantire la continuità operativa di numerose aziende editoriali nonché la libertà ed il pluralismo

dell'informazione, non ritenga di dover sospendere con la massima urgenza quanto disposto dal decreto interministeriale del 30 marzo 2010 in ordine alle tariffe agevolate per le spedizioni dei prodotti editoriali e ripristinare il regime precedente.

(3-01276)

SBARBATI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

la chiesa di S. Maria delle Vergini di Macerata ha subito ingenti danni a seguito del sisma che ha colpito la regione nel 1997;

il danno stimato è pari a un miliardo di lire;

dal sisma sono trascorsi anni e la situazione del danno è persino peggiorata a causa delle intemperie e delle infiltrazioni, tanto da far temere l'irreparabilità della struttura stessa;

la chiesa, di scuola bramantesca, risale al XVI secolo. È un monumento nazionale dichiarato tale con decreto del soprintendente del 9 aprile 1915. In una cappella laterale è conservata una tela raffigurante la natività attribuita al Tintoretto. L'edificio è di proprietà del demanio, giusta sentenza della Corte d'appello di Ancona del 12 luglio 1913; oggi è parrocchia gestita dai frati dell'ordine dei Carmelitani;

l'edificio è stato inserito nel piano regionale degli interventi di ripristino al n. 1078; non ha beneficiato però di alcun intervento per la mancata presentazione dei relativi progetti;

la Soprintendenza ha avviato la manutenzione straordinaria con fondi ordinari di bilancio; un primo intervento per 100 milioni di lire, sulla base del programma di cui al decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998, redatto dal vice Commissario per i beni culturali delle Marche e approvato dal Commissario delegato; un secondo intervento di 150 milioni di lire ricavando i fondi dalla programmazione ordinaria del 2000; in data 30 novembre 2001 è stata presentata al Ministero una richiesta di ulteriori fondi per il completamento degli interventi,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire con urgenza affinché l'edificio di scuola bramantesca e il suo contenuto (fra le altre, opere del Tintoretto) venga recuperato e preservato dall'incuria e dalle intemperie;

se non ritenga di prevedere uno stanziamento di fondi per il recupero completo della chiesa di S. Maria delle Vergini, peraltro più volte richiesti dal 1997 ad oggi, per scongiurarne la definitiva perdita di stabilità e valorizzare le opere ivi contenute.

(3-01277)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

PEDICA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

Equitalia SpA è una società completamente pubblica, le cui azioni sono possedute per il 49 per cento dall'Inps e per il 51 per cento dall'Agenzia delle entrate; Equitalia SpA svolge alcune funzioni delicatissime nel campo della riscossione pubblica dei tributi nei confronti della platea dei contribuenti cosiddetti morosi;

funzioni così delicate devono essere poste sotto continuo controllo di efficienza, di indipendenza e di imparzialità sia per evidenti ragioni democratiche che per altrettante ragioni di *governance* aziendali;

dall'organigramma presente sul sito *Internet* di Equitalia, si evidenzia che al vertice della struttura, in qualità di presidente, risulta il dottor Attilio Befera, cui risponde direttamente, senza passaggi intermedi, il servizio Audit, ovvero il sistema di controllo all'interno della SpA;

il direttore dell'Agenzia delle entrate, la figura apicale, è lo stesso dottor Attilio Befera, che è quindi l'azionista di maggioranza di Equitalia SpA;

il dottor Attilio Befera risulta, pertanto, contemporaneamente controllore/azionista (Agenzia delle entrate), controllato (Equitalia SpA) e controllante (servizio Audit interno a Equitalia SpA), così come è stato già evidenziato dall'interrogante nell'atto di sindacato ispettivo 4-02087, pubblicato in data 8 ottobre 2009, rimasto sinora senza risposta da parte del Ministro in indirizzo;

in virtù delle normative vigenti in materia, ad un contribuente moroso, in ogni caso, non è possibile sospendere le cartelle di pagamento, o più correttamente, sospendere l'efficacia delle misure coattive nei suoi confronti, se non per tre fattispecie: 1) attesa della risposta, entro 90 giorni, sull'istanza di rateazione; 2) sgravio dell'ente impositore, operazione ormai da dieci anni avviata in automatico da flussi informatici; 3) sentenza, di massima, giudiziaria, favorevole e cogente a favore del contribuente;

la trasmissione televisiva di Rai 3 «Report», dell'11 aprile 2010, in un servizio della giornalista Giovanna Boursier, ha parlato di alcuni aspetti incomprensibili sull'equanimità di trattamento dei contribuenti morosi da parte di Equitalia Gerit SpA, che è agente della riscossione per le province di Roma, Frosinone, Grosseto, L'Aquila, Latina, Livorno, Rieti, Siena e Viterbo;

per alcune persone fisiche e giuridiche, molte delle quali di elevata notorietà pubblica, sembra esistere una situazione di privilegio e di raccomandazione, da parte della Direzione Equitalia SpA verso la concessionaria Gerit SpA, finalizzata ad evitare l'adozione di misure coattive e quindi, nei fatti, a sospendere l'emissione di cartelle esattoriali;

nella citata trasmissione televisiva alle domande della giornalista sulle vicende relative alla Gerit SpA, un dirigente qualificato di Equitalia SpA citava «tra i motivi assolutamente legittimi», a suo dire, di «sospensione» l'esistenza di ricorsi dei contribuenti;

in merito si evidenzia come, se quanto riportato da tale dirigente corrispondesse al vero, milioni di italiani avrebbero avuto e hanno diritto, inopinatamente ma senza che lo sappiano, alla sospensione delle cartelle esattoriali e non esisterebbero procedimenti penali, in alcuni casi già definitivi, verso dipendenti che hanno sospeso surrettiziamente delle cartelle esattoriali senza flussi informatici o senza sentenza giudiziaria esecutiva;

nella trasmissione televisiva «Report» si citano dei fatti anomali accaduti a Frosinone, nei confronti di una grande società contribuente che, fino al momento della gestione dell'esattoria da parte della banca di Roma quale agente della riscossione, avrebbe accumulato un debito enorme verso l'erario;

il maggiore De Luca della Guardia di finanza di Frosinone, intervistato da «Report», asseriva che il grande debitore in questione aveva già pagato molte decine di milioni di euro e che stava pagando il restante in modalità rateizzata;

il giornale «Il fatto quotidiano» del 13 aprile 2010 ha riportato più precisamente i nomi dei «privilegiati» romani per i quali dalla direzione di Equitalia ci si sarebbe rivolti alla concessionaria Gerit con una circolare, al fine di evitare che fossero sollecitati i pagamenti nei confronti di tali persone; nel medesimo articolo si cita la data della circolare, che risalirebbe al 16 ottobre 2007;

nell'autunno del 2007 non esisteva neanche la norma, approvata più di un anno dopo, per la rateizzazione delle cartelle esattoriali e pertanto, nei casi specifici, non si può trattare neanche di una sollecitazione di sospensione causata dalla richiesta di rateizzazione,

si chiede di sapere:

se, al di là della veridicità o meno delle gravi notizie citate, riportate dagli organi di stampa, il Ministro in indirizzo non ritenga che sia opportuno attenuare il carattere monocentrico e autoreferenziale dell'attuale modello di *governance* di Equitalia SpA, nella quale, stante l'aggregazione di funzioni e di poteri su di una sola persona, si potrebbero creare problemi di imparzialità e di rigore dei controlli, compromettendo l'importante e delicatissima funzione di tutela dell'interesse generale;

se risulti che siano state comunque attivate negli ultimi anni delle procedure di controllo da parte del Ministero sull'operato di Equitalia SpA, in relazione all'adozione di criteri, da parte della stessa società pubblica, di assoluta imparzialità ed equanimità verso il trattamento dei contribuenti;

se risulti che siano stati attivati negli ultimi giorni, anche a seguito delle gravi notizie riportate dagli organi di stampa, dei rapidi meccanismi di controllo in relazione alla presunta circolare del 2007 sopra citata, in quanto, in effetti, anche un solo nome di persona giuridica o fisica privilegiata nell'autunno 2007, oltre a costituire un presumibile reato penale,

costituisce una grave violazione del criterio del rigore verso l'evasione fiscale adottato dal legislatore ed uno schiaffo a tutti i cittadini italiani che pagano le cartelle esattoriali di Equitalia SpA, essendosi attivati fermi, ipoteche e pignoramenti;

se abbia provveduto ad accertare se la lista pubblicata dei contribuenti privilegiati nel 2007 sia falsa o veritiera, anche solo in parte, fermo restando che ciò costituirebbe comunque un dato irrilevante nel caso in cui i contribuenti eventualmente privilegiati nel 2007, oggi risultino in regola con i pagamenti, magari anche rateizzati;

se sia o meno a conoscenza se, ad oggi, la citata grande società debitrice di Frosinone stia pagando regolarmente o meno all'erario quanto dovuto, anche in modalità rateizzata, per svariati milioni di euro;

se non ritenga censurabile che un dirigente di Equitalia SpA definisca come legittime, durante dichiarazioni pubbliche alla Rai, forme di «congelamento» delle cartelle esattoriali al di fuori delle sentenze giudiziarie, delle modalità recenti di sospensioni per domanda di rateazione, e degli sgravi, anche perché tali affermazioni potrebbero creare sconcerto e confusione nella platea dei cittadini contribuenti.

(3-01275)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PORETTI, PERDUCA. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che come riportato da organi d'informazione all'ospedale Careggi di Firenze è in corso una sperimentazione per il parto naturale con un'anestesia a base di un oppioide comunemente usato per addormentare i pazienti durante gli interventi chirurgici, il remifentanil, somministrato per via endovenosa. I risultati dell'esperienza fiorentina sono stati pubblicati sulla rivista internazionale «Anesthesia & Analgesia». Viene proposta come un'alternativa all'epidurale. Anna Melani, responsabile del reparto di anestesia del dipartimento materno-infantile spiega al «Corriere della Sera»: «Abbiamo già trattato circa 1.000 donne, la prima è stata mia figlia. È un'alternativa sicura. Questo oppioide era già stato studiato e molto si conosce sui suoi meccanismi d'azione. Agisce rapidamente e altrettanto rapidamente viene eliminato dall'organismo». Sarebbe proprio quella che in termini medici è definita «emivita breve» (cioè il veloce smaltimento), uno dei vantaggi di remifentanil. La sperimentazione è partita dopo il via libera del comitato etico del Careggi. «Per ogni partoriente viene individuata la quantità di farmaco su misura», spiega la Melani indicando altri vantaggi: «L'assenza di effetti collaterali per la mamma e per il bambino e la mancanza di accumulo della sostanza. Viene proposto a chi non può ricevere l'anestesia epidurale per problemi di coagulazione»;

considerato che:

la comunità scientifica internazionale e quella italiana non considerano la tecnica di parto indolore usata dall'ospedale Careggi di Firenze un'alternativa all'analgesia epidurale;

il remifentanil è un nuovo e costoso farmaco oppioide sintetico che purtroppo ha scarsa efficacia analgesica e potenziali effetti secondari pericolosi di depressione respiratoria su mamma e soprattutto sul neonato. I risultati delle sperimentazioni internazionali su questo farmaco sono ancora controversi e non vi è alcuna raccomandazione o linea guida accreditata che ne autorizzi l'uso per le future mamme. L'esperienza fiorentina è preliminare e limitata ad un piccolo numero di casi (lo studio in questione, che riguarda 205 donne, «The Efficacy and Safety of Continuous Intravenous Administration of Remifentanil for Birth Pain Relief: An Open Study of 205 Parturients», pubblicato sulla medesima rivista nel dicembre 2009). La stessa prestigiosa rivista americana giudicava il farmaco in questione di dubbia utilità terapeutica e non privo di effetti collaterali;

al momento gli oppioidi endovenosi possono trovare un'indicazione nel travaglio di parto esclusivamente nei rarissimi casi quando la analgesia epidurale è controindicata, e ad avviso degli interroganti desta meraviglia l'approvazione clinica del suo uso su un numero così grande di donne da parte del comitato bioetico dell'ospedale di Careggi;

l'analgesia epidurale rimane la tecnica più sicura e più efficace per avere un travaglio ed un parto naturale, sereno e senza dolore; e milioni di donne in molti Paesi del mondo ne usufruiscono da decenni. Il Comitato nazionale di bioetica si è pronunciato a favore del diritto della donna a partorire senza dolore e concordemente alle linee guida dell'Istituto superiore di sanità (SNLG-ISS) indica l'analgesia epidurale come la tecnica più appropriata, più efficace e più sicura per mamma e bambino, tanto che il Ministero della salute l'ha inserita nei livelli minimi di assistenza (Lea);

purtroppo l'applicazione delle indicazioni ministeriali da parte delle Regioni è ancora scarsa e difforme a causa dei tagli alla spesa sanitaria, ma non per questo è opportuno proporre alternative poco efficaci, ancora sperimentali, costose e non prive di rischi per la donna ed il bambino;

considerato, inoltre, che poiché all'ospedale Careggi non vi è la possibilità per le donne di scegliere il parto in anestesia epidurale, gli interroganti temono che rientrare nella sperimentazione con il remifentanil sia una scelta forzata per chi vuole fare un parto naturale senza dolore. Una scelta «forzata» su cui occorrerebbero assicurazioni anche sul fatto che i rischi siano stati valutati dalle partorienti. Il timore è che il remifentanil sia stato proposto alle partorienti come alternativa per un parto senza dolore, e non come scelta volontaria di prendere parte ad una sperimentazione che come tale comporta rischi non tutti previsti e prevedibili,

si chiede di sapere:

come sia registrato il farmaco remifentanil e per quali usi;

come il Ministro in indirizzo valuti una sperimentazione fatta su così grande scala laddove è indicato l'uso esclusivamente nei rarissimi casi quando l'analgesia epidurale è controindicata;

come valuti le modalità di reclutamento delle pazienti nell'ambito della sperimentazione, con particolare riferimento all'acquisizione del con-

senso informativo e alla circostanza che tratta di un farmaco non approvato dal Ministero per quell'uso, scarsamente o solo parzialmente efficace e potenzialmente pericoloso per il neonato;

se intenda verificare se sia stata garantita la presenza e assistenza continua del medico anestesista per tutto il tempo della sua somministrazione (e quindi per tutta la durata dell'analgesia in travaglio).

(4-03024)

PORETTI, PERDUCA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il Ministro in indirizzo, nel rappresentare la posizione della Direzione generale della sicurezza stradale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici – in occasione di risposte ad interrogazioni parlamentari – ha più di una volta confermato l'esistenza di numerosi provvedimenti illegittimi degli enti proprietari della strada, caratterizzati da irragionevoli limitazioni nella sosta e nella circolazione delle autocaravan;

nonostante il potere di direttiva conferito al Ministero dall'art. 35 del codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni), tale Direzione risulta talvolta impotente di fronte a tali ripetute violazioni. In particolare, la persistente convinzione da parte degli enti proprietari delle strade – a seguito degli effetti del decentramento amministrativo – di regolamentare la circolazione stradale con disposizioni non conformi al codice della strada, nonché la continua attività omissiva e i ritardi da parte degli enti proprietari delle strade nel trasmettere la documentazione richiesta per l'espletamento della procedura istruttoria volta all'emanazione delle direttive in materia;

a quanto risulta agli interroganti, il Ministero, sollecitato con precedenti interrogazioni parlamentari, ha sempre dichiarato di non essere in grado di utilizzare gli strumenti di regolamentazione della circolazione stradale quali il potere sostitutivo, previsto dagli articoli 5 e 45 del codice della strada e 6 del relativo regolamento, nei confronti degli enti proprietari delle strade che non ottemperino alle disposizioni dettate in materia di circolazione stradale dal medesimo Dicastero;

considerato che:

con la recente vicenda del Comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto), giustamente diffidato dal Ministero a rimuovere sbarre altimetriche di notevole pericolosità per gli utenti della strada e per tutti i cittadini (considerato che tali manufatti impediscono l'accesso anche ai mezzi di soccorso), è stato dimostrato come il Ministero, una volta attivata la procedura ai sensi del citato art. 45, ha ottenuto il risultato concreto dell'effettiva rimozione della segnaletica illegittima;

la presenza di segnaletica illegittima su tutto il territorio nazionale, in alcuni casi assume, come detto, connotati di pericolosità estrema per la circolazione stradale e di conseguenza per gli utenti della strada, come la presenza ingiustificata di sbarre altimetriche o di dossi rialzati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivare e sensibilizzare i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del Ministero ad adottare tutti gli strumenti giuridici a loro disposizione previsti *ex lege*, al fine di garantire l'uniformità territoriale nell'applicazione del codice della strada;

se intenda provvedere ad istituire un tavolo di lavoro con la partecipazione di tutti i soggetti interessati con l'obiettivo di stabilire le condizioni per un esercizio concreto ed effettivo del potere sostitutivo in caso di inottemperanza dell'ente proprietario della strada alle disposizioni impartite dal Ministero, promuovendo un'eventuale modifica dell'art. 45 del codice della strada, oltre ad una presumibile rideterminazione dell'art. 185 del medesimo codice;

se non ritenga di dover emanare eventuali provvedimenti di natura esplicativa (direttive, circolari) tali da ribadire la centralità e la competenza dello Stato in materia di circolazione stradale nei confronti degli enti proprietari della strada.

(4-03025)

PORETTI, PERDUCA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

la problematica della circolazione di autocaravan, 200.000 immatricolate in Italia è sempre attuale e a tutt'oggi non risultano superate tutte le situazioni discriminatorie adottate dagli enti proprietari delle strade nei confronti di tale categoria di veicoli;

ai sensi dell'articolo 185 del codice della strada (dic ui al decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni) e dei reiterati interventi a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non si può escludere la circolazione di «autocaravan» (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera *m*), del codice della strada al pari di un'autovettura) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo ad altre categorie di autoveicoli;

la circolare del Ministero dell'interno direttiva n. 227 del 14 gennaio 2008, esplicativa della direttiva del 2 aprile 2007, prot. 0031543/2007, in materia di circolazione e sosta delle autocaravan emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 5 del codice della strada, è stata emanata tenuto conto delle potenziali situazioni di contenzioso in materia di circolazione e sosta delle autocaravan per le quali possono essere investite le Prefetture, al fine di consentire alle medesime di utilizzarla come strumento istruttorio ovvero giudicante, nel caso di presentazione di ricorsi ai sensi dell'art. 203, e di consentire alle pattuglie stradali di verificare la legittimità formale nonché sostanziale della segnaletica stradale nell'espletamento delle competenze di cui all'art. 12;

nonostante l'emanazione di tale direttiva alcune Prefetture ingiustificatamente e con motivazioni ad avviso degli interroganti prive di aspetti sostanziali e giuridicamente rilevanti, non applicano le indicazioni proce-

durali e le disposizioni dettate nell'ambito istruttorio ai sensi dell'art. 203 sopra richiamato, rigettando i ricorsi da parte di quei soggetti interessati, i quali, dopo aver sostenuto una spesa non indifferente per l'acquisto di tale tipologia di autoveicoli, vengono privati del diritto alla circolazione solo perché proprietari di autocaravan;

considerato che:

con successiva nota prot. 1020 del 26 febbraio 2009 il Ministro in indirizzo ha rammentato agli Uffici territoriali del Governo la vigenza della circolare;

tuttavia, continua a persistere – nonostante le indicazioni impartite – una condotta omissiva da parte delle medesime Prefetture, inerente ai controlli da effettuare sul territorio tramite i propri organi accertatori nell'ambito del potere conferito ai sensi dell'art. 11 del codice della strada;

difatti non vengono sanzionati ai sensi dell'art. 38 del codice della strada i proprietari delle strade che appongono la segnaletica anticamper illegittima, ne tanto meno viene richiesta la rimozione della stessa;

tale situazione pregiudica in modo rilevante il legittimo utilizzo delle autocaravan da parte dei proprietari delle stesse, che come utenti e cittadini hanno il diritto di vedere la corretta e legittima applicazione della normativa che regola la circolazione e sosta delle autocaravan,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi con atti di propria competenza affinché le Prefetture assicurino una corretta applicazione della circolare citata, in modo tale da evitare la richiamata persistente situazione di illegittimità, che obbliga i proprietari di autocaravan ad insistere nel riconoscimento dei propri interessi legittimi ed inevitabilmente adire gli organi giurisdizionali, con ulteriore aggravio di tempo e di spese per l'Amministrazione statale, per l'inerzia dimostrata da parte di alcune Prefetture.

(4-03026)

DIVINA. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Premesso che:

l'attuale crisi ha colpito perlopiù i soggetti più deboli, le piccole e piccolissime imprese, e fra le famiglie quelle a minor reddito;

le famiglie ancor più disagiate sono risultate quelle che, per ragioni di ridimensionamenti aziendali, hanno avuto uno o più membri licenziati, posti in mobilità, in cassa integrazione, e che comunque hanno subito una notevole contrazione delle proprie entrate;

il sistema creditizio, in questa già difficile situazione, ha a sua volta accentuato le difficoltà per tali soggetti, sia negando i prestiti richiesti da coloro che si sono trovati in tali condizioni, sia chiedendo di rientrare dai crediti o revocando fidi concessi a coloro che già avevano posizioni debitorie divenute allo stato critiche;

mentre per le aziende, pur pesando ugualmente il comportamento degli istituti bancari, gli enti di garanzia hanno svolto un'azione calmieratrice sul fronte del credito, per le famiglie, non esistendo alcun fondo di

garanzia, la mancata concessione di piccoli prestiti ha creato danni indefinibili,

si chiede di sapere, nell'ambito del segno già tracciato dall'azione del Governo di sostegno alla domanda interna, se si intenda valutare l'ipotesi della creazione di un «Fondo per il credito alle famiglie in difficoltà», fondo che dovrebbe garantire le banche per prestiti per un importo pari a 3.000-5.000 euro, e per una durata legata al periodo di ottenimento di un nuovo lavoro per il membro della famiglia, tenendo conto che l'operazione riveste un rischio relativamente basso, che vi è l'estrema urgenza di provvedere in tal senso e che, in ogni caso, ricorre sempre un obbligo di erogare alle famiglie il sostegno dovuto per l'assistenza pubblica.

(4-03027)

BUTTI. – Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per i rapporti con le Regioni. – Premesso che:

l'interrogante ha ricevuto numerose segnalazioni da parte degli amministratori locali della provincia di Como per cui si registra a partire dal 2010 un aumento esponenziale dei costi per i servizi assicurativi degli enti locali;

il fenomeno è tutt'altro che isolato tanto è vero che i vertici regionali di ANCI Lombardia, già dal mese di dicembre 2009 segnalano che in diversi comuni si registra un certo atteggiamento delle compagnie assicurative, che non solo hanno chiesto un aumento del costo delle polizze, ma hanno imposto un aumento della franchigia fino ad alcune migliaia di euro;

il mercato assicurativo sta progressivamente volgendo verso un innalzamento dei premi richiesti e verso quotazioni nettamente più «tecniche» rispetto al passato. Questa è una tendenza generale del mercato per cui si può parlare di un vero e proprio «cartello» tra compagnie assicurative;

solo in parte, tali correttivi al rialzo sono stati resi necessari da un rilevante aumento dei sinistri denunciati sulle polizze per la responsabilità civile verso terzi o prestatori di lavoro degli enti (la casistica maggiore riguarda i danni materiali conseguenti a buche nel manto stradale, ma iniziano ad aumentare anche le lesioni fisiche) con la conseguente necessità di apportare, per le compagnie assicurative, dei ritocchi ai listini;

il mercato assicurativo ha delle peculiarità: negli ultimi anni si sono unite diverse compagnie in gruppi, riducendo di fatto il numero degli operatori disposti a quotare premi per singole aree di mercato. C'è la tendenza ad esporsi meno a rischi in questa particolare fase economica caratterizzata anche dalla crisi del settore industriale;

pertanto molti enti locali interessati da questi rincari si trovano, a partire dal 2010, in difficoltà economiche circa il pagamento dei premi richiesti dalle compagnie, dovendo anche ricorrere a variazioni di bilancio o a dover sottrarre risorse inizialmente previste per altri capitoli di spesa,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno predisporre accurate verifiche circa i repentini rialzi dei premi richiesti

dalle compagnie di assicurazione, con particolare riguardo alle polizze stipulate dagli enti locali in difficoltà economiche riguardo al pagamento dei premi assicurativi.

(4-03028)

FERRANTE, DELLA SETA. – *Ai Ministri dell'interno, per i beni e le attività culturali, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

la Safab SpA è una ditta che ha sede a Roma, in via dell'Antartide 7 (10.400.000 euro di capitale e 299 dipendenti tra società dirette e consortili), alla quale è stato ritirato il certificato antimafia, in seguito ad ispezione della Prefettura de L'Aquila del 14 novembre 2009, nel cantiere sito sull'altopiano delle Rocche e che, nonostante ciò, continua a lavorare perché l'Anas abruzzese non ha «l'interdittiva» dalla Prefettura di Roma;

il 4 agosto 2009, è stato arrestato Luigi Masciotta con altri due componenti del consiglio d'amministrazione (tre su cinque) per corruzione, ammessa da tutti i reclusi negli interrogatori;

inoltre i fratelli Masciotta, presidente e vicepresidente della Safab (poi dimissionati), erano e sono indagati insieme all'amministratore delegato Paolo Ciarrocca anche per subappalti che la Safab ha fatto alla società di Sandro Missuto (ora sotto sequestro), referente del *clan* Madonia Santapaola in Sicilia, e che riguardano in particolare: il primo tratto autostrada Salerno-Reggio Calabria; l'inceneritore Bellolampo; il parcheggio multipiano del tribunale di Palermo, dighe e impianti irrigui a Catania, Siracusa e Caltanissetta, come si può leggere all'interno di una dettagliata inchiesta pubblicata nel febbraio 2010 nella rivista «Narcomafie»;

la Safab lavora anche alle Gole del Velino sempre su appalto Anas. Nella zona in questione sono presenti aree riconosciute, dalla Regione Lazio, come siti d'interesse comunitario (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS) e l'abbazia di SS. Quirico e Giulitta;

tale intervento è stato progettato dalla stessa ditta e per lo stesso sembrerebbero essere stati commessi diversi reati: l'omissione di atti d'ufficio della soprintendenza architettonica di Roma e del Sindaco di Miciigliano che non hanno sospeso i lavori, come prescritto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, a seguito del vincolo indiretto emesso dal Capo ufficio vincoli della soprintendenza. Mentre due funzionari della Regione Lazio hanno negato che esista alcunché di storico nel luogo del cantiere, sebbene nell'area sia presente l'abbazia, il cui restauro, avvenuto nel 2000, è costato 3 miliardi e mezzo di lire, rendicontato alla Regione;

tutta questa vicenda, nonostante le denunce circostanziate fatte alla procura di Rieti da «Italia Nostra» ed evidenziate dagli articoli pubblicati sull'argomento dal «Messaggero d'Abruzzo e del Lazio», «Il Centro» e da «Narcomafie», lascia presagire una vasta rete di corrotte. La Safab è una società controllata da una fiduciaria Finnat, una delle prime per capitali rientrati nell'ambito dello «scudo fiscale»;

tutto questo è ancora più incomprensibile e grave visti i recenti provvedimenti anticorruzione del Governo e l'accordo siglato tra l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e la Direzione nazionale antimafia (protocollo d'intesa del 16 febbraio 2010), che dovrebbero assicurare l'accesso ed l'uso delle informazioni raccolte nei rispettivi sistemi informativi;

proprio in virtù di questi atti dovrebbe essere finalmente possibile: lo scambio di informazioni riguardanti gli appalti pubblici, gli operatori economici e la segnalazione di eventuali manifestazioni illecite, per l'insorgere di presumibili infiltrazioni mafiose e turbative; segnalare tempestivamente il venir meno dei requisiti delle imprese qualificate e della Società organismo di attestazione (SOA); l'aggiornamento del Casellario informatico dell'Autorità, attraverso il continuo interscambio di dati riguardanti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui sono in possesso, riguardo i bandi di gara, le aggiudicazioni, i partecipanti alle gare, i subappalti ed i noli a caldo, le varianti, l'esito di attività ispettive che si rilevino di interesse per le parti;

inoltre dovrebbero essere in rete anche le informazioni sugli operatori economici con riferimento ai requisiti antimafia prescritti ai fini della partecipazione alle gare; le informazioni relative agli operatori economici, sia singoli, sia facenti parte di raggruppamenti temporanei di imprese, al fine di consentire alla Direzione nazionale antimafia di verificare eventuali situazioni di interesse,

si chiede di sapere:

per quali motivi sia possibile che la Safab SpA continui ad operare nei cantieri aquilani e reatini;

per quali motivi, alla luce della normativa anticorruzione e del suddetto protocollo d'intesa, sia ancora possibile che non ci siano comunicazioni tra gli organi competenti, e in particolare tra il Ministero dell'interno e le Prefetture;

quali siano i motivi che hanno indotto la Direzione regionale del Lazio del Ministero per i beni e per le attività culturali a sospendere i lavori non tutelando in questo modo né le aree riconosciute SIC e ZPS né tanto meno l'abbazia di SS. Quirico e Giulitta;

se i Ministri in indirizzo non intendano immediatamente sospendere i lavori, in attesa di verificare se tali motivi siano sufficienti, a tutela delle aree riconosciute e dell'abbazia.

(4-03029)

FERRANTE, DELLA SETA. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

l'ufficio Valutazione di impatto ambientale (VIA) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha espresso parere positivo alla richiesta della Petroceltic Elsa di sondare il mare tra il Gargano e le isole Tremiti alla ricerca del petrolio. Perché la fase operativa abbia inizio, a questo punto manca soltanto la firma del Ministro;

la Petroceltic Elsa ha avanzato al Ministero due richieste: quella che ha avuto parere positivo dall'ufficio VIA, per sondare il mare davanti al lago di Lesina, a 12 chilometri dalle Tremiti e a 11 dalla costa; un'altra che interessa un'area a 7,8 chilometri dalla foce del Fortore e a 4,5 dall'arcipelago paradiso dei sub di fama internazionale, per una superficie complessiva di 528 chilometri quadrati, in una zona in cui la profondità del mare è compresa tra i 40 e i 150 metri;

nelle prescrizioni è previsto l'obbligo per la società di dotare le navi di ricognizione di un sistema di avvistamento dei cetacei: per evitare, quindi, di mettere in funzione i *sonar* che potrebbero disturbare pesantemente gli animali;

l'area prescelta è molto vicina a quella in cui nel mese di dicembre 2009 nove capodogli si spiaggiarono, davanti alla foce di Varano, sulla spiaggia di Capoiale, e solo due riuscirono a riprendere il mare;

le isole Tremiti sono una ricchezza per l'Italia e comprendono una delle tre aree marine protette pugliesi;

è inconcepibile, si legge in una nota della Legambiente del 19 aprile 2010, pensare di deturpare l'area trasformandola in un distretto petrolifero con tanto di piattaforme, danneggiando il turismo, la salute dei cittadini e la pesca;

inoltre è importante evidenziare che l'aumento impressionante che si è avuto negli ultimi anni, infatti sono ben 17 le attività autorizzate nei nostri mari per l'estrazione o la ricerca di petrolio, che coinvolgono 7 regioni. Il tratto di mar Adriatico di fronte alle coste pugliesi e abruzzesi sembra essere quello che attira maggiormente le attenzioni delle compagnie petrolifere, in gran parte straniere, sebbene il petrolio del basso Adriatico sia di cattiva qualità: è bituminoso, ha un alto grado di idrocarburi pesanti, è ricco di zolfo;

è altresì importante sottolineare che i potenziali giacimenti sotto l'Adriatico non sono certo così ricchi da poter in alcun modo influire sull'indipendenza energetica del nostro Paese, e dunque non porteranno nessun vantaggio economico ai cittadini. Quello che causerebbero è invece un danno enorme in termini ambientali, e a farne le spese sarebbe in primo luogo il turismo, che riceverebbe un colpo durissimo se di fronte a coste bellissime sorgessero mostri di acciaio che spingono sulle rive bitume e catrame;

non è sul fronte degli idrocarburi, una fonte il cui utilizzo va in direzione opposta rispetto agli impegni presi contro il mutamento climatico, che occorre investire per potenziare il nostro settore energetico. Con 95 MW di idroelettrico, 95,19 di solare fotovoltaico, 1.128,75 di eolico e 139 di biomasse, la Puglia risulta essere all'avanguardia sul versante delle fonti rinnovabili ed è questa la direzione giusta per lo sviluppo futuro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che la ricerca di petrolio sia compatibile con la tutela del mare, della fauna e della flora marina, nonché

con la tutela della riserva naturalistica delle isole Tremiti e se è stato tenuto conto del parere contrario espresso dalla Regione Puglia;

se non ritenga opportuno non procedere a firmare il decreto di VIA relativo a tali attività;

quali iniziative concrete di vigilanza intenda assumere a tutela del patrimonio naturalistico dell'Unesco.

(4-03030)

GRAMAZIO. – *Ai Ministri della salute, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

presso la Regione Lazio presta servizio nella struttura del professor Elio Guzzanti, Commissario *ad acta* per il rientro dal disavanzo sanitario, il dottor Norberto Cau, chiamato a questo incarico dal Presidente *pro tempore* della Regione stessa e Commissario *ad acta* Pietro Marrazzo;

il dottor Cau è dirigente dell'area formazione, processi formativi e relazioni internazionali di Laziosanità, Agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio;

considerato che pur essendo il dottor Norberto Cau in comando presso l'ufficio del Commissario *ad acta* risulta all'interrogante che lo stesso avrebbe ricevuto, oltre agli altri emolumenti, il premio di risultato per l'incarico di dirigente presso Laziosanità,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti se quanto sopra riportato corrisponda a verità, così come più volte denunciato dai Consiglieri di minoranza del Consiglio d'amministrazione di Laziosanità, come risulta dai verbali stessi delle sedute del Consiglio d'amministrazione;

a che titolo il dottor Cau possa percepire, oltre a doppi emolumenti, anche un premio di risultato dal momento che risulta essere impiegato in un ufficio diverso da quello a cui il premio stesso fa riferimento;

quali azioni di competenza si intendano compiere per verificare e sanare questa situazione, giungendo all'eventuale recupero di somme erogate non dovute.

(4-03031)

DELLA SETA, FERRANTE, ASTORE. – *Ai Ministri della giustizia e per i rapporti con le Regioni.* – Premesso che:

con la delibera 198 del 2010 la Regione Molise ha stabilito che non si costituirà parte civile nei processi a carico dei suoi assessori e consiglieri regionali. In pratica in quei procedimenti che vedono coinvolti in qualità di indagati assessori, consiglieri e il Governatore stesso, l'ente regionale rinuncerà a chiedere i danni e ad avere giustizia in caso di condanna degli stessi;

in altre parole il danno di immagine e in taluni casi anche erariale che subirà l'ente non sarà più salvaguardato nei processi che coinvolgono il Presidente o l'Assessore *pro tempore*. È ovvio che, ferma restando la presunzione di innocenza fino al terzo grado di giudizio, l'obiettivo dell'indagato, oggettivamente, è in contrasto con l'interesse della Regione

che potrebbe sviluppare nel processo un contraddittorio teso ad accertare i fatti e difendere i propri beni materiali ed immateriali quali il decoro e la dignità;

la scelta di un ente pubblico di costituirsi parte civile in un procedimento penale trova giustificazione sicuramente nell'esigibilità del credito derivante dal danno arrecato e dal tempo decorso dallo stesso ma spesso ha una valenza fortemente simbolica, soprattutto quando agisce su condotte illecite lesive del prestigio e dell'immagine pubblica di organismi elettivi;

le valutazioni che stanno alla base della scelta di non costituirsi in specifici processi, come quelli indicati nelle delibere di Giunta n. 1120 del 31 ottobre 2008 e n. 1 dell'8 gennaio 2010, non possono trasformarsi in principio generale a base delle istruttorie tecniche in quanto è necessario tenere conto delle peculiarità delle singole fattispecie, approfondire tutti gli aspetti fattuali e sottoporre le ragioni motivate al parere del Consiglio regionale;

la delibera n. 198 del 2010 sembrerebbe in contrasto con le direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale con nota prot. n. 13681 del 27 giugno 2006 che prevedono, invece, che l'Avvocatura regionale accompagni ogni proposta di deliberazione da «una relazione istruttoria che contenga un breve resoconto, desumibile dalla diretta conoscenza o, anche, dai capi d'imputazione, dei termini dei procedimenti, la quantificazione degli eventuali danni, di qualsiasi natura, derivanti alla Regione, la comparazione dei costi/benefici, nonché il parere motivato della struttura in merito alla opportunità o meno di costituirsi»;

è importante sottolineare che il consigliere regionale Michele Petrarola ha presentato una mozione per fare revocare la delibera. In proposito Petrarola ricorda che al momento sono aperti diversi procedimenti penali che vedono indagati per episodi e ipotesi di reati diversi il Presidente della Giunta, assessori, il Presidente del Consiglio regionale, e diversi consiglieri. Con tale delibera osserva che la pubblica amministrazione rinuncia al proprio diritto di salvaguardarsi partecipando al dibattimento giudiziario;

a tal proposito è importante evidenziare che il dovere di un'amministrazione regionale dovrebbe essere quello di tutelare gli interessi di tutta la collettività e non quello di difendere con prepotenza soltanto gli interessi dei più forti dimenticando che la Giunta regionale è espressione di un'istituzione che, come tale, deve essere posta al di sopra di tutto, soprattutto al di sopra delle persone che, all'interno di quell'istituzione, ricoprono cariche *pro tempore*,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano, per quanto di loro competenza, attivarsi affinché sia immediatamente revocata la delibera n. 198 del 22 marzo 2010, di cui occorrerebbe esaminare anche eventuali profili di incostituzionalità e di violazione dell'art. 22 lett. i), dello statuto regionale, anche valutando l'opportunità di costituirsi in giudizio in sede amministrativa come Governo per far annullare l'atto, che di fatto sancisce il principio di non costituzione, di norma, della Regione

come parte civile nei processi penali introducendo anche il gravissimo principio che la politica non ha più nulla a che fare con i valori etici e il bene comune.

(4-03032)

PEDICA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

in data 13 gennaio 2010, con apposito decreto firmato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale;

il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla protezione civile, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, all'articolo 17-ter prevede disposizioni per la realizzazione urgente di istituti penitenziari. In base a tale articolo il Commissario straordinario per l'emergenza conseguente al sovrappopolamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale provvede, d'intesa con il Presidente della Regione territorialmente competente e sentiti i Sindaci interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate. L'approvazione delle localizzazioni, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi, e in deroga all'articolo 118 del codice dei lavori pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è peraltro consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al 50 per cento;

ai sensi del comma 6 del citato articolo 17-ter il Commissario straordinario può avvalersi del Dipartimento della protezione civile per le attività di progettazione, scelta del contraente, direzione lavori e vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali attuati in esecuzione del programma degli interventi di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 (cosiddetto decreto «mille proroghe») che all'art. 44-bis reca «disposizioni in materia di infrastrutture carcerarie» ai sensi delle quali, per far fronte alla grave situazione di sovrappopolamento delle carceri, e comunque fino al 31 dicembre 2010, al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono attribuiti i poteri di commissario straordinario delegato previsti dall'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine di procedere al compimento degli investimenti necessari per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie

o l'aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti;

con lo stato di emergenza, in sostanza, al capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Franco Ionta, sono conferiti i poteri per procedere in deroga alla normativa vigente e alle ordinarie competenze, velocizzando le procedure e semplificando le gare d'appalto, mentre il «braccio operativo» con cui gestire l'emergenza carceri sarà il Dipartimento della protezione civile;

i finanziamenti per realizzare il piano sono stati individuati nei 500 milioni di euro che risultano stanziati nella legge finanziaria per il 2010 e in altri 100 milioni di euro che provengono dal bilancio del Ministero della giustizia;

come si desume dal *dossier* pubblicato sul sito *Internet* ufficiale del Governo, «la procedura di emergenza seguirà lo stesso modello adottato per il dopo-terremoto a L'Aquila». Secondo quanto riportato dal quotidiano «la Repubblica», nell'inserto «Affari e Finanza» del 12 aprile 2010, il modello utilizzato per la ricostruzione dopo il terremoto e per la realizzazione delle strutture ospitanti il G8, che si vorrebbe ripetere – come si legge sul sito del Governo – per il piano carceri, avrebbe prodotto degenerazioni note alle cronache giudiziarie, quali lievitazione dei costi, corruzione di politici e funzionari pubblici, nepotismo e vanificazione di ogni regola di concorrenza tra imprese, come ha anche denunciato il Presidente dell'Associazione di costruttori Paolo Buzzetti;

tali procedure semplificate per la realizzazione del piano carceri presentano lo stesso scarso livello di trasparenza e controllo esterno che recenti fatti di cronaca hanno evidenziato nella realizzazione di opere in occasione dei cosiddetti «grandi eventi» da parte della Protezione civile, ma il «meccanismo gelatinoso», come i commentatori politici hanno definito il sistema che è emerso, potrebbe essere ulteriormente aggravato dalla segretezza che in parte caratterizza la realizzazione del piano carceri, in quanto, sempre secondo l'articolo giornalistico citato, per realizzare opere sensibili, quale un carcere, servirebbe un nulla osta di segretezza (Nos), rilasciato dall'apposito ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri;

il suddetto articolo riporta, inoltre, la notizia per la quale alcune carceri sarde, come quelle di Sassari, Nuoro e Olbia Tempio, risultano già in costruzione per un costo di circa 200 milioni, e che le imprese che stanno realizzando i lavori, dotate di certificato Nos, risulterebbero essere la ditta Anemone di Diego Anemone, la ditta Giafi costruzioni di Valerio Carducci e la ditta Opere pubbliche di Francesco Maria de Vito Piscicelli;

Diego Anemone e Francesco Maria de Vito Piscicelli risultano, al momento, indagati per corruzione nell'ambito dell'inchiesta sui grandi appalti, ed il secondo è anche tristemente noto per le intercettazioni che lo riportano mentre ride la notte del terremoto a L'Aquila. Valerio Carducci risulta invece indagato per truffa allo Stato sempre nell'ambito della medesima inchiesta, riguardante anche gli appalti per le opere connesse al G8 de La Maddalena;

secondo ciò che sostiene il citato articolo de «la Repubblica», le tre ditte in questione, che utilizzano ampiamente i subappalti, avrebbero già incassato 100 milioni di finanziamento per la realizzazione dei tre istituti penitenziari della Sardegna,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro in indirizzo siano edotti in merito a quanto sopra esposto, e se quanto riportato dal quotidiano «la Repubblica», circa gli appalti che sarebbero stati già conferiti alle ditte Anemone di Diego Anemone, Giafi costruzioni di Valerio Carducci e Opere pubbliche di Francesco Maria de Vito Piscicelli, corrisponda al vero;

se non si ritenga, nel caso in cui si accertasse la corrispondenza al vero di quanto riportato in premessa, di sospendere il rapporto economico fra le summenzionate ditte e la pubblica amministrazione sino alla conclusione degli accertamenti giudiziari;

se non si ritenga che, alla luce degli scandali e delle inchieste giudiziarie ampiamente riportati dalle cronache recenti, il piano carceri debba essere realizzato secondo procedure che garantiscano maggiore controllo e trasparenza rispetto a quelle applicate per la realizzazione dei grandi eventi del G8 de La Maddalena e de L'Aquila, e, nel caso, quali misure di competenza si intendano prendere al fine di modificare in tal senso il sistema di gestione del piano carceri.

(4-03033)

PEDICA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che con il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, all'art. 3 si dispone che il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad assumere 12 unità per ricoprire i posti di seconda fascia del ruolo dirigenziale, secondo le modalità contemplate al comma 2, che recita: «I posti dirigenziali di seconda fascia di cui al comma 1, con procedure bandite contestualmente, sono ricoperti: a) nella misura del quaranta per cento tramite concorso pubblico; b) nella misura del quaranta per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame-colloquio, al personale di ruolo della pubblica amministrazione in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Dipartimento della protezione civile, munito di diploma di laurea rilasciato da università statali, dotato di cinque anni di servizio, o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di almeno tre anni di servizio. I predetti periodi di servizio, di cui almeno ventiquattro mesi di comprovata, continuativa e specifica esperienza nell'ambito professionale di protezione civile, prestata con vincolo di subordinazione, nelle Amministrazioni pubbliche di protezione civile deputate istituzionalmente ed ordinariamente ad esercitare le predette competenze, documentata mediante la produzione di certificati attestanti il possesso della qualificata esperienza nel predetto ambito professionale, devono es-

sere stati prestati in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; c) nella misura del venti per cento, in considerazione della specificità del personale dirigenziale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonché avuto riguardo alla peculiarità dei compiti e delle funzioni del Dipartimento della protezione civile, mediante corso-concorso selettivo di formazione, della durata di nove mesi, riservato al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di diversi o ulteriori requisiti culturali o professionali, ivi compreso il possesso di abilitazioni professionali, ovvero di pregresse esperienze di studio o di lavoro nel peculiare settore della protezione civile»;

considerato che l'art. 14, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, nel prevedere delle procedure straordinarie di reclutamento anche per i dirigenti con incarico a tempo determinato, non abroga le disposizioni dell'art. 3, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2005, n. 90 citato,

si chiede di sapere:

se sia intenzione del Governo dare attuazione ad entrambe le disposizioni normative citate in premessa;

se tutti i beneficiari dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, possiedano i necessari requisiti di anzianità, dal momento che la norma richiamata non abroga né implicitamente né esplicitamente la disposizione generale di cinque anni di anzianità nella carriera direttiva prevista dal decreto legislativo n. 165 del 2001;

se sia possibile che le procedure straordinarie di reclutamento abbiano riguardato anche dirigenti privi del necessario requisito di anzianità.

(4-03034)

LANNUTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa.* – Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il signor G. Salvati, titolare di un contratto di abbonamento Sky ad uso residenziale, ha subito improvvisamente, senza preavviso e contestazione di addebito, l'interruzione del servizio mediante disattivazione della *smart card* in data 2 febbraio 2009;

successivamente gli è stata recapitata una lettera di Sky datata 12 febbraio 2009 con la quale si motivava tale determinazione con l'asserito uso indebito in ambiente non consentito. Essendo tale assunto falso e comunque non provato, non risultando da alcun atto di accertamento, l'istante ha attivato la procedura di conciliazione inoltrando al Corecom Umbria il modello UG debitamente compilato e chiedendo contestualmente l'intervento autoritativo per la riattivazione immediata del servizio indebitamente sospeso;

nelle more, Sky Italia non solo non ha riattivato il servizio ma addirittura ha «comminato» la penale «ridotta» di 800 euro, cedendo immediatamente, fatto ancor più grave, il credito a favore di una società di recupero crediti – la Serfin (con sede legale a Roma in via Nocetta 109), che si è attivata con sistematiche intimidazioni telefoniche;

di seguito, è tornata in scena Sky Italia SpA che ha intimato il pagamento di 2.500 euro a titolo di «penale piena» per i fantomatici illeciti contestati;

a giudizio dell'interrogante Sky Italia dunque perpetrava con il suo atteggiamento quattro illeciti: 1) cessando unilateralmente e senza preventivo avvertimento la fornitura di un servizio in abbonamento; 2) comminando, sempre unilateralmente, senza prove e senza contraddittorio, sanzioni, andando ben oltre i poteri di una pubblica autorità; 3) cedendo un credito inesistente; 4) continuando a pretendere dall'asserito debitore lo stesso credito ceduto a terzi;

della vicenda è stato subito investito il Corecom Umbria, che si è distinto subito nell'assunzione di provvedimenti ad avviso dell'interrogante sorprendenti nella sostanza e nella forma;

infatti, contestualmente alla richiesta di conciliazione (invio modello UG), il ricorrente ha formulato istanza di riattivazione in via cautelare del servizio (modello GU5). Il Corecom Umbria, con comunicazione della dottoressa Lavinia Marri, ha rifiutato pregiudizialmente l'assunzione di ogni provvedimento poiché – testualmente – «sentito per vie brevi il parere del gestore ed in considerazione delle precisazioni relative all'utilizzo in ambito pubblico dell'abbonamento residenziale, contenute nella lettera di Sky del 12 febbraio 2009 abbiamo» – e ci si chiede chi sia il soggetto di tale azione, se Corecom o Sky – «ritenuto che non ci sono i presupposti per emettere il provvedimento da Lei richiesto»;

successivamente all'udienza di conciliazione fissata presso la sede di Terni in data 29 ottobre 2009, Sky ha deciso di non partecipare comunicandolo preventivamente al Corecom. L'avvocato Sabrina di Cola ha trasmesso così al signor Salvati un fax due giorni prima informandolo della circostanza e «sollevando» l'istante dall'obbligo di partecipazione (testualmente il fax si conclude «Non sarà pertanto necessaria la Sua presenza all'udienza del 29 ottobre 2009»). Ovviamente il signor Salvati non si è presentato all'udienza mettendo a repentaglio anche l'esito del successivo giudizio di definizione e sanzione;

formulata istanza di definizione (modello GU14) con richiesta inviata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – sede di Napoli, in data 17 marzo 2010, è pervenuto al suo procuratore un altro fax con cui il Corecom Umbria comunicava la fissazione dell'udienza per il 27 maggio 2010 conferendo alle parti termini per redigere memorie o depositare documenti a pena di irricevibilità entro il 16 aprile 2010 e per repliche sempre a pena di irricevibilità entro il 6 maggio 2010;

in data 19 aprile 2010 il Corecom Umbria inviava un altro fax a firma del responsabile del procedimento dottor Carlo Cecchini con cui «in accoglimento della richiesta di Sky Italia Srl in data 16 aprile

2010» con comunicazione trasmessa via fax, il termine per presentare memorie e documenti già fissato per il 16 aprile 2010 è stato prorogato fino al 3 maggio 2010 e quello per repliche – originariamente fissato per il 6 maggio – al 13 maggio 2010;

a giudizio dell'interrogante, nel presupposto della loro buona fede, i responsabili dei procedimenti amministrativi presso il Corecom Umbria non hanno evidenziato alcuna competenza nel settore del diritto, invece richiesta per assolvere a funzioni così delicate;

posto, dunque, che a giudizio dell'interrogante il Corecom Umbria ha dato ampia e diffusa prova di essere un organo di fatto alle dipendenze degli operatori, o comunque di almeno uno, Sky, al quale è consentito di fare e disfare quel che gli pare, e di non essere in grado di assolvere a quelle funzioni di garanzia dei consumatori e, men che meno, di giudicare le controversie e ancor più di emettere provvedimenti sanzionatori,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga che i Comitati regionali di controllo sulle comunicazioni siano del tutto impreparati ed inadeguati ad assolvere alle loro delicate funzioni;

se non ritenga anche a fini di contenimento della spesa pubblica di attivarsi al fine di pervenire alla loro soppressione, restituendo le relative funzioni al Ministero dello sviluppo economico posto che ad opinione dell'interrogante anche l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni appare un organismo lottizzato e fuori controllo, fonte esclusiva di sperpero di denaro pubblico;

quali misure urgenti si vorranno adottare affinché organismi pubblici, come nel caso di specie il Corecom Umbria, che dovrebbero essere i risolutori *super partes* delle controversie, finiscano per parteggiare sempre per i gestori, ignorando i criteri di legalità ed i diritti dei cittadini-consumatori.

(4-03035)

FASANO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

nelle scorse settimane è stato presentato a Bruxelles uno studio della società indipendente TERA consultant che mostra il risvolto drammatico della pirateria digitale sull'economia del lavoro in Europa;

i dati presentati dal citato studio sono allarmanti per il nostro Paese e per l'Europa nel suo complesso. Solo in Italia, si stimerebbero perdite di posti di lavoro nell'intera filiera musicale di circa 22.000 unità, a causa della distribuzione illegale di musica ed altri prodotti dell'ingegno via *Internet*, con danni di oltre un miliardo di euro;

secondo i risultati di detto studio, nel 2008 le industrie creative dell'Unione europea – cinema, musica, televisione e *software*. – a causa della pirateria avrebbero registrato perdite pari a 10 miliardi di euro ed un totale di 185.000 posti di lavoro in meno;

per la società TERA consultant, sulla base delle attuali proiezioni e in assenza di cambiamenti significativi nella politica del settore, le im-

prese del settore potrebbero subire entro il 2015 perdite pari a 240 miliardi di euro e 1,2 milioni di posti di lavoro in meno;

con l'obiettivo di porre un freno a tale deriva d'illegalità, i diversi Paesi europei si stanno adoperando per affrontare e contrastare la diffusione illegale di opere protette da *copyright* via *Internet*;

considerato che nella prospettiva di contrasto alla pirateria il nostro ordinamento giuridico nazionale è già volto ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale contro la pirateria,

l'interrogante chiede al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, di sapere se e quali ulteriori misure intendano adottare, anche di concerto con gli altri Paesi dell'Unione europea, per contrastare con maggiore efficacia la pirateria *online*.

(4-03036)

GRAMAZIO. – *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che in data 19 aprile 2010 il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma, dottor Luigi D'Elia, ha nominato: 1) con riferimento alla delibera n. 1634/DG del 21 dicembre 2009, la dottoressa Paola Caruso responsabile della posizione organizzativa «Corsi di formazione di base»; 2) con riferimento alla delibera n. 1659/DG del 22 dicembre 2009, il signor Francesco Arcaro responsabile della posizione organizzativa «Responsabilità delle attività tecniche in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro»; 3) con riferimento alla delibera n. 255/DG del 26 febbraio 2010, la dottoressa Beatrice Coiro responsabile della posizione organizzativa «Centro accoglienza e prenotazioni»; 4) con riferimento alla delibera n. 264/DG del 26 febbraio 2010, la signora Maria Domenica Mercurio responsabile della posizione organizzativa «Rilevazione presenze»; 5) con riferimento alla delibera n. 321/DG dell'11 marzo 2010, la signora Rosanna Proia responsabile della posizione organizzativa «Previdenza e quiescenza»; 6) con riferimento alla delibera n. 322/DG dell'11 marzo 2010, il signor Alfredo Mazzotta responsabile della posizione organizzativa «Trattamento economico»;

considerato che il professor Guzzanti, Commissario *ad acta* per il rientro del disavanzo sanitario della Regione Lazio, con apposita circolare ha bloccato qualsiasi assunzione e nomina,

l'interrogante chiede di sapere quali azioni i Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, intendano intraprendere nei confronti della Regione Lazio affinché vengano verificati i motivi delle palesi inadempienze nei confronti delle precise disposizioni del Commissario *ad acta* da parte dell'Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma.

(4-03037)

BIANCHI. – *Ai Ministri dell'interno, della salute e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

nei giorni scorsi si sono verificati al Centro di accoglienza per immigrati San'Anna di Isola Capo Rizzuto (Crotone) violenti disordini du-

rante i quali sono rimasti feriti due agenti di Polizia di Stato e due militari della Guardia di finanza;

dopo gli incidenti i poliziotti della squadra mobile della Questura di Crotona hanno arrestato quattro giovani extracomunitari – due marocchini, un algerino e un tunisino – con le accuse di devastazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale;

il Centro per immigrati di Crotona è una struttura che comprende nello stesso luogo i centri di accoglienza (CDA), di identificazione ed espulsione (CIE) e di accoglienza richiedenti asilo (CARA);

secondo dati del sito del Ministero dell'interno, il CDA ha una disponibilità pari a 978 posti, il CIE ha una disponibilità pari a 124 posti, il CARA di 256 posti. Tuttavia, durante le ore notturne centinaia di immigrati si introducono nelle strutture in quanto i circa 8 chilometri di recinzione esterna sono incontrollabili e non ci sono Forze dell'ordine in numero sufficiente ad assicurare un controllo adeguato;

i tumulti che si verificano all'interno del centro avvengono, molto spesso, a causa della diversità di etnie e per differenza di religione; in altri casi si verificano scontri di modesta entità tra piccoli gruppi per futili motivi o per casi di supremazia all'interno di un gruppo omogeneo;

le strutture versano in condizioni critiche e pericolose, sia di tipo strutturale e igienico-sanitarie e sia delle condizioni di vita e di lavoro, che, da un lato, non assicurano la salute degli immigrati ospiti e, dall'altro, non garantiscono un efficiente operato da parte degli uomini delle Forze dell'ordine che si trovano ad affrontare e controllare situazioni di rivolta,

si chiede di sapere:

quali misure i Ministri in indirizzo intendano adottare per migliorare le condizioni igieniche nel Centro di accoglienza di Crotona, considerato che esso rappresenta la più grande realtà d'Europa, a tutela del personale che vi lavora, attraverso la dotazione di strutture, laboratori e personale sanitario e una più rigorosa applicazione dei protocolli sanitari in tema di malattie infettive;

se non si ritenga opportuno, alla luce del fatto che il centro assorbe per le sue funzioni personale della Questura di Crotona, Settore immigrazione, sottraendolo, di fatto, ad altre mansioni per la tutela della collettività, istituire un ufficio di Polizia di frontiera da ubicare nel comune per le funzioni e le competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, e strumentalmente, lo stesso ufficio, assumerebbe, per competenza specifica, la gestione dei controlli aeroportuali presso l'aeroporto «Sant'Anna» di Isola Capo Rizzuto;

se non si ritenga utile il ridimensionamento del Centro di accoglienza di Crotona, con lo scopo precipuo di realizzare una migliore distribuzione degli ospiti che porterebbe, a sua volta, a una consapevole gestione della struttura dal punto di vista della sicurezza del personale di Polizia e civile, e migliorare altresì lo sviluppo di politiche di integrazione con la comunità locale.

(4-03038)

STRADIOTTO. – *Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la fibromialgia (FM) o sindrome fibromialgica è una patologia caratterizzata dal diffuso dolore muscolo-scheletrico cronico associato a rigidità, dolore cranico, disturbi del sonno, disturbi gastro-intestinali, difficoltà di concentrazione, perdita di memoria, insonnia e astenia;

la tensione muscolare è la principale causa del dolore, in alcuni casi localizzato, in altri diffuso, provocando rigidità con limitazione dei movimenti;

chi è affetto da FM si sente sempre stanco e si affatica anche per i minimi movimenti;

le cause di questa malattia sono tuttora sconosciute e la medicina sta conducendo delle ricerche sulle cause e sui possibili strumenti a disposizione per la diagnosi certa della patologia;

la fibromialgia è una patologia cronica ed invalidante che impedisce lo svolgimento delle normali attività quotidiane al paziente che ne è affetto;

l'Organizzazione mondiale della sanità ha incluso tale patologia all'interno del codice ICD-10 (classificazione statistica internazionale delle malattie e dei correlati problemi di salute, entrata in vigore il 1° gennaio 1990) sotto la rubrica M. 790 con la denominazione «reumatismo non specificato»;

secondo la dichiarazione del Parlamento europeo approvata il 13 gennaio 2009, circa 14 milioni di persone nell'Unione europea e l'1-3 per cento della popolazione mondiale soffrono di fibromialgia;

ad oggi, il Servizio sanitario nazionale non prevede alcuna forma di riconoscimento per questa patologia e non esistono adeguati protocolli assistenziali;

in Italia opera l'associazione nazionale ANFISC (Associazione nazionale fibromialgia stanchezza cronica Onlus), con lo scopo di sostenere le persone malate e le loro famiglie;

le persone malate di questa patologia possono essere considerati orfani della sanità, sia dal punto di vista della ricerca scientifica sia a livello di assistenza clinica, vista la difficoltà, anche per i medici, di far fronte ad una patologia difficilmente riconoscibile;

l'associazione ha rappresentato al Ministero della salute una serie di proposte: adeguarsi agli altri Paesi europei, iniziare un progetto di ricerca per la caratterizzazione biologica e clinica, riconoscere ai pazienti i necessari permessi di astensione al lavoro e, infine, riconoscere il codice di esenzione dal pagamento dei *ticket* dei farmaci,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative si intendano assumere per il riconoscimento di questa patologia e per la sua inclusione nell'elenco delle malattie sociali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1961;

quali forme di sostegno si intendano adottare per la ricerca medica;

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno assumere iniziative per prevedere il riconoscimento, ai lavoratori affetti di questa patolo-

gia, di permessi di astensione dal lavoro e per prevedere l'esenzione dal pagamento dei *ticket* e dei farmaci necessari per la cura dei sintomi.

(4-03039)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01274, dei senatori D'Ubaldo ed altri, sul rispetto delle norme relative alla trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti delle Agenzie fiscali.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 360^a seduta pubblica del 15 aprile 2010, a pagina 34, sotto il titolo «Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni», alla prima riga del primo capoverso, sostituire le parole: «Emilia-Romagna» con la seguente: «Molise».

